

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Disposizioni di vigilanza per le banche

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013



RIEPILOGO DEGLI AGGIORNAMENTI

1° Aggiornamento del 6 maggio 2014

Parte Prima. Inserito un nuovo Titolo IV “Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi” con il Cap. 1 “Governo societario”.

2° Aggiornamento del 21 maggio 2014

Parte Prima, Titolo I. Inseriti due nuovi capitoli: “Gruppi bancari” (Cap. 2) e “Albo delle banche e dei gruppi bancari” (Cap. 4). **Parte Terza, Capitolo 1.** Nella Sez. I, al paragrafo 5 è aggiunto un nuovo procedimento amministrativo. Nella Sez. V sono modificati il secondo e il terzo capoverso del paragrafo 2 ed è aggiunta una nota; al paragrafo 3 è modificato il quarto capoverso e sono inseriti due ultimi capoversi ed una nota.

3° Aggiornamento del 27 maggio 2014

Inserita una nuova Parte Quarta con il Capitolo 1 “Bancoposta”.

4° Aggiornamento del 17 giugno 2014

Ristampa integrale per incorporare i primi tre aggiornamenti nel testo iniziale; le pagine sono state rinumerate per capitolo. **Parte Prima, Titolo III.** Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 2) “Informativa al pubblico Stato per Stato”. **Parte Seconda, Capitolo 4.** Nella Sezione III, par. 2 sono stati precisati i riferimenti temporali di efficacia della discrezionalità nazionale; nella Sezione IV, il par. 4 è stato coordinato con l’Allegato A. **Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione IV, par. 1.** Precisate le linee di orientamento sulla verifica della connessione fra soggetti. **Parte Terza.** Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 2) “Comunicazioni alla Banca d’Italia”. **Indice.** Modificato per includere i nuovi inserimenti. **Premessa.** Modificata per effetto dei nuovi inserimenti. **Disposizioni introduttive.** Inserito un nuovo paragrafo concernente i procedimenti amministrativi; modificate nel resto della Circolare le parti ad essi relative. **Ambito di applicazione.** Modificato per effetto dei nuovi inserimenti; nella Sezione II è stato precisato il par. 2.

5° Aggiornamento del 24 giugno 2014

Ristampa integrale. **Parte Terza.** Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 3) “Obbligazioni bancarie garantite”. **Indice.** Modificato per includere il nuovo inserimento. **Ambito di applicazione.** Modificato per effetto del nuovo inserimento.

6° Aggiornamento del 4 novembre 2014

Ristampa integrale per adeguamento all’avvio del Meccanismo di vigilanza unico (4 novembre 2014). Pagine modificate: **Indice.**1,2,6,8; **Premessa.**1-4; **Disposizioni introduttive.**2,4,7-8,10,12,13,15,20,22; **Parte Prima.I.1.1.**2,7-14,17; **Parte Prima.I.2.1.**2; **Parte Prima.I.3.1.**2,4-8; **Parte Prima.I.4.3.**; **Parte Prima.I.5.1.**5,7; **Parte Prima.I.6.1.**4-5; **Parte Prima.II.1.2.**3,6-7,15,17-18; **Parte Prima.III.1.1.**4,6-9,12-14,16-21; **Parte Prima.III.2.1.**; **Parte Prima.IV.1.2.**5, 7, 18, 28; **Parte Seconda.1.1.**2,8, 11; **Parte Seconda.2.1.**; **Parte Seconda.1.3.1.**4; **Parte Seconda.1.4.1.**3,5,8-10; **Parte Seconda.5.1.**; **Parte Seconda.1.6.1.**2,11-12; **Parte Seconda.1.7.1.**4; **Parte Seconda.1.8.1.**; **Parte Seconda.1.9.1.**; **Parte Seconda.1.10.1.**10; **Parte Seconda.1.11.1.**2,4-5; **Parte Seconda.1.12.1.**; **Parte Seconda.1.13.1.**; **Parte Seconda.1.14.1.**2,7; **Parte Terza.1.3.**

7° Aggiornamento del 18 novembre 2014

Parte Prima, Titolo IV. Inserito un nuovo Capitolo 2 “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”.

8° Aggiornamento del 10 marzo 2015

Ristampa integrale per incorporare il 7° aggiornamento (**Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2**).
Premessa: pagine modificate: 2, 3. **Parte Seconda, Capitolo 6:** pagine modificate: 1-3, 5-12; inserita una nuova Sezione (Sezione V - Altre disposizioni); inserito un nuovo Allegato (Allegato A – Modulo informativo sul significativo trasferimento del rischio). **Parte Seconda, Capitolo 13:** modificata pagina 1; aggiunta pagina 2.

9° Aggiornamento del 9 giugno 2015

Parte Terza. Inserito un nuovo Capitolo 4 “Banche in forma cooperativa”.

10° Aggiornamento del 22 giugno 2015

Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3: pagine modificate: I.3.1, I.3.4, I.3.6, Allegato A, eliminato Allegato B. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 5:** Modificato il titolo del Capitolo. Inserite due nuove Sezioni (Sezione IV – Succursali di banche in Stati extracomunitari; Sezione V – Uffici di rappresentanza). **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 6:** Modificato il titolo del Capitolo. Sezione I: pagine modificate: I.6.1 e I.6.3. Sezione II: aggiunto un nuovo paragrafo (3. Prestazione di servizi senza stabilimento delle banche italiane in stati extracomunitari) e rinumerato e modificato il precedente paragrafo 3. **Parte Prima, Titolo I:** inserito un nuovo capitolo (Capitolo 7) “Banche extracomunitarie in Italia”. **Errata corrige** del 15 settembre 2015.

11° Aggiornamento del 21 luglio 2015

Parte Prima, Titolo IV. Inseriti nuovi capitoli: “Il sistema dei controlli interni” (Capitolo 3), “Il sistema informativo” (Capitolo 4), “La continuità operativa” (Capitolo 5) e “Governare e gestione del rischio di liquidità” (Capitolo 6).

12° Aggiornamento del 15 settembre 2015

Ristampa integrale comprensiva della sostituzione dei riferimenti ai capitoli della Circolare n. 229 e della Circolare n. 263 abrogati con riferimenti ai nuovi Capitoli introdotti nella Circolare n. 285.
Indice. Modificato per includere il nuovo inserimento. **Disposizioni introduttive.** Modificata pagina 23. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3.** Modificata pagina 5 e Allegato A. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 6.** Modificata pagina 4. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7.** Modificate pagine I.7.13-17. **Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1.** Modificate pagine: III.1.8, III.1.13, III.1.23. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1.** Modificate pagine: IV.1.4, IV.1.8-9, IV.1.11, IV.1.21. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3.** Modificate pagine: IV.3.5, IV.3.39-40. **Parte Seconda, Capitolo 3:** pagina modificata: 3.4. **Parte Seconda, Capitolo 10:** pagine modificate: 10.1, 10.2, 10.6, 10.8, 10.9. **Parte Terza.** Inseriti due nuovi capitoli: (Capitolo 5) “Vigilanza informativa su base individuale e consolidata” e (Capitolo 6) “Vigilanza ispettiva”.
Parte Terza, Capitolo 3. Modificata pagina: 3.8. **Parte Quarta, Capitolo 1.** Modificate pagine: 1.14-16.

13° Aggiornamento del 13 ottobre 2015

Parte Terza, Capitolo 1. Aggiunta una nuova Sezione “Comunicazioni” (Sezione IX). Modificata pagina: Parte Terza.1.2.

14° Aggiornamento del 24 novembre 2015

Disposizioni introduttive. Modificate pagine: 15-24. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3.** Modificate pagine: 3, 5, 7. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7.** Modificate pagine: 7, 8, 11. **Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1.** Modificata pagina 2. **Parte Seconda, Capitolo 11.** Modificate le Sezioni I, II e III. Aggiunto l'Allegato A. **Parte Seconda, Capitolo 12.** Modificate le Sezioni I, II e III.

15° Aggiornamento dell' 8 marzo 2016

Disposizioni introduttive. Modificate pagine: 18 e 20. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3.** Modificato Allegato A. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7.** Modificato Allegato A. **Parte Terza.** Inserito un nuovo capitolo: "Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999" (Capitolo 7).

16° Aggiornamento del 17 maggio 2016

Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7. Modificato Allegato A. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 4.** Modificate le Sezioni I e IV e aggiunta una nuova sezione "Principi organizzativi relativi a specifiche attività o profili di rischio" (Sezione VII).

17° Aggiornamento del 27 settembre 2016

Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3. Modificata Sez. I pagine: 2 e 3. Modificato l'Allegato A: modificate le pagine 41, 42, aggiunti i sottoparagrafi 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3.

18° Aggiornamento del 4 ottobre 2016 – Entrata in vigore: 1 gennaio 2017

Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1. Modificata la Sezione II.

19° Aggiornamento del 2 novembre 2016

Parte Terza, Capitolo 5. Inserito un nuovo Capitolo 5 "Gruppo bancario cooperativo". Per effetto dell'inserimento i Capitoli 5, 6 e 7 sono stati così rinumerati: Capitolo 6 "Vigilanza informativa su base individuale e consolidata", Capitolo 7 "Vigilanza ispettiva", Capitolo 8 "Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999". Per effetto dell'inserimento sono state aggiornate le seguenti pagine: **Premessa**, pag. 4; **Disposizioni introduttive**, pagg. 18 e 20; **Parte prima, Titolo I, Capitolo 3**, pag. 9; **Capitolo 7**, pag. 15 e 16; **Parte Quarta, Capitolo 1**, pag. 16

20° Aggiornamento del 21 novembre 2017

Indice. Modificato per includere i nuovi inserimenti. **Disposizioni introduttive, Ambito di applicazione:** modificate le pagine 2, 16, 17, 19, 21. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7:** modificata la Sezione VII. **Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1:** modificate le Sezioni I, II, III; modificati gli Allegati C e D. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 6:** modificata pag. 3. **Parte Seconda, Capitolo 7:** modificate le Sezioni I e II e aggiunta una nuova Sezione IV; **Capitolo 10:** modificate le Sezioni I e V; **Capitolo 12:** modificate le Sezioni I e III.

21° Aggiornamento del 22 maggio 2018

Parte Terza, Capitolo 5. Inserito un nuovo Capitolo 5 “**Banche di Credito Cooperativo**”. Per effetto dell’inserimento i Capitoli 6, 7 e 8 sono stati così rinumerati: Capitolo 6 “Gruppo Bancario Cooperativo”, Capitolo 7 “Vigilanza informativa su base individuale e consolidata”, Capitolo 8 “Vigilanza ispettiva”, Capitolo 9 “Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999”. Per effetto dell’inserimento sono state aggiornate le seguenti pagine: **Premessa**, pag. 4; **Disposizioni introduttive**, pagg. 19 e 21; **Parte prima, Titolo I, Capitolo 3**, pag. 9; **Capitolo 7**, pagg. 15 e 16; **Parte Terza, Capitolo 4**, Sez. I; **Parte Terza, Capitolo 6**, Sez. II; **Parte Quarta, Capitolo 1**, pag. 16. L’**Indice** è stato modificato per includere il nuovo inserimento e la rinumerazione dei capitoli.

22° aggiornamento del 12 giugno 2018

Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1: modificate tutte le sezioni e gli Allegati A e D. **Parte Seconda, Capitolo 6:** modificate le Sezioni I e V; **Capitolo 7:** modificate le Sezioni I e III; **Capitolo 9:** modificate le Sezioni I e IV; **Capitolo 10:** modificate le Sezioni I e III; **Capitolo 11:** modificata la Sezione I; **Capitolo 13:** modificate entrambe le sezioni; **Capitolo 14:** modificate entrambe le sezioni. **Parte Terza, Capitolo 1:** modificate le Sezioni I e III. L’**Indice** è stato modificato per includere le modifiche.

23° aggiornamento del 25 settembre 2018

Parte terza, Capitolo 3: Modificata la Sezione I, paragrafi 1, 2 e 5; modificata la Sezione II, paragrafo 1.

24° aggiornamento del 16 ottobre 2018

Parte Terza, Capitolo 10. Inserito un nuovo Capitolo 10 “**Investimenti in immobili**”. L’**Indice** è stato modificato per includere il nuovo inserimento.

25° aggiornamento del 23 ottobre 2018

Parte Prima, Titolo IV. Interamente sostituito il **Capitolo 2 “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”**. L’**Indice** è stato modificato di conseguenza.

26° aggiornamento del 5 marzo 2019

Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3 “Controlli interni” modificata la pagina 52 dell’Allegato A.

27° aggiornamento del 22 giugno 2019

Indice. Modificato per includere i nuovi inserimenti. **Parte Seconda, Capitolo 3 “Rischio di credito – Metodo standardizzato”**, Sezione I: modificata; Sezione III: aggiunto un nuovo paragrafo; Sezione IV: aggiunto un nuovo paragrafo. **Parte Seconda, Capitolo 4 “Rischio di credito – Metodo IRB”**, Sezione I: modificata; Sezione III: aggiunto un nuovo paragrafo; aggiunta la Sezione V.

28° aggiornamento del 23 luglio 2019

Indice. Modificato per includere i nuovi inserimenti. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 4 “Il sistema informativo”**, Sezione I: modificata e aggiunto un nuovo paragrafo; Sezione II: modificato il paragrafo 7; modificate le Sezioni III, IV e VI; Sezione VII: modificata e aggiunti due nuovi paragrafi; Allegato A: modificato. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 5 “La continuità operativa”**, Paragrafo 2: modificato; Allegato A: modificata la Sezione II.

29° aggiornamento del 17 settembre 2019

Indice. Modificato secondo le modifiche apportate. **Parte Seconda, Capitolo 1 “Fondi propri”:** modificate le Sezioni I e V; eliminata la Sezione VI; **Capitolo 6 “Operazioni di cartolarizzazione”:** modificata la Sezione IV; **Capitolo 7 “Rischio di controparte”:** eliminata la Sezione IV.

30° aggiornamento del 4 dicembre 2019

Indice. Modificato secondo le modifiche apportate. **Parte Prima, Capitolo 1 “Autorizzazione all’attività bancaria”:** modificate le Sezioni I, II, III, V, VI, VII e VIII. **Capitolo 3 “ Banche e società finanziarie comunitarie in Italia”:** eliminata la Sez. VI e modificate tutte le altre Sezioni; modificato l’Allegato A. **Capitolo 5:** il titolo è stato modificato in “**Stabilimento all’estero di banche e società finanziarie italiane**”; sono state modificate le Sezioni I, II, III e IV. **Capitolo 6 “Prestazione di servizi all’estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane”:** modificate entrambe le Sezioni. **Capitolo 7 “Banche extracomunitarie in Italia”:** modificate tutte le Sezioni; la Sez. VII “Vigilanza”, anch’essa modificata, è stata rinumerata come Sez. VIII per effetto dell’inserimento di una nuova Sez. VII “Autorizzazione all’esercizio di servizi e attività di investimento tramite stabilimento di succursale”; l’Allegato B è stato eliminato e l’Allegato C è stato rinominato allegato B.

31° aggiornamento del 24 marzo 2020

Indice. Modificato secondo le modifiche apportate. **Parte Seconda, Capitolo 13 “Informativa al pubblico”:** Sezione I: modificata pag. 2; Sezione II: aggiunto un nuovo paragrafo 5 “Informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di correzione”.

32° aggiornamento del 21 aprile 2020

Indice. Modificato secondo le modifiche apportate. **Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 “Processo di controllo prudenziale”:** modificate le Sezioni I e III; modificati gli allegati A e C e aggiunto un nuovo Allegato C *bis*. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3 “Il sistema dei controlli interni”:** modificate le Sezioni I, II e III; modificati gli Allegati A e C. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 6 “Governare e gestione del rischio di liquidità”:** modificate le Sezioni I e III.

33° aggiornamento del 23 giugno 2020

Parte Terza, inserito un nuovo **Capitolo 11 “Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati”.** **Indice.** Modificato per includere il nuovo Capitolo 11.

34° aggiornamento del 22 settembre 2020

Ristampa integrale per integrare il 33° aggiornamento e nuove modifiche normative. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1 “Autorizzazioni all’attività bancaria”,** Allegato A, Parte II: modificato punto 4; Allegato B, Sezione A: modificato punto 2. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7 “Banche extracomunitarie in Italia”,** Sez. VIII: modificata la nota 1; Allegato A modificato per eliminare i riferimenti a disposizioni abrogate e inserire i riferimenti a disposizioni vigenti. **Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 “Processo di controllo prudenziale”,** Sez. I: modificato il par. 4; Sez. III: inserita correzione di errore materiale in sottoparagrafo 2.2. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3 “Il sistema dei controlli interni”:** modificate Sezioni I, II, III, IV, V, VIII, IX; Allegato A: modificati par. 13 e par. 14 per aggiornare rinvii a disposizioni normative. **Parte Prima, Titolo IV Capitolo 4 “Il sistema informativo”,** Sez. I: modificato il par. 3.; Sez. II: modificata la nota 5; Sez. III: modificata la nota 3; modificata la Sez. VI. **Parte Prima Titolo IV**

Capitolo 5 “La continuità operativa”: modificato il par. 3. **Parte Seconda, Capitolo 2 “Requisiti patrimoniali,** Sez. I modificata; Sez. III: modificato par. 1. **Parte Seconda, Capitolo 3 “Rischio di credito – metodo standardizzato”,** Sez. III: modificato il par. 4; Sez. IV: modificato il par. 2. **Parte Seconda, Capitolo 4, “Rischio di credito – metodo IRB”,** Sez. III: modificato il par. 3; Sez. V modificata. **Parte Terza, Capitolo 1 “Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari”,** Sez. I par. 3: modificata la nota 4; Sez. II: modificato il par. 2. **Parte Terza, Capitolo 5 “Banche di credito cooperativo”,** Sez. III par. 2: modificata la nota 6. **Parte Terza, Capitolo 6 “Gruppo bancario cooperativo”,** Sez. II: modificato il par. 2; Sez. III: modificato sottoparagrafo 1.3 e eliminata la nota 5. **Parte Terza, Capitolo 10 “Investimenti in immobili”,** Sez. III: modificata la nota 1. **Parte Quarta, Capitolo 1 “Bancoposta”,** Sez. I: modificato il par. 5; Sez. II: modificato il par. 5; Sezione III: eliminato il sottoparagrafo 2.2 e modificati i sottoparagrafi 2.3 e 2.4 rinumerati 2.2 e 2.3.

35° aggiornamento del 30 giugno 2021

Parte Prima, Titolo IV. Interamente sostituito il **Capitolo 1 “Governo societario”.**

36° aggiornamento del 20 luglio 2021

Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3 “Il sistema dei controlli interni”: modificate la Sezione I e l’Allegato A.

37° aggiornamento del 24 novembre 2021

Parte Prima, Titolo IV. Interamente sostituito il **Capitolo 2 “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”.**

38° aggiornamento del 15 febbraio 2022

Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1 “Banche extracomunitarie in Italia”. Modificate Sez. VII, par. 2 e l’Allegato A.

Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1 “Riserve di capitale”. Modificate Sez. I, paragrafi 2, 4 e 5; Sez. I-bis; Sez. IV, par. 1; Sez. V, par. 2.

Parte Terza. Inserito il **Capitolo 12 “Misure basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti”.**

39° aggiornamento del 12 luglio 2022

Parte Prima, Titolo I. Interamente sostituito il **Capitolo 2 “Gruppi bancari e vigilanza consolidata”.**

Parte Prima, Titolo I. Interamente sostituito il **Capitolo 4 “Albo delle banche e dei gruppi bancari”.**

Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 “Processo di controllo prudenziale”. Modificate le Sezioni I-V e l’Allegato D.

40° aggiornamento del 2 novembre 2022

Parte Prima, Titolo IV. Modificata la Sezione I del **Capitolo 3 “Il sistema dei controlli interni”.**

Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 4 “Il sistema informativo”. Modificate le Sezioni I, II, III, IV, VI, VII e l’Allegato A e inserita una nuova Sezione IV bis.

Parte Prima, Titolo IV. Interamente sostituito il **Capitolo 5 “La continuità operativa”.**

41° aggiornamento del 20 dicembre 2022

Parte Prima, Titolo II. Modificate le Sezioni I e IV del **Capitolo 1 “Riserve di capitale”**.

Parte Seconda. Modificate le Sezioni I e II del **Capitolo 13 “Informativa al pubblico”**.

42° aggiornamento del 30 marzo 2023

Parte Prima, Titolo IV. Modificato il par. 11 dell’Allegato A del **Capitolo 3 “Il sistema dei controlli interni”**. **Parte Seconda.** Modificato il par. 2 della Sezione III del **Capitolo 3 “Rischio di credito – Metodo standardizzato”**. **Parte Terza.** Interamente sostituito il **Capitolo 3 “Obbligazioni bancarie garantite”**.

43° aggiornamento del 5 dicembre 2023

Parte Seconda, Capitolo 10 “Grandi esposizioni”. Modificate le Sezioni I, III, IV e V.

44° aggiornamento del 19 dicembre 2023

Indice. Modificato secondo le modifiche apportate. **Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 “Processo di controllo prudenziale”**: modificate le Sezioni I e III; modificati gli allegati A, C e C-bis. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3 “Il sistema dei controlli interni”**: modificata la Sezione I; modificato l’Allegato A.

45° aggiornamento del 12 marzo 2024

Indice. Modificato secondo le modifiche apportate. **Parte Seconda, Capitolo 6 “Operazioni di cartolarizzazione”**: modificate le Sezioni I, II, III e V; inserita la nuova Sezione VI e l’allegato B.

46° aggiornamento del 30 aprile 2024

Indice. Modificato secondo le modifiche apportate. **Parte Terza.** Interamente inserito il **Capitolo 13 “Assegni circolari”**.

47° aggiornamento del 7 maggio 2024

Parte Prima, Titolo II. Modificate le Sezioni I e IV del **Capitolo 1 “Riserve di capitale”**.

48° aggiornamento del 18 giugno 2024

Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 “Processo di controllo prudenziale”. Modificata la Sezione III; modificati gli allegati C e C-bis.

49° aggiornamento del 23 luglio 2024

Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1 “Riserve di capitale”. Modificate le Sezioni I, I-bis, VI; inserita la nuova Sezione V-bis.

50° aggiornamento del 26 agosto 2025

Indice. Modificato secondo le modifiche apportate. **Disposizioni introduttive, “Ambito di applicazione”**: modificate le Sezioni I e V; **Parte Seconda, Capitolo 1 “Fondi propri”**: modificate le Sezioni I, II e III; **Parte Seconda, Capitolo 2 “Requisiti patrimoniali”**: modificate le Sezioni I, II e III; **Parte Seconda, Capitolo 3 “Rischio di credito – Metodo standardizzato”**: modificate le Sezioni I, II, III e IV; **Parte Seconda, Capitolo 4 “Rischio di credito – Metodo IRB”**: modificate le Sezioni I, II, III e IV; **Parte Seconda, Capitolo 5 “Tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM)”**: modificate le Sezioni I e II; **Parte Seconda, Capitolo 10 “Grandi esposizioni”**: modificate le Sezioni I, III e V; **Parte Seconda, Capitolo 7 “Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito**: modificate le Sezioni I,

II e III; **Parte Seconda, Capitolo 8 “Rischio operativo**: modificate le Sezioni I, II e III; **Parte Seconda, Capitolo 11 “Liquidità”**: modificate le Sezioni I, II e III, eliminato l’Allegato A; **Parte Seconda, Capitolo 12 “Indice di Leva finanziaria”**: Capitolo rinominato “Coefficiente di Leva finanziari”, modificate le Sezioni I, II e III; **Parte Seconda, Capitolo 14 “Disposizioni transitorie in materia di fondi propri”**: modificate le Sezioni I e II; **Parte Terza, Capitolo 3 “Obbligazioni bancarie garantite”**: modificate le Sezioni III e IV **Parte Terza, Capitolo 4 “Banche in forma cooperativa”**: modificate le Sezioni I e IV.

INDICE

RIEPILOGO DEGLI AGGIORNAMENTI

INDICE

PREMESSA

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

SIGLE E ABBREVIAZIONI

DEFINIZIONI

MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SISTEMI INTERNI DI MISURAZIONE DEI RISCHI

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - PROCEDURE AUTORIZZATIVE

1. Premessa
2. Procedura autorizzativa

AMBITO DI APPLICAZIONE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - DISCIPLINA SU BASE INDIVIDUALE

1. Banche italiane
2. Succursali in Italia di banche extracomunitarie
3. Succursali in Italia di banche comunitarie

SEZIONE III - DISCIPLINA SU BASE CONSOLIDATA

1. Capogruppo di gruppi bancari
2. Componenti del gruppo sub-consolidanti

SEZIONE IV - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Autorizzazione all'attività bancaria (Parte Prima, Tit. I, Cap. 1)
2. Gruppi bancari (Parte Prima, Tit. I, Cap. 2)
3. Albo delle banche e dei gruppi bancari (Parte Prima, Tit. I, Cap. 4)
4. Succursali estere di banche e società finanziarie italiane (Parte Prima, Tit. I, Cap. 5)
5. Prestazione di servizi all'estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane (Parte Prima, Tit. I, Cap. 6)

6. Governo societario (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 1)
7. Comunicazioni alla Banca d'Italia (Parte Terza, Cap. 2)
8. Banche in forma cooperativa (Parte Terza, Cap. 4)
9. Bancoposta (Parte Quarta, Cap. 1)

SEZIONE V - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Discrezionalità nazionali disciplinate dalla Raccomandazione BCE
2. Altre discrezionalità nazionali

Allegato A

PARTE PRIMA - RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA CRD

TITOLO I – ACCESSO AL MERCATO E STRUTTURA

TITOLO I – Capitolo 1

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - CAPITALE MINIMO

1. Ammontare del capitale iniziale
2. Caratteristiche e movimentazione del conto corrente indisponibile

SEZIONE III - PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

1. Contenuto del programma di attività
2. Tutoring
3. Valutazioni della Banca centrale europea e della Banca d'Italia

SEZIONE IV - ASSETTO PROPRIETARIO

1. Partecipanti
2. Strutture di gruppo

SEZIONE V - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE

1. Domanda di autorizzazione
2. Istruttoria e valutazioni della Banca centrale europea e della Banca d'Italia
3. Rilascio dell'autorizzazione
4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti

5. Decadenza e revoca dell'autorizzazione

SEZIONE VI - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI

1. Procedura di autorizzazione
2. Programma di attività
3. Accertamento dell'esistenza del patrimonio e altre verifiche

SEZIONE VII - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

1. Premessa
2. Domanda di autorizzazione
3. Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione
4. Domanda di autorizzazione, o di estensione della stessa, all'esercizio di servizi e attività di investimento successivamente al rilascio dell'autorizzazione bancaria
5. Decadenza e revoca dell'autorizzazione
6. Obblighi informativi

SEZIONE VIII - FILIAZIONI DI BANCHE ESTERE

1. Filiazioni di banche comunitarie
2. Filiazioni di banche extracomunitarie

Allegato A - SCHEMA DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Allegato B – SCHEMA DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ESERCIZIO DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

TITOLO I – Capitolo 2

GRUPPI BANCARI E VIGILANZA CONSOLIDATA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - GRUPPO BANCARIO

1. Composizione del gruppo e individuazione della capogruppo
2. Società del gruppo

SEZIONE III – AUTORIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA O DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA CAPOGRUPPO

1. Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo
2. Condizioni per l'autorizzazione e relativi criteri di valutazione
3. Rilascio dell'autorizzazione
4. Revoca dell'autorizzazione
5. Coordinamento con l'autorizzazione di cui all'art. 19 TUB
6. Coordinamento con l'autorizzazione di cui all'art. 14 TUB

SEZIONE IV – ESENZIONE DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA O DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA

1. Soggetti ammessi a presentare l'istanza di esenzione
2. Condizioni per l'esenzione e relativi criteri di valutazione
3. Concessione dell'esenzione
4. Coordinamento con l'autorizzazione di cui all'art. 19 TUB
5. Coordinamento con l'autorizzazione di cui all'art. 14 TUB

SEZIONE V – POTERI DELLA CAPOGRUPPO E OBBLIGHI DELLE CONTROLLATE

SEZIONE VI - STATUTI

1. Statuto della capogruppo
2. Statuto delle società controllate
3. Statuto della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentata e della banca italiana designata per le funzioni di direzione e coordinamento

SEZIONE VII – SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA O DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA NON CAPOGRUPPO

1. Società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo
2. Società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea

Allegato A – SCHEMA PER LA VERIFICA DELLA CONDIZIONE DEL CONTROLLO IN VIA ESCLUSIVA O PRINCIPALE DI SOCIETÀ BANCARIE O FINANZIARIE

TITOLO I - Capitolo 3

BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE IN ITALIA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative
2. Definizioni
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - SUCCURSALI IN ITALIA DI BANCHE COMUNITARIE

1. Primo insediamento
2. Modifiche alle informazioni comunicate
3. Attività esercitabili
4. Disposizioni applicabili
5. I controlli
6. Uffici di rappresentanza
7. Procedure per le segnalazioni

SEZIONE III - PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO IN ITALIA

SEZIONE IV - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI E INGIUNTIVI

SEZIONE V - SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

Allegato A - DISPOSIZIONI APPLICABILI

TITOLO I – Capitolo 4

ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - ALBO DELLE BANCHE

1. Contenuto dell'albo
2. Iscrizione all'albo
3. Variazioni all'albo
4. Cancellazione dall'albo

SEZIONE III - ALBO DEI GRUPPI BANCARI

1. Contenuto dell'albo
2. Iscrizione all'albo
3. Variazioni all'albo
4. Cancellazione dall'albo
5. Iscrizione all'albo delle società indicate all'art. 69.2 TUB

SEZIONE IV - FORME DI PUBBLICITÀ DELL'ISCRIZIONE

1. Pubblicità dell'iscrizione
2. Pubblicazione degli albi e modalità di consultazione

Allegato A - ALBO DELLE BANCHE - SCHEMA DELLE INFORMAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

TITOLO I - Capitolo 5

STABILIMENTO ALL' ESTERO DI BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative
2. Definizioni
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi
5. Linee di orientamento

SEZIONE II - STABILIMENTO DI BANCHE IN STATI COMUNITARI

1. Primo insediamento
2. Modifiche delle informazioni comunicate
3. Attività esercitabili
4. Interventi dell'Autorità di vigilanza
5. Procedure per le segnalazioni

SEZIONE III - STABILIMENTO IN STATI COMUNITARI DI SUCCURSALI DI SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

1. Condizioni per lo stabilimento della succursale
2. Procedura per lo stabilimento e interventi

SEZIONE IV – SUCCURSALI DI BANCHE IN STATI TERZI

SEZIONE V - UFFICI DI RAPPRESENTANZA

TITOLO I - Capitolo 6

PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ESTERO SENZA STABILIMENTO DELLE BANCHE E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative
2. Definizioni
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - PROCEDURE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO

1. Banche italiane in Stati comunitari
2. Società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento in Stati comunitari
3. Banche italiane in Stati terzi
4. Interventi dell'Autorità di vigilanza

TITOLO I - Capitolo 7

BANCHE EXTRACOMUNITARIE IN ITALIA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – PRIMO INSEDIAMENTO DI SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA

1. Condizioni per l'autorizzazione allo stabilimento della prima succursale
2. Programma di attività
3. Requisiti e criteri di idoneità dei responsabili della succursale
4. Domanda di autorizzazione
5. Istruttoria della Banca d'Italia e rilascio dell'autorizzazione
6. Iscrizione all'albo e avvio dell'operatività
7. Primo insediamento di uffici di rappresentanza

SEZIONE III – SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE GIÀ INSEDIATE IN ITALIA

1. Succursali
2. Uffici di rappresentanza

SEZIONE IV – PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO

1. Domanda di autorizzazione
2. Istruttoria della Banca d'Italia e rilascio dell'autorizzazione

SEZIONE V – DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI, REVOCA E CHIUSURA DI SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA

SEZIONE VI – SEGNALAZIONI

1. Segnalazioni G.I.A.V.A
2. Altri obblighi informativi

SEZIONE VII – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

1. Esercizio di servizi e attività di investimento tramite stabilimento di succursale
2. Esercizio di servizi e attività di investimento senza stabilimento
3. Domande di autorizzazione successive
4. Decadenza e revoca dell'autorizzazione

SEZIONE VIII – VIGILANZA

1. Disposizioni applicabili alle succursali
2. Disposizioni applicabili alla prestazione di servizi senza stabilimento

3. Provvedimenti straordinari e ingiuntivi

Allegato A – DISPOSIZIONI APPLICABILI

Allegato B – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLE BANCHE

TITOLO II – MISURE PRUDENZIALI

TITOLO II - Capitolo 1

RISERVE DI CAPITALE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE I-BIS – DISPOSIZIONI COMUNI

SEZIONE II - RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

1. Determinazione della riserva di conservazione del capitale

SEZIONE III - RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA

1. Riserva di capitale anticiclica specifica della banca
2. Criteri per la determinazione del coefficiente anticiclico interno
3. Riconoscimento dei coefficienti anticiclici superiori al 2,5% applicabili negli Stati membri o in Stati extracomunitari
4. Determinazione del coefficiente anticiclico applicabile in Stati extracomunitari
5. Calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca

SEZIONE IV - RISERVA DI CAPITALE PER LE G-SII E PER LE O-SII

1. Individuazione e classificazione delle G-SII
2. Individuazione delle O-SII e requisito applicabile
3. Disposizioni comuni

SEZIONE V – RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO

1. Calcolo del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico
2. Procedura di notifica
3. Riconoscimento reciproco del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

SEZIONE V-BIS - RISERVA DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA PER LE G-SII

1. Rinvio

SEZIONE VI – MISURE DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

1. Limiti alle distribuzioni in caso di mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale
2. Limiti alle distribuzioni in caso di mancato rispetto del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria
3. Piano di conservazione del capitale

TITOLO III – PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

TITOLO III - Capitolo 1

PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCESSI DI VALUTAZIONE AZIENDALE DELL’ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP) E DELL’ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ (ILAAP)

1. Premessa
2. La proporzionalità nell’ICAAP e nell’ILAAP
3. Governo societario dell’ICAAP e dell’ILAAP
4. L’informativa sull’ICAAP e sull’ILAAP

SEZIONE III – LA VALUTAZIONE AZIENDALE DELL’ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP)

1. Disposizioni di carattere generale
2. Le fasi dell’ICAAP
3. Riferimenti temporali dell’ICAAP

SEZIONE IV – LA VALUTAZIONE AZIENDALE SULL’ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ (ILAAP)

SEZIONE V - PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)

1. Disposizioni di carattere generale
2. La proporzionalità nello SREP
3. I sistemi di analisi aziendale
4. Il confronto con le banche

5. Gli interventi correttivi
6. Le misure di intervento precoce
7. Cooperazione di vigilanza

Allegato A - RISCHI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE NELL'ICAAP

Allegato B - RISCHIO DI CONCENTRAZIONE PER SINGOLE CONTROPARTI O GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI

Allegato C - RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE DELLE ATTIVITÀ NON APPARTENENTI AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE IN TERMINI DI VARIAZIONI DEL VALORE ECONOMICO

Allegato C-bis – RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE DELLE ATTIVITÀ NON APPARTENENTI AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE IN TERMINI DI VARIAZIONI DEL MARGINE DI INTERESSE

Allegato D - SCHEMA DI RIFERIMENTO PER IL RESOCONTO ICAAP/ILAAP

TITOLO III - Capitolo 2

INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO - (*COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING*)

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II - REQUISITI DELL'INFORMATIVA

1. Contenuto e modalità di pubblicazione delle informazioni
2. Organizzazione e controlli

Allegato A - INFORMATIVA DA PUBBLICARE

TITOLO IV – GOVERNO SOCIETARIO, CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI

TITOLO IV – Capitolo 1

GOVERNO SOCIETARIO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina

SEZIONE II - SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO E PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO

1. Principi generali
2. Linee applicative

SEZIONE III - COMPITI E POTERI DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Disposizioni comuni
2. Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione
3. Organo con funzione di controllo

SEZIONE IV - COMPOSIZIONE E NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Principi generali
2. Linee applicative

SEZIONE V - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, FLUSSI INFORMATIVI E RUOLO DEL PRESIDENTE

1. Funzionamento degli organi e flussi informativi
2. Ruolo del presidente

SEZIONE VI - AUTOVALUTAZIONE DEGLI ORGANI

1. Principi generali
2. Linee applicative
3. Criteri per il processo di autovalutazione

SEZIONE VII - OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO

1. Obblighi di informativa

SEZIONE VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Disciplina transitoria

TITOLO IV – Capitolo 2

POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Principi e criteri generali
6. Identificazione del “personale più rilevante”
7. Criterio di proporzionalità
8. Applicazione ai gruppi bancari
9. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL'ASSEMBLEA E DEGLI ORGANI AZIENDALI

1. Ruolo dell'assemblea
2. Ruolo dell'organo con funzione di supervisione strategica e del comitato per le remunerazioni
3. Funzioni aziendali di controllo

SEZIONE III - LA STRUTTURA DEI SISTEMI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

1. Rapporto tra componente variabile e componente fissa
2. Remunerazione variabile
3. Compensi dei consiglieri non esecutivi, dei componenti dell'organo con funzione di controllo e dei componenti delle funzioni aziendali di controllo

SEZIONE IV - LA POLITICA DI REMUNERAZIONE PER PARTICOLARI CATEGORIE

1. Agenti in attività finanziaria, agenti di assicurazione e consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

SEZIONE V - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE

1. Banche che beneficiano di aiuti di Stato
2. Banche che non rispettano i requisiti di cui agli articoli 141 o 141-ter della CRD o che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 16-bis della BRRD

SEZIONE VI - OBBLIGHI DI INFORMATIVA E DI TRASMISSIONE DEI DATI

1. Obblighi di informativa al pubblico
2. Obblighi di trasmissione di dati alla Banca d'Italia
3. Obblighi di informativa all'assemblea

SEZIONE VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Disposizioni transitorie

Allegato A – INFORMAZIONI DA TRASMETTERE PER L'ESCLUSIONE DEL PERSONALE DAL NOVERO DEI *RISK-TAKER*

Allegato B – INFORMAZIONI DA TRASMETTERE SULLA DECISIONE DI AUMENTO DEL LIMITE AL RAPPORTO VARIABILE/FISSO SUPERIORE A 1:1

TITOLO IV – Capitolo 3

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PRINCIPI GENERALI

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi
6. Principi generali

SEZIONE II – IL RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI

1. Premessa
2. Organo con funzione di supervisione strategica

3. Organo con funzione di gestione
4. Organo con funzione di controllo
5. Il coordinamento delle funzioni di controllo

SEZIONE III – FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

1. Istituzione delle funzioni aziendali di controllo
2. Programmazione e rendicontazione dell'attività di controllo
3. Requisiti specifici delle funzioni aziendali di controllo

SEZIONE IV – ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI AZIENDALI (OUTSOURCING)

1. Principi generali e requisiti particolari
2. Comunicazioni alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia
3. Esternalizzazione del trattamento del contante

SEZIONE V – IL RAF E IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NEI GRUPPI BANCARI

1. Il RAF nei gruppi bancari
2. Controlli interni di gruppo
3. Comunicazioni alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia

SEZIONE VI – IMPRESE DI RIFERIMENTO

SEZIONE VII – SUCCURSALI DI BANCHE COMUNITARIE E DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE AVENTI SEDE NEGLI STATI INDICATI NELL'ALLEGATO A DELLE DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

SEZIONE VIII – SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

SEZIONE IX – INFORMATIVA ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA O ALLA BANCA D'ITALIA

Allegato A – DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE DI RISCHIO

Allegato B – CONTROLLI SULLE SUCCURSALI ESTERE

Allegato C – IL RISK APPETITE FRAMEWORK

TITOLO IV – Capitolo 4

IL SISTEMA INFORMATIVO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – GOVERNO, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI DEL SISTEMA INFORMATIVO

1. Premessa
2. Compiti degli organi aziendali per i profili ICT
3. Organizzazione della funzione ICT
4. La funzione di controllo dei rischi ICT e di sicurezza
5. Internal audit

SEZIONE III – LA GESTIONE DEL RISCHIO ICT E DI SICUREZZA

SEZIONE IV – LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE E DELLE OPERAZIONI ICT

SEZIONE IV *BIS* – LA GESTIONE DEI PROGETTI E DEI CAMBIAMENTI ICT

SEZIONE V – IL SISTEMA DI GESTIONE DEI DATI

SEZIONE VI – L'ESTERNALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO E IL RICORSO A SOGGETTI TERZI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI ICT

1. Premessa
2. Accordi con i fornitori e altri requisiti
3. Il ricorso a soggetti terzi

SEZIONE VII – DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO

1. Sicurezza dei servizi di pagamento
2. Gestione del rapporto con gli utenti dei servizi di pagamento
3. Esenzione dall'obbligo di predisporre il meccanismo di emergenza di cui all'art. 33(4) del Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione europea

Allegato A – DOCUMENTI AZIENDALI PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEL SISTEMA INFORMATIVO

TITOLO IV – Capitolo 5

LA CONTINUITÀ OPERATIVA

1. Destinatari
2. Fonti normative
3. Banche soggette ai requisiti applicabili a tutti gli operatori (Allegato A, Sezione II)
4. Banche soggette ai requisiti particolari per i processi a rilevanza sistemica (Allegato A, Sezione III)

Allegato A – REQUISITI PER LA CONTINUITÀ OPERATIVA

TITOLO IV – Capitolo 6

GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – IL RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI

1. Premessa
2. Compiti degli organi aziendali
3. Soglia di tolleranza al rischio di liquidità

SEZIONE III – PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ

1. Premessa
2. Identificazione e misurazione del rischio
3. Prove di stress
4. Strumenti di attenuazione del rischio di liquidità
5. Rischio di liquidità derivante dall'operatività infra-giornaliera
6. *Contingency Funding and Recovery Plan*
7. Ulteriori aspetti connessi con la gestione del rischio di liquidità nei gruppi bancari

SEZIONE IV – SISTEMA DI PREZZI DI TRASFERIMENTO INTERNO DEI FONDI

SEZIONE V – SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Premessa
2. Sistemi di rilevazione e di verifica delle informazioni
3. I controlli di secondo livello: la funzione di controllo dei rischi (*risk management*) sulla liquidità
4. Revisione interna

SEZIONE VI – INFORMATIVA PUBBLICA

SEZIONE VII – SUCCURSALI DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE

SEZIONE VIII – INTERVENTI DI VIGILANZA

PARTE SECONDA - APPLICAZIONE IN ITALIA DEL CRR

Capitolo 1 - FONDI PROPRI

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Discrezionalità nazionali disciplinate dalla Raccomandazione BCE
2. Altre discrezionalità nazionali

SEZIONE IV - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Computabilità degli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1
2. Individuazione delle banche che si qualificano come cooperative ai sensi dell'art. 27, par. 1 CRR

SEZIONE V - COMUNICAZIONI ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA E ALLA BANCA D'ITALIA

1. Indici di mercato generali
2. Detenzione di indici di strumenti di capitale
3. Cessione in blocco di immobili ad uso prevalentemente funzionale

Capitolo 2 - REQUISITI PATRIMONIALI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative
2. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE III - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Perimetro e metodi di consolidamento
2. Norme organizzative

Capitolo 3 - RISCHIO DI CREDITO – METODO STANDARDIZZATO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Esposizioni infra-gruppo
2. Obbligazioni garantite
3. Esposizioni garantite da immobili. Innalzamento del fattore di ponderazione o applicazione di criteri di ammissibilità più restrittivi
4. *Default* di un debitore. Soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato
5. Discrezionalità nazionali disciplinate dall'Indirizzo BCE

SEZIONE IV - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Sistemi di tutela istituzionale
2. Definizione di default

Capitolo 4 - RISCHIO DI CREDITO – METODO IRB

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Esposizioni garantite da immobili. Innalzamento della LGD
2. Esposizioni in strumenti di capitale
3. Default di un debitore. Soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato
4. *Output floor*. Esposizioni garantite da immobili residenziali situati in Italia

SEZIONE IV - LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Organizzazione e sistema dei controlli
2. Il processo del *rating* nell'ambito del gruppo bancario
3. Condizioni per valutare i requisiti dell'esperienza precedente nell'uso dell'IRB
4. Sistemi informativi
5. Estensione progressiva dei metodi IRB
6. Quantificazione dei parametri di rischio
7. Criteri di classificazione dei finanziamenti specializzati
8. Istanza di autorizzazione all'utilizzo dell'IRB

SEZIONE V – ALTRE DISPOSIZIONI

Allegato A - SISTEMI INFORMATIVI

Allegato B - CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

Allegato C - DOCUMENTAZIONE PER I METODI IRB

Allegato D - SCHEDA MODELLO

Capitolo 5 - TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Capitolo 6 - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

1. Premessa

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE IV - LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Altre disposizioni

SEZIONE V - SIGNIFICATIVO TRASFERIMENTO DEL RISCHIO DI CREDITO

1. Requisiti generali
2. Requisiti specifici

SEZIONE VI – NOTIFICA DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

1. Ambito di applicazione
2. Notifiche alla Banca d'Italia
3. Operazioni di cartolarizzazione con soggetti non vigilati

Allegato A - MODULO INFORMATIVO SUL SIGNIFICATIVO TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

Allegato B - LETTERA DI CONFORMITÀ AI REQUISITI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 6 A 8 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402

Capitolo 7 - RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Capitolo 8 - RISCHIO OPERATIVO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Capitolo 9 - RISCHIO DI MERCATO E RISCHIO DI REGOLAMENTO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE IV – ALTRE DISPOSIZIONI

Capitolo 10 - GRANDI ESPOSIZIONI

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE IV - LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Gruppo di clienti connessi
2. Esposizioni connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari.

SEZIONE V - REGOLE ORGANIZZATIVE E PROVVEDIMENTI

1. Regole organizzative in materia di grandi esposizioni
2. Esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra
3. Provvedimenti della Banca centrale europea o della Banca d'Italia

Capitolo 11 - LIQUIDITÀ

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Discrezionalità nazionali disciplinate dalla Raccomandazione BCE
2. Discrezionalità nazionali disciplinate dall'Indirizzo BCE
3. Opzioni e discrezionalità esercitate in circostanze eccezionali o a sostegno della politica monetaria

Capitolo 12 – COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III – ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Discrezionalità nazionali disciplinate dalla Raccomandazione BCE
2. Opzioni e discrezionalità esercitate in circostanze eccezionali o a sostegno della politica monetaria

Capitolo 13 - INFORMATIVA AL PUBBLICO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Obblighi di informativa ai sensi della Parte Otto del CRR: criteri generali
2. Informativa sulle attività impegnate e non impegnate
3. Informativa relativa al coefficiente di copertura della liquidità
4. Informativa relativa alle disposizioni transitorie per l'attenuazione dell'impatto dell'IFRS 9 sui fondi propri
5. Informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di correzione

Capitolo 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI FONDI PROPRI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Requisiti di fondi propri (art. 465 CRR)
2. Perdite non realizzate misurate al valore equo (art. 467 CRR)

3. Profitti non realizzati misurati al valore equo (art. 468 CRR)
4. Profitti e perdite su derivati passivi valutati al valore equo derivanti da variazioni del proprio merito di credito (art. 468, par. 4 CRR)
5. Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 ed esenzioni (articoli da 469 a 473 CRR)
6. Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1 (artt. 474 e 475 CRR)
7. Deduzioni dagli elementi di classe 2 (artt. 476 e 477 CRR)
8. Interessi di minoranza; strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 emessi da filiazioni (artt. 479 e 480 CRR)
9. Filtri e deduzioni aggiuntivi (art. 481 CRR)
10. Limiti al *grandfathering* degli elementi del capitale primario di classe 1, degli elementi aggiuntivi di classe 1 e degli elementi di classe 2 (articoli da 484 a 488)

Allegato A - FILTRI NAZIONALI

PARTE TERZA - ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE

Capitolo 1 - PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - LIMITE GENERALE AGLI INVESTIMENTI IN PARTECIPAZIONI E IN IMMOBILI

1. Limite generale
2. Modalità di calcolo

SEZIONE III - LIMITI DELLE PARTECIPAZIONI DETENIBILI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

1. Casi di superamento dei limiti

SEZIONE IV - PARTECIPAZIONI ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO E GARANZIA, IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA E PER RECUPERO CREDITI

1. Attività di collocamento e garanzia
2. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria
3. Partecipazioni acquisite per recupero crediti

SEZIONE V - PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IN IMPRESE FINANZIARIE, IN IMPRESE ASSICURATIVE E IN IMPRESE STRUMENTALI

1. Autorizzazioni

2. Criteri di autorizzazione
3. Procedimento e comunicazioni

SEZIONE VI - INVESTIMENTI INDIRETTI IN EQUITY

1. Premessa
2. Definizioni e criteri di classificazione degli investimenti
3. Politiche aziendali
4. Trattamento prudenziale

SEZIONE VII - REGOLE ORGANIZZATIVE E DI GOVERNO SOCIETARIO

SEZIONE VIII - BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E BANCHE DI GARANZIA COLLETTIVA

SEZIONE IX - COMUNICAZIONI

Allegato A - PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE – PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI DI NATURA FINANZIARIA E IN IMPRESE STRUMENTALI

Capitolo 2 - COMUNICAZIONI ALLA BANCA D' ITALIA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II - COMUNICAZIONI

1. Comunicazioni dell'organo con funzione di controllo
2. Comunicazioni dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti
3. Comunicazioni relative ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti

Capitolo 3 - OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – AUTORIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

1. Disposizioni di carattere generale
2. Programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite
3. Procedura autorizzativa
4. Revoca dell'autorizzazione

SEZIONE III – REQUISITI DELLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE E MARCHIO

1. Attivi idonei
2. Requisiti di copertura
3. Requisito per la riserva di liquidità
4. Marchio
5. Trattamento prudenziale del finanziamento subordinato alla società cessionaria

SEZIONE IV – RESPONSABILITA' E CONTROLLI

1. Governo e gestione dei rischi derivanti dalla partecipazione a programmi di emissione
2. Società di controllo dell'aggregato di copertura

SEZIONE V – OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO

1. Obblighi di informativa

SEZIONE VI – VIGILANZA SULL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

1. Premessa
2. Vigilanza informativa
3. Vigilanza ispettiva
4. Interventi

SEZIONE VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Premessa
2. Comunicazioni alla Banca d'Italia

Allegato A - SCHEMA DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA E CONTENUTO DELL'ATTESTAZIONE

Capitolo 4 - BANCHE IN FORMA COOPERATIVA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – VALORE DELL'ATTIVO DELLE BANCHE POPOLARI

1. Criteri e modalità di determinazione del valore dell'attivo

SEZIONE III – RIMBORSO DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE

1. Limiti al rimborso di strumenti di capitale

SEZIONE IV – ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Discrezionalità nazionali disciplinate dalla Raccomandazione BCE

Allegato A – PROSPETTO IDENTIFICATIVO DELL'ATTIVO INDIVIDUALE E CONSOLIDATO

Capitolo 5- BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – STRUTTURA

1. Denominazione
2. Forma giuridica e azioni
3. Soci
4. Competenza territoriale
5. Modifiche statutarie e trasformazioni

SEZIONE III – OPERATIVITÀ

1. Operatività prevalente a favore dei soci
2. Operatività con non soci e fuori della zona di competenza territoriale
3. Attività esercitabili
4. Partecipazioni

SEZIONE IV – DESTINAZIONE DEGLI UTILI E RISTORNI

SEZIONE V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capitolo 6 – GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – COMPOSIZIONE DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO E REQUISITI DELLA CAPOGRUPPO

1. Composizione del gruppo bancario cooperativo
2. Capogruppo
3. Società del gruppo
4. Sottogruppi territoriali
5. Gruppo provinciale

SEZIONE III – CONTRATTO DI COESIONE E GARANZIA IN SOLIDO

1. Contenuto minimo del contratto di coesione
2. Caratteristiche della garanzia
3. Criteri e condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo

SEZIONE IV – STATUTI

1. Statuto della capogruppo
2. Statuto delle banche affiliate
3. Gruppi provinciali

SEZIONE V – COSTITUZIONE DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

1. Accertamento dei requisiti per la costituzione del gruppo
2. Adempimenti successivi
3. Prima applicazione

Capitolo 7 - VIGILANZA INFORMATIVA SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – SEGNALAZIONI

1. Matrice dei conti
2. Segnalazioni prudenziali
3. Segnalazioni statistiche su base consolidata
4. Centrale dei Rischi
5. Perdite sulle posizioni in *default*
6. Organi sociali
7. Sistemi di remunerazione
8. Archivio elettronico delle partecipazioni
9. Rilevazione analitica dei tassi di interesse

SEZIONE III –BILANCIO DELL'IMPRESA E BILANCIO CONSOLIDATO

Capitolo 8 - VIGILANZA ISPETTIVA

SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

1. Svolgimento degli accertamenti
2. Comunicazione degli esiti ispettivi

Capitolo 9 – CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI SOCIETÀ VEICOLO PER LA
CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina

SEZIONE II - OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI

1. Mantenimento di un significativo interesse economico
2. Criteri di selezione dei prenditori
3. Informativa agli investitori
4. Controlli del *servicer*

Capitolo 10 – INVESTIMENTI IN IMMOBILI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – DISCIPLINA PRUDENZIALE

1. Immobili acquisibili
2. Regole organizzative e di governo societario
3. Limite agli investimenti immobiliari e casi di superamento
4. Provvedimenti

SEZIONE III – SOCIETÀ IMMOBILIARI SPECIALIZZATE

1. Orientamenti applicabili in materia di società immobiliari

Capitolo 11 – ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI
COLLEGATI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO

1. Limiti prudenziali
2. Modalità di calcolo
3. Casi di superamento
4. Banche di credito cooperativo e banche di garanzia collettiva

SEZIONE III – PROCEDURE DELIBERATIVE

1. Premessa e criteri generali
2. Iter di definizione delle procedure
3. Le procedure per il compimento di operazioni con soggetti collegati

SEZIONE IV – CONTROLLI

1. Controlli interni e responsabilità degli organi aziendali

SEZIONE IV – CONTROLLI

SEZIONE V – COMUNICAZIONI E INTERVENTI

1. Segnalazioni di vigilanza
2. Censimento dei soggetti collegati
3. Provvedimenti della Banca d'Italia

ALLEGATO A – LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI

ALLEGATO B – METODOLOGIE DI CALCOLO PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE "OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA"

Capitolo 12 – MISURE BASATE SULLE CARATTERISTICHE DEI CLIENTI O DEI FINANZIAMENTI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – MISURE MACROPRUDENZIALI BASATE SULLE CARATTERISTICHE DEI CLIENTI E DEI FINANZIAMENTI

1. Caratteristiche delle misure
2. Criteri per l'attivazione delle misure
3. Notifica al CERS e richiesta di riconoscimento delle misure borrower-based da parte di altri Stati comunitari
4. Riconoscimento delle misure borrower-based adottate da altri Stati comunitari

Capitolo 13 – ASSEGNI CIRCOLARI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – ASSEGNI CIRCOLARI

1. Autorizzazione all'emissione
2. Cauzione
3. Mandati di corrispondenza

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI PER INTERMEDIARI PARTICOLARI

Capitolo 1 - BANCOPOSTA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER IL BANCOPOSTA

1. Attività di bancoposta
2. La separazione contabile
3. La separazione patrimoniale
4. La separazione organizzativa, il governo societario e le remunerazioni
5. Sistema dei controlli interni e affidamento di funzioni a Poste
6. Succursali e attività fuori sede
7. Prestazione dei servizi senza stabilimento all'estero
8. Modifiche del Patrimonio Bancoposta

SEZIONE III - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI

1. Premessa
2. Disposizioni applicabili

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Sigle e abbreviazioni

SIGLE E ABBREVIAZIONI

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Sigle e abbreviazioni

SIGLE E ABBREVIAZIONI

MVU	Meccanismo di vigilanza unico
RMVU	Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi
RQMVU	Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17)
CRR	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e successive modifiche e integrazioni
CRD	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, e successive modifiche e integrazioni
BRRD	Direttiva 2014/59/UE del parlamento europeo e del consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio
TUB	D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico bancario)
TUF	D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico della finanza)
CERS	Comitato europeo per il rischio sistemico (Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico)
ABE	Autorità bancaria europea (Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione)
AESFEM	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Sigle e abbreviazioni

	(Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione)
CONSOB	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Definizioni

DEFINIZIONI

DEFINIZIONI

Nella presente Circolare sono utilizzate le definizioni stabilite:

- nell'art. 2 RMVU,
- nell'art. 2 RQMVU,
- nell'art. 4 CRR,
- nell'art. 1 TUB,
- nell'art. 1 TUF.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- *Basilea 3* per il documento [Schema internazionale di regolamentazione per le banche](#) (emanato nel dicembre 2010 ed aggiornato nel giugno 2011) del [Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria](#);
- *Basilea 2* per il documento [Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali – Nuovo schema di regolamentazione](#) (versione integrale emanata nel giugno 2006) del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria;
- *Stati membri dello Spazio economico europeo*, per Islanda, Liechtenstein e Norvegia;
- *Circolare n. 115* per la Circolare della Banca d'Italia n. 115 del 7 agosto 1990 [Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata](#), e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 139* per la Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 [Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi](#), e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 154* per la Circolare della Banca d'Italia n. 154 del 22 novembre 1991 [Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi](#) e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 229* per la Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 [Istruzioni di Vigilanza per le banche](#), e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 251* per la Circolare della Banca d'Italia n. 251 del 17 luglio 2003 [Rilevazione analitica dei tassi d'interesse. Istruzioni per le banche segnalanti](#) e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 262* per la Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 [Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione](#), e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 263* per la Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 [Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche](#), e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 269* per la Circolare della Banca d'Italia n. 269 del 7 maggio 2008 [Guida per l'attività di vigilanza](#), e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 272* per la Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 [Matrice dei conti](#), e successivi aggiornamenti;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Definizioni

- *Circolare n. 284* per la Circolare della Banca d'Italia n. 284 del 18 giugno 2013 [Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default](#) e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 286* per la Circolare della Banca d'Italia n. 286 del 17 dicembre 2013, [Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali dei soggetti vigilati](#) e successivi aggiornamenti;
- *Regolamento del 21 luglio 2021* per il regolamento [recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali](#) di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
- *Disposizioni del 7 giugno 2011* [recanti le istruzioni per la nuova segnalazione sugli organi sociali \(Or.So.\)](#);
- *Comunicazione del 28 giugno 2012* per la Comunicazione relativa a [Revisione dell'archivio APE: proroga dello schema segnaletico e avvio della consultazione pubblica sul nuovo schema](#);
- *Comunicazione del 1 dicembre 2022* per la Comunicazione relativa a [Sistemi di remunerazione - Raccolta di dati presso banche e SIM](#).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Meccanismo di vigilanza unico e procedimenti amministrativi

MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

In relazione all'avvio del Meccanismo di vigilanza unico, dal 4 novembre 2014 l'esercizio delle funzioni di vigilanza va riferito alla Banca d'Italia o alla Banca centrale europea in base alla ripartizione dei compiti stabilita nell'RMVU e successivamente dettagliata nel RQMVU, direttamente applicabile in Italia.

Nella presente Circolare, i riferimenti alla Banca d'Italia contenuti nelle Parti Prima e Seconda – che, come detto nella Premessa, contengono le disposizioni di recepimento della CRD e di attuazione del CRR e rappresentano il quadro normativo del Meccanismo di vigilanza unico – sono stati quindi sostituiti con riferimenti alla Banca centrale europea e/o alla Banca d'Italia, a seconda dei casi e in coerenza con quanto stabilito dall'RMVU e dall'RQMVU.

Nella disciplina dei gruppi bancari e delle riserve di capitale diverse dalla riserva di conservazione del capitale (rispettivamente: Parte Prima, Tit. I, Cap. 2 e Parte Prima, Tit. II, Cap. 1), è stato mantenuto il riferimento alla Banca d'Italia, che esercita i poteri ivi previsti in conformità del vigente diritto nazionale nonché della normativa di recepimento della CRD e delle altre direttive rilevanti; si ricorda che tali poteri possono essere esercitati anche su richiesta della Banca centrale europea qualora questa lo richieda per assolvere i compiti a essa attribuiti dall'RMVU e in quanto tali poteri non siano a essa attribuiti direttamente dall'RMVU.

Le modifiche sopra illustrate hanno carattere esclusivamente ricognitivo, e sono state effettuate a soli fini di chiarezza. Resta quindi in ogni caso fermo quanto previsto dall'RMVU, dall'RQMVU e da eventuali ulteriori atti della Banca centrale europea anche per quanto riguarda lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, ai quali il Regolamento del 21 luglio 2021, come successivamente modificato e integrato, si applica in quanto compatibile.

Nella presente Circolare, ciascun Capitolo riporta l'elenco dei procedimenti amministrativi ad esso relativi.

Le banche individuano le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi censiti nel Regolamento del 21 luglio 2021 (Banca centrale europea o strutture centrali o territoriali della Banca d'Italia) applicando i criteri stabiliti nel paragrafo 1 del Provvedimento del 21 gennaio 2014 e successive modificazioni e integrazioni.

Per esigenze di chiarezza e certezza che potrebbero essere determinate dalla successione delle norme nel tempo, appare utile precisare che:

- per il procedimento di *adozione di provvedimenti specifici nei confronti di categorie di banche con rischi simili* (Parte Prima, Tit. III, Cap. 1) l'unità organizzativa responsabile è quella che esercita la vigilanza sul soggetto interessato o, in alternativa alla Filiale della Banca d'Italia, il Servizio Coordinamento e rapporti con l'esterno;
- l'unità organizzativa responsabile dei procedimenti della Parte Seconda è quella che esercita la vigilanza sul soggetto interessato fatta eccezione per il procedimento di *riconoscimento e revoca del riconoscimento di un sistema istituzionale ai fini della deroga all'applicazione dei requisiti di cui all'art. 113, par. 1 CRR alle esposizioni tra le banche aderenti* (art. 113, par. 7 CRR; termine: 180 giorni), per il quale le unità organizzative responsabili sono il Servizio Supervisione bancaria 1, il Servizio Supervisione bancaria 2, il Servizio Supervisione intermediari finanziari, il Servizio Coordinamento e rapporti con l'esterno;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Meccanismo di vigilanza unico e procedimenti amministrativi

- l'unità organizzativa responsabile dei procedimenti di *autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie, imprese assicurative e imprese strumentali* e di *divieto dell'acquisizione ovvero ordine di dismissione di una partecipazione* (per entrambi: Parte Terza, Cap. 1, Sez. V, par. 3; termine: 120 giorni) è quella che esercita la vigilanza sul soggetto interessato;
- l'unità organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi di Bancoposta (Parte Quarta, Cap. 1) è il Servizio Supervisione bancaria 2.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi

**AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SISTEMI INTERNI DI
MISURAZIONE DEI RISCHI**

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi

Sezione I – Fonti normative

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SISTEMI INTERNI

DI MISURAZIONE DEI RISCHI

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU;
- dal CRR, in particolare dalla Parte Tre, Tit. II, Capi 1 e 3 (rischio di credito – metodo basato sui *rating* interni), dalla Parte Tre, Tit. II, Capo 6 (rischio di controparte), dalla Parte Tre, Tit. III (rischio operativo), dalla Parte Tre, Tit. IV (rischio di mercato), dalla Parte Tre, Tit. V (rischio di regolamento) e dalla Parte Tre, Tit. VI (rischio di aggiustamento della valutazione del credito).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi

Sezione II – Procedimenti amministrativi

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione e revoca dell'autorizzazione per i gruppi bancari e le banche non controllati da un'impresa madre europea all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, di controparte, , di mercato, di regolamento, (artt. 143, 283, 363, CRR; termine: sei mesi).*

SEZIONE III

PROCEDURE AUTORIZZATIVE

1. Premessa

In armonia con le disposizioni che regolano l'MVU, la Banca d'Italia autorizza l'utilizzo dei sistemi interni predisposti dalle banche meno significative per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, subordinatamente al rispetto dei requisiti organizzativi e quantitativi previsti per ciascuno dei suddetti sistemi ai sensi del CRR.

Il provvedimento di autorizzazione ha valenza esclusivamente prudenziale, non implicando, nell'oggetto o nella finalità, una più generale valutazione sul merito delle scelte imprenditoriali, delle quali restano responsabili gli organi aziendali.

Riguardo alle caratteristiche del procedimento amministrativo, si fa rinvio, per quanto di seguito non disciplinato, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e ai relativi regolamenti di attuazione.

2. Procedura autorizzativa

2.1 Presentazione della domanda.

La domanda di autorizzazione è presentata alla Banca d'Italia dalla banca italiana o dalla capogruppo meno significative quando non siano controllate da un'impresa madre europea.

Nel caso di gruppi articolati su base internazionale, l'estensione ad una componente estera del gruppo di sistemi già autorizzati in un diverso Stato comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione, al fine di assicurare il coinvolgimento dell'autorità di vigilanza della controllata estera nel relativo procedimento. L'estensione ad altre classi o sottoclassi di esposizioni di nuovi sistemi non esaminati durante la procedura di autorizzazione iniziale è, invece, subordinata a una nuova autorizzazione della Banca d'Italia.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione indicata nei capitoli relativi a ciascun tipo di rischio. La Banca d'Italia può richiedere ogni altra informazione o documentazione ritenuta utile ad una compiuta valutazione dell'istanza.

In considerazione dell'elevata complessità e del rilevante impatto organizzativo dei sistemi interni, le banche meno significative possono sottoporre alla Banca d'Italia, prima dell'inoltro formale della domanda, i progetti e la relativa documentazione. La presentazione preliminare dei progetti non determina l'avvio del procedimento amministrativo.

2.2 Istruttoria della Banca d'Italia

Il procedimento autorizzativo si conclude entro il termine di sei mesi dal momento della ricezione da parte della Banca d'Italia dell'istanza di autorizzazione completa di tutta la documentazione.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi

Sezione III – Procedure autorizzative

Gli aspetti di rilievo relativi al progetto possono essere approfonditi con gli esponenti aziendali, anche mediante verifiche in loco.

2.3 Decisione e comunicazione del provvedimento

La Banca d'Italia decide con provvedimento espresso e motivato da comunicarsi al soggetto istante.

L'autorizzazione può essere accompagnata da specifiche prescrizioni, anche con riguardo alla misura del requisito patrimoniale, in relazione a determinati aspetti del sistema non pienamente coerenti con la complessità operativa e con il profilo di rischio del soggetto richiedente, sempreché non risultino inficiate la validità e l'affidabilità complessiva del sistema.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

AMBITO DI APPLICAZIONE

AMBITO DI APPLICAZIONE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'individuazione dei soggetti destinatari dei diversi istituti prudenziali è una condizione preliminare per assicurare la corretta ottemperanza alle disposizioni da parte degli intermediari.

Nel presente Capitolo sono riepilogati i destinatari delle disposizioni contenute nelle Parti Prima, Terza e Quarta della presente Circolare; l'ambito di applicazione della Parte Seconda è invece determinato dalle apposite norme del CRR.

Si fa comunque rinvio ai singoli Capitoli per gli aspetti più specifici concernenti i destinatari della disciplina in essi rispettivamente trattata.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU;
- dalle seguenti disposizioni del TUB:
 - art. 51, co. 1 che impone alle banche di inviare alla Banca d'Italia, con modalità e in termini prestabiliti, le segnalazioni periodiche, i bilanci nonché ogni altro dato e documento richiesto;
 - art. 53, co. 1, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni, i sistemi di remunerazione e di incentivazione e l'informativa da rendere al pubblico su tali materie;
 - art. 53-bis, co. 1, lett. d) che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate al co. 1 dell'art. 53;
 - art. 54, in base al quale la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari;
 - art. 55, il quale prevede che la Banca d'Italia eserciti controlli sulle succursali di banche comunitarie nel territorio della Repubblica, con le modalità da essa stabilite;
 - art. 59, il quale definisce le nozioni di "controllo", "società finanziarie", "società di partecipazione finanziaria", "società di partecipazione finanziaria mista" e "società strumentali" ai fini dell'applicazione della vigilanza su base consolidata;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

Sezione I – Disposizioni a carattere generale

- art. 60, che definisce la composizione del gruppo bancario;
- art. 60-*bis*, che disciplina l'autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e le condizioni per l'esenzione dal ruolo di capogruppo;
- art. 61, che definisce il ruolo della capogruppo di un gruppo bancario;
- art. 65, che individua i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata;
- art. 66, co. 1, ai sensi del quale la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, richiede la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati nonché ogni altra informazione utile;
- art. 67, co. 1 il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni, i sistemi di remunerazione e di incentivazione e l'informativa da rendere al pubblico su tali materie;
- art. 67, co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
- art. 67-*ter*, co. 1, lett. d), il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario e riguardare anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; per le società di partecipazione finanziaria capogruppo o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, la sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche controllate, il trasferimento a favore dei loro soci delle partecipazioni detenute nelle banche controllate, l'alienazione, in tutto in parte, delle partecipazioni detenute in società bancarie e finanziarie; la designazione temporanea di un'altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o banca del gruppo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'art. 61;
- art. 68, co.1, il quale dispone, tra l'altro, che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, possa effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'art. 65 e presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali;
- art. 69.1, il quale disciplina l'autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo;
- art. 69.2, il quale disciplina l'autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti alla vigilanza su

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

Sezione I – Disposizioni a carattere generale

base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea.

- dal CRR, in particolare dall'art. 1;
 - dal Regolamento Delegato 676/2022 della Commissione del 3 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi di cui all'articolo 18, paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 8, di detto regolamento;
- e inoltre:
- dalla deliberazione del CICR del 2 agosto 1996 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004;
 - dalla deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 276;
 - dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Nella presente disciplina vengono inoltre in rilievo:

- la CRD;
- i documenti Basilea 2 e Basilea 3;
- Il Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea del 14 marzo 2016 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione, nonché le successive modificazioni e integrazioni;
- la Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione, di marzo 2016, e successive modifiche e integrazioni ("Guida BCE");
- l'Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea del 4 aprile 2017 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi, nonché le successive modificazioni e integrazioni;
- la Raccomandazione della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi, nonché le successive modificazioni e integrazioni (1) ("Raccomandazione BCE").

3. Definizioni

Nella presente disciplina vengono in rilievo le seguenti definizioni poste nel CRR:

- "ente" (art. 4, par. 1, punto 3);
- "partecipazione" (art. 4, par. 1, punto 35);

(1) Si fa in particolare riferimento alla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 marzo 2022 e alla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 luglio 2025, che modificano la raccomandazione BCE/2017/10 relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

Sezione I – Disposizioni a carattere generale

- *"società strumentale"* (art. 4, par. 1, punto 18);
- *"società di partecipazione finanziaria"* (art. 4, par. 1, punto 20);
- *"società finanziaria"* (art. 4, par. 1, punto 26);
- *"società di partecipazione finanziaria madre nell'UE"* (art. 4, par. 1, punto 31);
- *"società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE"* (art. 4, par. 1, punto 33).

Vengono inoltre in rilievo le seguenti definizioni del TUB:

- *"società di partecipazione finanziaria mista"* (art. 59, co. 1, lett. b-bis);
- *"capogruppo"* (art. 61);
- *"gruppo bancario"* (art. 60).
- *"componenti del gruppo sub-consolidanti"*, le banche italiane e le società finanziarie appartenenti a gruppi bancari, diverse dalla capogruppo, che controllano, o detengono una partecipazione, in enti o società finanziarie aventi sede in uno Stato extracomunitario.

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *imposizione alle banche o alle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista dell'applicazione delle disposizioni previste dalle Parti Due, Tre, Quattro, Sei, Sette, Sette-bis e Otto del CRR, nonché delle disposizioni di recepimento del Titolo VII della CRD su base sub-consolidata* (art. 11, par. 6 CRR; termine: 90 giorni);
- *autorizzazione ad effettuare la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002* (art. 24, par. 2 CRR; termine: 90 giorni).

SEZIONE II

DISCIPLINA SU BASE INDIVIDUALE

1. Banche italiane

Le banche italiane rispettano, su base individuale, le disposizioni della presente Circolare riguardanti i seguenti profili:

- a. riserve di capitale (Parte Prima, Tit. II, Cap. 1);
- b. processo di controllo prudenziale (Parte Prima, Tit. III, Cap. 1, Sez. II), fatta eccezione per le banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario (1), per le banche italiane non appartenenti a un gruppo bancario, se soggette a requisiti su base consolidata ai sensi della Parte Uno, Titolo II, CRR e per le imprese di riferimento;
- c. informativa al pubblico Stato per Stato (Parte Prima, Tit. III, Cap. 2), fatta eccezione per le banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario (2) e per le imprese di riferimento;
- d. politiche e prassi di remunerazioni e incentivazione (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 2);
- e. il sistema dei controlli interni (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3);
- f. il sistema informativo (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 4);
- g. la continuità operativa (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 5);
- h. governo e gestione del rischio di liquidità (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 6); i) partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Parte Terza, Cap. 1), fatta eccezione per le banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario (3) e per le imprese di riferimento;
- i. obbligazioni bancarie garantite (Parte Terza, Cap. 3);
- j. vigilanza informativa (Parte Terza, Cap. 7);
- k. vigilanza ispettiva (Parte Terza, Cap. 8);
- l. concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999 (Parte Terza, Cap. 9).

2. Succursali in Italia di banche extracomunitarie

Le banche extracomunitarie sono sottoposte, su base individuale, alle disposizioni indicate alla Parte Prima, Tit. I, Cap. 7).

Le succursali in Italia di banche extracomunitarie non aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A al presente Capitolo rispettano, su base individuale, anche le disposizioni del CRR e della Parte Seconda della presente Circolare; in materia di grandi esposizioni, il limite

(1) Le disposizioni si applicano, tuttavia, alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 19 CRR.

(2) Le disposizioni si applicano, tuttavia, alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 19 CRR.

(3) Le disposizioni si applicano, tuttavia, alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 19 CRR.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

Sezione II – Disciplina prudenziale su base individuale

alle esposizioni verso un singolo cliente o gruppo di clienti connessi è tuttavia pari al capitale ammissibile della succursale (4).

3. Succursali in Italia di banche aventi sede in uno Stato dell'Unione europea

Le banche comunitarie e le società finanziarie aventi sede in uno Stato dell'Unione europea sono sottoposte, su base individuale, alle disposizioni indicate alla Parte Prima, Tit. I, Cap. 3 (5).

(4) Il limite individuale si applica, di conseguenza, anche al complesso dei rapporti che le succursali italiane di banche extracomunitarie hanno con la casa madre, con le sue filiali e con le società da questa controllate.

(5) Gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo sono, a questi fini, equiparati agli Stati membri dell'Unione europea.

SEZIONE III

DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE CONSOLIDATA

1. Capogruppo di gruppi bancari

Oltre ai requisiti per esse previsti su base individuale, le capogruppo di gruppi bancari rispettano, su base consolidata, le disposizioni della presente Circolare riguardanti i seguenti profili:

- a. riserve di capitale (Parte Prima, Tit. II, Cap. 1);
- b. processo di controllo prudenziale (Parte Prima, Tit. III, Cap. 1, Sez. II); le medesime disposizioni si applicano anche alle banche italiane non appartenenti a un gruppo bancario, se soggette a requisiti su base consolidata ai sensi della Parte Uno, Titolo II, CRR;
- c. informativa al pubblico Stato per Stato (Parte Prima, Tit. III, Cap. 2);
- d. politiche e prassi di remunerazioni e incentivazione (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 2);
- e. il sistema dei controlli interni (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3);
- f. il sistema informativo (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 4);
- g. la continuità operativa (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 5);
- h. governo e gestione del rischio di liquidità (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 6);
- i. partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Parte Terza, Cap. 1);
- j. comunicazioni alla Banca d'Italia (Parte Terza, Cap. 2);
- k. obbligazioni bancarie garantite (Parte Terza, Cap. 3);
- l. vigilanza informativa (Parte Terza, Cap. 7);
- m. vigilanza ispettiva (Parte Terza, Cap. 8);
- n. concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999 (Parte Terza, Cap. 9).

I requisiti sopra elencati si applicano, su base consolidata, alle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia possono applicare su base consolidata le disposizioni suelencate anche nei confronti di società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario oppure la singola banca.

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

Sezione III – Disciplina prudenziale su base consolidata

2. Componenti del gruppo sub-consolidanti

Oltre ai requisiti per esse previsti su base individuale, le componenti del gruppo sub-consolidanti rispettano, su base consolidata, le disposizioni della presente Circolare riguardanti i seguenti profili:

- a. riserve di capitale (Parte Prima, Tit. II, Cap. 1);
- b. processo di controllo prudenziale (Parte Prima, Tit. III, Cap. 1, Sez. II);
- c. governo e gestione del rischio di liquidità (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 6);
- d. partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Parte Terza, Cap. 1).

SEZIONE IV

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Autorizzazione all'attività bancaria (Parte Prima, Tit. I, Cap. 1)

Le disposizioni si applicano alle società già esistenti o appositamente costituite che, al fine di esercitare l'attività bancaria, richiedano l'autorizzazione di cui all'art. 14 TUB.

2. Gruppi bancari (Parte Prima, Tit. I, Cap. 2)

Le disposizioni si applicano alle banche italiane, alle capogruppo di gruppi bancari, nonché alle società bancarie e finanziarie componenti il gruppo bancario.

3. Albo delle banche e dei gruppi bancari (Parte Prima, Tit. I, Cap. 4)

Le disposizioni si applicano alle banche italiane, alle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie, alle società capogruppo di gruppi bancari.

4. Succursali estere di banche e società finanziarie italiane (Parte Prima, Tit. I, Cap. 5)

Le disposizioni si applicano alle banche italiane, alle capogruppo di gruppi bancari, alle società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, co. 1 del TUB.

5. Prestazione di servizi all'estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane (Parte Prima, Tit. I, Cap. 6)

Le disposizioni si applicano alle banche italiane, alle capogruppo di gruppi bancari, alle società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, co. 1 del TUB.

6. Governo societario (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 1)

Le disposizioni si applicano alle banche italiane e alle capogruppo di gruppi bancari.

7. Comunicazioni alla Banca d'Italia (Parte Terza, Cap. 2)

Oltre a quanto richiamato nelle Sez. II e III, le disposizioni si applicano anche ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti e ai soggetti che esercitano i compiti dell'organo con funzioni di controllo presso le società che controllano banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 TUB.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

Sezione IV – Altre disposizioni

8. Banche in forma cooperativa (Parte Terza, Cap. 4)

Le disposizioni si applicano alle banche costituite in forma cooperativa.

9. Bancoposta (Parte Quarta, Cap. 1)

Le disposizioni si applicano a Poste Italiane S.p.A.

SEZIONE V

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Discrezionalità nazionali disciplinate dalla Raccomandazione BCE

Per quanto non diversamente specificato dalla presente Sezione, in relazione alle discrezionalità nazionali di cui alla Parte Uno del CRR, le banche meno significative si attengono a quanto previsto dalla Guida BCE (1), nei limiti di quanto richiamato dalla sezione “Vigilanza consolidata e deroghe all’applicazione dei requisiti prudenziali” dell’Allegato della Raccomandazione BCE (2).

Con riferimento alle discrezionalità nazionali di seguito indicate, le banche meno significative trasmettono alla Banca d’Italia:

- in relazione alla discrezionalità nazionale prevista dall’art. 18, par. 7 del CRR, la documentazione indicata nella Guida BCE, Sezione II, Capitolo 1, paragrafo 12;
- in relazione alla discrezionalità nazionale prevista dall’art. 24, par. 2 del CRR, la documentazione indicata nella Guida BCE, Sezione II, Capitolo 1, paragrafo 15.

Per quanto non diversamente specificato dalla presente Sezione, ai fini dell’esercizio delle discrezionalità nazionali previste dalla Parte Uno del CRR, la Banca d’Italia tiene conto dei criteri indicati dalla Guida BCE, nei limiti di quanto richiamato dalla sezione “Vigilanza consolidata e deroghe all’applicazione dei requisiti prudenziali” dell’Allegato della Raccomandazione BCE. In relazione alle discrezionalità nazionali previste dagli articoli 4, par. 1, punto 20, e 19, par. 2 del CRR, nei casi rientranti nella propria competenza, la Banca d’Italia assume la decisione nell’ambito del procedimento amministrativo di “Modifica della composizione del gruppo rispetto a quella comunicata dalla capogruppo”; in tali casi resta comunque fermo l’esercizio della vigilanza su base consolidata (3).

Per le discrezionalità nazionali previste dagli artt. 8, par. 1 e 2, e 10, par. 1 e 2 del CRR, le banche meno significative applicano quanto previsto dalla Parte Seconda, Capitolo 11, Sezione III e Capitolo 1, Sezione III, rispettivamente.

2. Altre discrezionalità nazionali

La deroga all’applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale ai sensi dell’art. 7 CRR non è consentita.

Il metodo del consolidamento individuale disciplinato all’art. 9 CRR non è suscettibile di applicazione in Italia.

(1) Cfr. Guida della Banca centrale europea del 24 marzo 2016 sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione, e successive modifiche e integrazioni.

(2) Cfr. Raccomandazione della Banca Centrale Europea 2017/10 relativa a specifiche comuni per l’esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi, come modificata dalla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 marzo 2022 e dalla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 luglio 2025.

(3) Cfr. Parte Prima, Tit. I, Cap. 2; Titolo III, Sez. II TUB.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

Sezione V - Esercizio delle discrezionalità nazionali

La Banca d'Italia può richiedere alle banche o alle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista di rispettare quanto previsto dalle Parti Due, Tre, Quattro, Sei, Sette, Sette-*bis* e Otto del CRR, nonché dal Titolo VII della CRD su base sub-consolidata, previa verifica delle condizioni previste dall'art. 11, par. 6 CRR e sulla base di una valutazione caso per caso.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

Sezione V - Esercizio delle discrezionalità nazionali

Allegato A

Canada,

Giappone,

Svizzera,

Stati Uniti d'America.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

PARTE SECONDA

APPLICAZIONE IN ITALIA DEL CRR

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo I – Fondi propri

PARTE SECONDA

Capitolo 1

FONDI PROPRI

Capitolo 1

FONDI PROPRI

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dall’RMVU;
- dall’RQMVU;
- dal CRR, in particolare dalla Parte Due, Titoli I e II;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per:
 - specificare il significato di “prevedibile” nell’individuazione degli oneri e dei dividendi prevedibili da dedurre dagli utili di periodo o di fine esercizio (art. 26, par. 4 CRR);
 - specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuta ai sensi della legislazione nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuta una società mutua o cooperativa, un ente di risparmio o un ente analogo ai fini della Parte Due CRR (art. 27, par. 2 CRR);
 - specificare: a) le forme e la natura del finanziamento indiretto degli strumenti di fondi propri; b) se e quando le distribuzioni multiple graverebbero in modo sproporzionato sui fondi propri; c) il significato di “distribuzioni preferenziali” (art. 28, par. 5 CRR);
 - specificare – in materia di strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi – la natura delle limitazioni al rimborso che si rendono necessarie quando la normativa nazionale applicabile vieta alla banca di rimborsare gli strumenti patrimoniali (art. 29, par. 6 CRR);
 - specificare il concetto di “*gain on sale*” (art. 32, par. 2 CRR);
 - precisare cosa costituisce stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni e il valore delle attività della banca (art. 33, par. 4 CRR);
 - specificare l’applicazione delle deduzioni previste dall’art. 36, par. 1, lettere (a), (c), (e), (f), (h), (i) e (l), dall’art. 56, par. 1, lettere (a), (c), (d) e (f) e dall’art. 66, par. 1, lettere (a), (c) e (d) CRR (art. 36, par. 2 CRR);
 - specificare i tipi di strumenti di capitale degli enti finanziari e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di Stati extracomunitari e delle imprese escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all’art. 4 di tale direttiva che devono essere dedotti dai seguenti elementi dei fondi propri: a) elementi del capitale primario di classe 1; b) elementi aggiuntivi di classe 1; c) elementi di classe 2 (art. 36, par. 3);

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 1 – Fondi propri

Sezione I – Fonti normative

- specificare l'applicazione delle deduzioni di cui all'art. 36, par. 1, lett. b), compresa la rilevanza degli effetti negativi sul valore che non provocano preoccupazioni sotto il profilo prudenziale (art. 36, par. 4 CRR);
- specificare i criteri in base ai quali l'autorità di vigilanza competente autorizza una banca a ridurre l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite dedotte dal capitale primario di classe 1 (art. 41, par. 2 CRR);
- specificare le condizioni di applicazione dei metodi di calcolo elencati nell'allegato I, parte II, della direttiva 2002/87/CE ai fini delle alternative alla deduzione di cui all'art. 49, par. 1 CRR (art. 49, par. 6 CRR);
- specificare, in materia di strumenti aggiuntivi di classe 1: (a) la forma e la natura degli incentivi al rimborso; (b) la natura di un'eventuale rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione (*write down*) del valore nominale a titolo temporaneo; (c) le procedure e le scadenze per le seguenti azioni: i) accertamento di un evento attivatore (*trigger event*); ii) rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione del valore nominale a titolo temporaneo; (d) le caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione della banca; (e) l'uso di società veicolo per l'emissione indiretta di strumenti di fondi propri (art. 52, par. 2 CRR);
- specificare, in materia di strumenti di passività ammissibili: a) le forme e la natura applicabili del finanziamento indiretto degli strumenti di passività ammissibili; b) la forma e la natura degli incentivi al rimborso (art. 72-ter, par. 7 CRR);
- specificare – in materia di distribuzioni su strumenti di fondi propri – le condizioni in base alle quali gli indici sono ritenuti ammissibili come indici generali ai sensi dell'art. 73, par. 4 (art. 73, par. 7 CRR);
- specificare, in materia di detenzione da parte delle banche di indici di strumenti di capitale: (a) quando una stima utilizzata in alternativa al calcolo dell'esposizione sottostante di cui all'art. 76, par. 2 CRR sia sufficientemente prudente; (b) il significato di "oneroso sotto il profilo operativo" ai fini del co. 3 del medesimo articolo (art. 76, par. 4 CRR);
- specificare, in materia di autorizzazione a ridurre i fondi propri: (a) il significato di "sostenibile per la capacità di reddito della banca" contenuta nell'art. 78, par. 1, lett. (a CRR); (b) la base appropriata in forza della quale limitare il rimborso di cui al par. 3 del medesimo articolo; (c) il procedimento e i dati da fornire affinché una banca possa chiedere all'autorità competente l'autorizzazione a svolgere le funzioni di cui all'art. 77 CRR, incluso il procedimento da applicare in caso di rimborso di azioni distribuite ai membri di società cooperative, nonché i termini dei citati procedimenti (art. 78, par. 5 CRR);
- specificare, in materia di strumenti di passività ammissibili: a) il processo di cooperazione tra l'autorità competente e l'autorità di risoluzione; b) la procedura per la concessione dell'autorizzazione, inclusi i termini e gli obblighi d'informativa, conformemente al paragrafo 1, primo comma; c) la procedura per la concessione preventiva dell'autorizzazione generale, inclusi i termini e gli obblighi d'informativa, conformemente al paragrafo 1, secondo comma; d) il significato di «sostenibile per la capacità di reddito della banca» (art. 78-bis, par. 3 CRR);

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 1 – Fondi propri

Sezione I – Fonti normative

- specificare, in materia di deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri, il concetto di “su base temporanea” e le condizioni in base alle quali un’ autorità competente può ritenere che le detenzioni temporanee menzionate siano ai fini di un’ operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio di un soggetto rilevante (art. 79, par. 2 CRR);
- specificare, in materia di emissione di strumenti di capitale attraverso società veicolo, i tipi di attività che possono riguardare l’ operatività delle società veicolo e i concetti di investimento “minimo” e “non significativo” di cui all’ art. 83, par. 1, primo co. CRR (art. 83, par. 2 CRR);
- specificare, in materia di trattamento prudenziale degli interessi di minoranza, il calcolo di sub-consolidamento necessario ai sensi degli artt. 84, par. 2, 85 e 87 CRR (art. 84, par. 4 CRR).

La materia è altresì disciplinata:

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l’ adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l’ organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 53-*bis*, che attribuisce alla Banca d’Italia, tra l’ altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell’ intero sistema bancario per le materie indicate all’ art. 53 co. 1;
- art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), il quale prevede che la Banca d’Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo con sede legale in Italia e, ove ciò sia previsto dal CRR e dalla CRD per l’ esercizio della vigilanza su base consolidata, alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in uno Stato dell’ Unione europea diverso dall’ Italia, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l’ adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l’ organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 67, co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d’Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
- art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d’Italia, tra l’ altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall’ art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all’ intero sistema bancario.

Nella presente disciplina vengono inoltre in rilievo:

- il Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea del 14 marzo 2016 sull’ esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’ Unione, nonché le successive modificazioni e integrazioni;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 1 – Fondi propri

Sezione I – Fonti normative

- la Guida della Banca centrale europea del 24 marzo 2016 sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione, nonché le successive modificazioni e integrazioni (“Guida BCE”);
- l’Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea del 4 aprile 2017 sull’esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi, nonché le successive modificazioni e integrazioni;
- la Raccomandazione della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, relativa a specifiche comuni per l’esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi, nonché le successive modificazioni e integrazioni (1) (“Raccomandazione BCE”).

(1) Si fa in particolare riferimento alla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 marzo 2022 e alla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 luglio 2025, che modificano la raccomandazione BCE/2017/10 relativa a specifiche comuni per l’esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 1 – Fondi propri

Sezione II – Procedimenti amministrativi

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione a una o più banche italiane affiliate permanentemente a un organismo centrale preposto al loro controllo stabilito in Italia a derogare, in tutto o in parte, all'applicazione dei requisiti previsti dalle parti da Due a Otto del CRR (art. 10, par. 1 CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione a un organismo centrale stabilito in Italia preposto al controllo di una o più banche italiane a derogare, in tutto o in parte, all'applicazione dei requisiti previsti dalle parti da Due a Otto del CRR (art. 10, par. 2 CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione a classificare gli strumenti di capitale, emessi dopo il 28 giugno 2013, come strumenti di capitale primario di classe 1 (art. 26, par. 3 CRR; termine: 90 giorni) (1);*
- *divieto di classificare le emissioni successive di strumenti di capitale come strumenti di capitale primario di classe 1 (art. 26, par. 3, primo cpv., CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione ad includere, in situazioni di emergenza, tra gli strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti di capitale che soddisfano le condizioni previste dall'art. 31 (art. 31, par. 1 CRR; termine: 90 giorni);*
- *imposizione della deduzione dagli elementi del capitale primario di classe 1 degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con la banca una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri della banca (art. 36, par. 1, lett. g) CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione preventiva all'utilizzo delle attività dei fondi pensione a prestazione definite (art. 41, par. 1, lett b) CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti di un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa in cui l'ente impresa madre, la società di partecipazione finanziaria madre o la società di partecipazione finanziaria mista madre o la banca abbiano investimenti significativi, quando sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 49, par. 1 (art. 49, par. 1 CRR; termine: 90giorni);*
- *imposizione delle deduzioni degli strumenti di fondi propri emessi da soggetti del settore finanziario inclusi nella vigilanza su base consolidata (art. 49, par. 2 CRR; termine 90 giorni);*
- *autorizzazione a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti di una banca in cui detiene una partecipazione quando sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 49, par. 3 (art. 49, par. 3 CRR; termine: 90 giorni);*

(1) Nei casi in cui gli strumenti di capitale siano azioni che non godono di alcun privilegio (cc.dd. azioni ordinarie), il procedimento amministrativo che ne autorizza la classificazione come strumenti di capitale primario di classe 1 è assorbito nel procedimento di autorizzazione delle modificazioni dello statuto delle banche di cui all'art. 56 TUB ovvero, per le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo, nel procedimento di autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo di cui all'art. 60-bis TUB.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 1 – Fondi propri

Sezione II – Procedimenti amministrativi

- *autorizzazione a determinare l'evento attivatore previsto dall'art. 51, par. 1, lett. a) CRR conformemente alle disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti e alla normativa dello Stato terzo in cui ha sede l'impresa filiazione che ha emesso gli strumenti aggiuntivi di classe 1 (art. 51, par. 1, lett. e) CRR; termine: 90 giorni).*
- *imposizione della deduzione dagli elementi aggiuntivi di classe 1 degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con la banca una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri della banca (art. 56, par. 1, lett. b) CRR; termine 90 giorni);*
- *imposizione della deduzione dagli elementi di classe 2 degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con la banca una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri della banca (art. 66, par. 1, lett. b) CRR; termine: 90 giorni);*
- *imposizione della deduzione dagli elementi di passività ammissibili degli strumenti di passività ammissibili detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente emessi da banche G-SII quando tali soggetti detengono con la banca una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione della banca (art. 72-sexies, par. 1, lett. b) CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione a qualificare come strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, gli strumenti di capitale per i quali è lasciata all'esclusiva discrezionalità della banca la decisione di pagare le distribuzioni in una forma diversa dai contanti o da uno strumento di fondi propri (art. 73, par. 1 CRR; termine: 90 giorni);*
- *divieto di considerare che le variazioni di un indice generale di cui all'art. 73, par. 5 CRR, non siano correlate in modo significativo al merito di credito della banca, dell'ente impresa madre o della società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre o della società di partecipazione mista madre (art. 73, par. 5, lett. b) CRR; termine: 90 giorni);*
- *divieto di compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale con la porzione di un indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, quando i processi di controllo interno della banca non sono giudicati adeguati (art. 76, par. 1, lett. d) CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione ad adottare una stima prudente dell'esposizione sottostante della banca verso gli strumenti di capitale inclusi negli indici come alternativa al calcolo della sua esposizione verso strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 propri o di soggetti del settore finanziario, inclusi negli indici (art. 76, par. 2 CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare gli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dalla banca (artt. 77, par. 1, lett. a), e 78 CRR; termine: 120 giorni);*

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 1 – Fondi propri

Sezione II – Procedimenti amministrativi

- *autorizzazione a ridurre, distribuire o riclassificare come altro elemento dei fondi propri le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di fondi propri (artt. 77, par. 1, lett. b), e 78 CRR; termine: 120 giorni);*
- *autorizzazione ad effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2 prima della loro scadenza contrattuale (artt. 77, par. 1, lett. c), e 78 CRR; termine: 120 giorni);*
- *autorizzazione preventiva generale a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare gli strumenti del capitale primario di classe 1, ovvero a ridurre, distribuire o riclassificare le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di fondi propri, ovvero ad effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2 prima della loro scadenza contrattuale (artt. 77, par. 1, e 78, par. 1, primo capoverso CRR; termine: 120 giorni);*
- *rinnovo dell'autorizzazione preventiva generale a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare gli strumenti del capitale primario di classe 1, ovvero a ridurre, distribuire o riclassificare le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di fondi propri, ovvero ad effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2 prima della loro scadenza contrattuale (artt. 77, par. 1, e 78, par. 1, primo capoverso CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione a rimborsare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 prima di cinque anni dalla data di emissione (art. 78, par. 4 CRR; termine: 120 giorni);*
- *autorizzazione a derogare le disposizioni in materia di deduzione degli strumenti di capitale, dei prestiti subordinati – che si qualificano come strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 – e delle passività ammissibili detenuti temporaneamente in un soggetto del settore finanziario ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto (art. 79, par. 1 CRR; termine: 90 giorni)*
- *autorizzazione a derogare dal criterio del minimo previsto dall'art. 84, par. 1, lett. a) CRR ai fini della determinazione dell'importo degli interessi di minoranza di una filiazione incluso nel capitale primario di classe 1 consolidato (art. 84, par. 1, primo capoverso CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione a derogare all'obbligo di deduzione degli interessi di minoranza da parte di una società di partecipazione finanziaria madre (art. 84, par. 5 CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione a derogare dal criterio del minimo previsto dall'art. 85, par. 1, lett. a) CRR ai fini della determinazione dell'importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati (art. 85, par. 1, primo capoverso CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione a derogare dal criterio del minimo previsto dall'art. 87, par. 1, lett. a) CRR ai fini della determinazione dell'importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati (art. 87, par. 1, primo capoverso CRR; termine: 90 giorni).*

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Discrezionalità nazionali disciplinate dalla Raccomandazione BCE

In relazione alle discrezionalità nazionali di cui all'art. 10 e alla Parte Due del CRR, le banche meno significative si attengono a quanto previsto dalla Guida BCE (1), nei limiti di quanto richiamato dalla Parte Due, Sezioni II e II-*bis* della Raccomandazione BCE (2), nonché dalle sezioni “Vigilanza consolidata e deroghe ai requisiti prudenziali”, “Fondi propri” e “Sistemi di tutela istituzionale” dell'Allegato alla medesima Raccomandazione.

Con riferimento alle discrezionalità nazionali di seguito indicate, le banche meno significative trasmettono alla Banca d'Italia:

- in relazione alla discrezionalità nazionale prevista dall'art. 10, par. 1 e 2 del CRR, la documentazione indicata nella Guida BCE, Sezione II, Capitolo 1, paragrafo 7;
- in relazione alla discrezionalità nazionale prevista dall'art. 26, par. 3 del CRR, la documentazione indicata nella Guida BCE, Sezione II, Capitolo 2, paragrafo 3, almeno 20 giorni prima della data prevista per la classificazione come capitale primario di classe 1 delle emissioni di strumenti di capitale per i quali hanno già ottenuto l'autorizzazione ai sensi del medesimo articolo; la banca classifica lo strumento nel capitale prima di classe 1 entro 20 dalla trasmissione della documentazione, completa degli elementi necessari, salvo che entro il medesimo termine la Banca d'Italia non sollevi obiezioni. In tale caso si applica il procedimento di autorizzazione ordinario previsto dall'art. 26, par. 3. del CRR;
- in relazione alla discrezionalità nazionale prevista dall'art. 54, par. 3, lett. a) del CRR, la documentazione indicata nella Guida BCE, Sezione II, Capitolo 4, paragrafo 4;
- in relazione alla discrezionalità nazionale prevista dall'art. 54, par. 1, lett. e) del CRR, la documentazione indicata nella Guida BCE, Sezione II, Capitolo 2, paragrafo 7;
- in relazione alla discrezionalità nazionale prevista dall'art. 84, par. 1, lett. a) del CRR, la documentazione indicata nella Guida BCE, Sezione II, Capitolo 2, paragrafo 15. La medesima documentazione è trasmessa, *mutatis mutandis*, in relazione alle discrezionalità nazionali previste dagli artt. 85, par. 1, lett. a) e 87, par. 1, lett. a) CRR.

Per quanto non diversamente specificato dalla presente Sezione, ai fini dell'esercizio delle discrezionalità nazionali previste dall'art. 10 e dalla Parte Due del CRR, la Banca d'Italia tiene conto dei criteri indicati dalla Guida BCE, nei limiti di quanto richiamato dalla Parte Due, Sezioni II e II-*bis* della Raccomandazione BCE, nonché dalle sezioni “Vigilanza consolidata e deroghe ai requisiti prudenziali”, “Fondi propri” e “Sistemi di tutela istituzionale” dell'Allegato alla medesima Raccomandazione.

Per le discrezionalità nazionali previste dall'art. 78, par. 3 e dall'art. 89, par. 3 CRR, le banche applicano quanto previsto dalla Parte Terza, Capitolo 4, Sezione IV e Capitolo 1, Sezione III, rispettivamente.

(1) Cfr. Guida della Banca centrale europea del 24 marzo 2016 sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione, e successive modifiche e integrazioni.

(2) Cfr. Raccomandazione della Banca centrale europea del 25 marzo 2022, che modifica la raccomandazione BCE/2017/10 relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2022/13).

SEZIONE IV

ALTRE DISPOSIZIONI

2. Computabilità degli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1

Ai sensi dell'art. 26, par. 2 CRR le banche possono computare nel capitale primario di classe 1 gli utili di periodo o gli utili di fine esercizio per i quali non è stata ancora adottata la delibera formale di conferma del risultato finale di esercizio a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla citata disposizione e dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'art. 26, par. 4 CRR.

3. Individuazione delle banche che si qualificano come cooperative ai sensi dell'art. 27, par. 1 CRR

Sono qualificate come cooperative ai sensi dell'art. 27, par. 1 CRR le seguenti:

- a) banche popolari, disciplinate dal TUB;
- b) banche di credito cooperativo, disciplinate dal TUB;
- c) banche di garanzia collettiva dei fidi, disciplinate dall'art. 13 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24 novembre 2003.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 1 – Fondi propri

Sezione V – Comunicazioni alla Banca Centrale e alla Banca d'Italia

SEZIONE V

COMUNICAZIONI ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA E ALLA BANCA D'ITALIA

1. Indici di mercato generali

La banca comunica alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia l'intenzione di utilizzare, secondo quanto previsto dall'art. 73, par. 5 CRR, un indice di mercato, di cui essa stessa rappresenti una componente, come base di riferimento per determinare le distribuzioni dei propri strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o di classe 2 in quanto ritiene che non sussista una correlazione significativa tra le variazioni dell'indice e il proprio merito di credito.

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia, entro 90 giorni, possono avviare un procedimento d'ufficio, che si conclude entro 90 giorni, volto a vietare l'applicazione dell'art. 73, par. 5 CRR.

2. Detenzione di indici di strumenti di capitale

La banca che intende compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale con la porzione di un indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, invia una comunicazione preventiva alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia.

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia, entro 90 giorni, possono avviare un procedimento d'ufficio, che si conclude entro 90 giorni, volto a vietare la compensazione se i processi di controlli interno della banca non sono adeguati.

3. Cessione in blocco di immobili ad uso prevalentemente funzionale

La banca che intende effettuare un'operazione di cessione in blocco di immobili ad uso prevalentemente funzionale (1) nell'ambito della quale la banca cedente riprenda in locazione (2) l'immobile ceduto invia una comunicazione preventiva alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia.

Le banche e le società capogruppo trasmettono la comunicazione unitamente ad una relazione predisposta dall'organo con funzione di gestione e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo, nella quale: si fornisce una sintetica descrizione dell'operazione e delle relative finalità; si produce una stima dei relativi impatti economici, patrimoniali e sugli istituti prudenziali; si valutano gli altri rischi di natura operativa con indicazione delle modalità con cui si intende presidiarli.

(1) Assumono rilievo le operazioni anche frazionate in un arco temporale di 12 mesi, che comportano la dismissione di una quota pari o superiore al 5% del proprio patrimonio immobiliare ad uso funzionale.

(2) E' assimilato alla locazione ogni altro schema negoziale o diritto reale che produca comunque l'effetto di ricondurre l'immobile ceduto nella disponibilità della banca.

PARTE SECONDA

Capitolo 2

REQUISITI PATRIMONIALI

Capitolo 2

REQUISITI PATRIMONIALI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

La materia è direttamente regolata:

- dall’RMVU;
- dall’RQMVU;
- dal CRR;
- dal Regolamento Delegato 676/2022 della Commissione del 3 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi di cui all'articolo 18, paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 8, di detto regolamento.

La materia è altresì disciplinata:

- dalla CRD;
- dai seguenti articoli del TUB:
 - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - art. 53-*bis*, che attribuisce alla Banca d’Italia, tra l’altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell’intero sistema bancario per le materie indicate all’art. 53 co. 1;
 - art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), il quale prevede che la Banca d’Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo con sede legale in Italia, e ove ciò sia previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE per l’esercizio della vigilanza su base consolidata, alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - art. 67, co.3-*bis*, il quale prevede che la Banca d’Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 2 – Requisiti patrimoniali

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- art. 67-ter, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario.

2. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *imposizione del metodo di consolidamento prudenziale da applicare nei casi previsti dall'art. 18, parr. 3, 5 o 6 del CRR* (art. 18, parr. 3, 5 e 6 CRR; termine: 90 giorni);
- *autorizzazione a derogare dall'applicazione del metodo del patrimonio netto nei casi previsti dall'art. 18, par. 7 del CRR* (art. 18, par. 7 CRR; termine: 90 giorni);
- *imposizione del metodo di consolidamento integrale o proporzionale nei casi previsti dall'art. 18, par. 8 del CRR* (art. 18, par. 8 CRR; termine: 90 giorni).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 2 – Requisiti patrimoniali

Sezione II – Esercizio delle discrezionalità nazionali

SEZIONE II

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

In conformità con la Legge 13 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024) l'applicazione dell'*output floor* a livello individuale è derogata nei casi previsti dall'articolo 92(3) secondo comma del CRR.

SEZIONE III

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Perimetro e metodi di consolidamento

Gli elementi di consolidamento dell'attivo e del passivo vanno calcolati in base ai metodi di consolidamento previsti dalla normativa sul bilancio (1).

Ai fini dell'applicazione dei requisiti patrimoniali su base consolidata, si applicano i metodi di consolidamento prudenziale di cui all'art. 18 CRR, e successive modificazioni e integrazioni, e relative disposizioni attuative.

2. Norme organizzative

Gli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza, sono responsabili per la correttezza dei dati segnalati alla Banca d'Italia.

Per assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, le banche e i gruppi bancari devono essere dotati di un'adeguata organizzazione amministrativa e contabile e di idonee procedure di controllo che prevedano anche un'adeguata informativa agli organi aziendali, secondo le rispettive competenze.

Le banche e le capogruppo inviano le segnalazioni secondo le modalità e gli schemi di segnalazione stabiliti dalla Banca d'Italia.

(1) Cfr. Circolare n. 262.

PARTE SECONDA

Capitolo 3

RISCHIO DI CREDITO – METODO STANDARDIZZATO

Capitolo 3

RISCHIO DI CREDITO – METODO STANDARDIZZATO

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dall’RMVU;
- dall’RQMVU;
- dal CRR, in particolare dalla Parte Tre, Tit. II, Capo 1 e Capo 2;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione per specificare:
 - il calcolo delle rettifiche di valore sui crediti generiche e delle rettifiche di valore su crediti specifiche (art. 110, par. 4 CRR);
 - i criteri di assegnazione degli elementi fuori bilancio, i fattori che potrebbero limitare la capacità di annullare gli impegni revocabili incondizionatamente e il processo di notifica all’EBA per la classificazione di altri elementi fuori bilancio che comportano rischi analoghi a quelli di cui all’Allegato I CRR (art. 111, par. 8 CRR);
le condizioni alle quali sono soddisfatti i criteri di cui all’art. 122 bis, par. 3, lettera c), punto ii) CRR (art. 122 bis, par. 4 CRR);
 - le condizioni di cui le autorità competenti tengono conto nel determinare fattori di ponderazione del rischio più elevati, in particolare l’esistenza di “considerazioni relative alla stabilità finanziaria” (art. 124, par. 11 CRR);
 - cosa costituisca un meccanismo giuridico equivalente predisposto per garantire che il bene immobile in fase di costruzione sarà terminato entro un lasso di tempo ragionevole (art. 124, par. 14);
 - le modalità secondo le quali gli enti calcolano l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di cui all’art. 132 bis, par. 2 CRR, quando uno o più parametri necessari per tale calcolo non sono disponibili (art. 132 bis, par. 4 CRR);
 - le classi di merito di credito alle quali corrispondono le pertinenti valutazioni del merito di credito delle ECAI (attribuzione della classe del merito di credito – *mapping*) (art. 136, par. 1 CRR);
 - i fattori quantitativi e qualitativi di cui alle lett. a) e b) dell’art. 136, par. 2 e il parametro di riferimento di cui alla lett. c) dell’art. 136, par. 2 CRR (art. 136, par. 3 CRR);
 - le condizioni in base alle quali l’autorità competente fissa la soglia di cui al par. 2, lett. d) dell’art. 178 (art. 178, par. 6 CRR).

La materia è altresì disciplinata:

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 3 – Rischio di credito – Metodo standardizzato

Sezione I – Fonti normative

- dalla CRD;
- dai seguenti articoli del TUB:
 - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - art. 53-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
 - art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo con sede legale in Italia, e ove ciò sia previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto: l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - art. 67, co. 3-bis, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
 - art. 67-ter, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario.
- dagli Orientamenti emanati dall'ABE sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07);

Nella presente disciplina vengono inoltre in rilievo:

- il Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea del 14 marzo 2016 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione, e successive modificazioni e integrazioni;
- la Guida della Banca centrale europea del 24 marzo 2016 sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione e successive modificazioni e integrazioni (“Guida BCE”);
- l'Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea del 4 aprile 2017 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi, e successive modificazioni e integrazioni;
- la Raccomandazione della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 3 – Rischio di credito – Metodo standardizzato

Sezione I – Fonti normative

parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi, e successive modificazioni e integrazioni (1) (“Raccomandazione BCE”);

- l’Indirizzo (UE) 2016/1994 della Banca centrale europea del 4 novembre 2016 relativo al metodo per il riconoscimento dei sistemi di protezione istituzionale a fini prudenziali da parte delle autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (BCE/2016/38).

(1) Si fa in particolare riferimento alla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 marzo 2022 e alla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 luglio 2025, che modificano la raccomandazione BCE/2017/10 relativa a specifiche comuni per l’esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 3 – Rischio di credito – Metodo standardizzato

Sezione II – Procedimenti amministrativi

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *riconoscimento e revoca del riconoscimento di un sistema di tutela istituzionale ai fini della deroga all'applicazione dei requisiti di cui all'art. 113, par. 1 CRR alle esposizioni tra le banche aderenti* (art. 113, par. 7, CRR; termine: 180 giorni);
- *autorizzazione delle modifiche degli atti di autoregolamentazione del sistema di tutela istituzionale ai fini della deroga all'applicazione dei requisiti di cui all'art. 113, par. 1 CRR alle esposizioni tra le banche aderenti* (art. 113, par. 7, CRR; termine: 180 giorni);
- *autorizzazione all'adesione ad un sistema di tutela istituzionale ai fini della deroga all'applicazione dei requisiti di cui all'art. 113, par. 1 CRR* (art. 113, par. 7, CRR; termine: 180 giorni);
- *autorizzazione all'assegnazione del fattore di ponderazione del rischio del 100% alle esposizioni in strumenti di capitale assunte nell'ambito di programmi legislativi destinati a stimolare determinati settori dell'economia e al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 133, par. 5 CRR* (art. 133, par. 5: termine 90 giorni).

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Esposizioni infra-gruppo

Ai sensi dell'art. 113, par. 6 CRR alle esposizioni di una banca verso società del medesimo gruppo bancario di appartenenza aventi sede in Italia (1) si applica il fattore di ponderazione pari allo 0%.

2. Obbligazioni garantite

Ai sensi dell'art. 129 CRR, le obbligazioni emesse da banche italiane in conformità del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, e delle relative disposizioni di attuazione (2), sono ammesse al trattamento preferenziale di cui ai parr. 4 e 5 del richiamato art. 129.

3. Esposizioni garantite da immobili. Innalzamento del fattore di ponderazione o applicazione di criteri di ammissibilità più restrittivi

In base a quanto previsto dall'art. 124, par. 9 CRR, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono fissare fattori di ponderazione del rischio più elevati di quelli di cui all'art. 125 CRR e dell'art. 126 CRR o imporre criteri più severi di quelli di cui all'art. 124, par. 3 CRR, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria.

A tal fine, sono adottati provvedimenti di carattere generale.

4. Default di un debitore. Soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato

Ai sensi dell'art. 178, par. 2, lett. d) CRR, come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 2018/171 della Commissione del 19 ottobre 2017, per la rilevazione delle esposizioni creditizie in arretrato, le banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia applicano le soglie di rilevanza di seguito indicate (3):

a) la componente assoluta della soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato è pari a 100 euro per le esposizioni al dettaglio e a 500 euro per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio;

b) la componente relativa della soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato è pari all'1% (4).

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano dal 1° gennaio 2021.

(1) L'accertamento del ricorrere dei suddetti requisiti si intende effettuato nell'ambito del procedimento di iscrizione nell'albo dei gruppi bancari. L'accertamento è svolto anche alla luce di quanto previsto dalla Guida BCE.

(2) Cfr. Parte Terza, Cap. 3.

(3) Le banche significative si attengono a quanto previsto dal Regolamento della Banca Centrale Europea (EU) n. 1845/2018 del 21 novembre 2018.

(4) Le banche che ai fini della definizione di *default* per le esposizioni al dettaglio adottano l'approccio per transazione applicano le soglie di cui ai punti a) e b) del paragrafo 4 a livello di singola transazione.

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 3 – Rischio di credito – Metodo standardizzato

Sezione III – Esercizio delle discrezionalità nazionali

5. Discrezionalità nazionali disciplinate dall’Indirizzo BCE

In deroga all’articolo 138, lettera g) CRR, le banche meno significative possono continuare a utilizzare una valutazione del merito di credito di un’ECAI in relazione a un ente che integri ipotesi di sostegno pubblico implicito fino al 1° gennaio 2027 (5).

(5) Cfr. art. 9-bis, Indirizzo (UE) 2025/1521 della Banca Centrale Europea del 15 luglio 2025 che modifica l’indirizzo (UE) 2017/697 sull’esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/9) (BCE/2025/25).

SEZIONE IV

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Sistemi di tutela istituzionale

La Banca d'Italia può adottare specifiche disposizioni applicative dirette ad assicurare la compatibilità dell'attività dei sistemi di tutela istituzionale con l'esercizio delle funzioni di vigilanza e con la disciplina delle crisi bancarie.

Ai predetti fini e per il riconoscimento del sistema di tutela istituzionale agli effetti di cui all'art. 113, par. 7, CRR, la Banca d'Italia approva gli atti di autoregolamentazione del sistema (es. statuto e regolamento) e le relative modifiche.

L'adesione di una società bancaria, finanziaria o strumentale ad un sistema di tutela istituzionale riconosciuto ai fini della deroga all'applicazione dei requisiti di cui all'art. 113, par. 1, CRR è soggetta alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 113, par. 7, CRR.

Nel valutare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 113, par. 7, CRR, la Banca d'Italia tiene conto altresì di quanto previsto dall'Indirizzo (UE) 2016/1994 della BCE.

Le istanze di riconoscimento ovvero di adesione al sistema ai sensi dell'art. 113, par. 7, CRR o ancora di modifica degli atti di autoregolamentazione del sistema medesimo sono presentate alla Banca d'Italia dalle singole società bancarie, finanziarie o strumentali aderenti ovvero dal soggetto da queste eventualmente all'uopo designato in via formale ad agire in nome e per conto delle stesse (1).

2. Definizione di *default*

Ai fini dell'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, le banche applicano gli orientamenti ABE del 18 gennaio 2017 (EBA/GL/2016/07).

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano dal 1° gennaio 2021.

(1) Può trattarsi, a titolo esemplificativo, del soggetto deputato alla gestione del sistema di tutela istituzionale, ove costituito.

PARTE SECONDA

Capitolo 4

RISCHIO DI CREDITO – METODO IRB

Capitolo 4

RISCHIO DI CREDITO – METODO IRB

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU;
- dal CRR, in particolare dalla Parte Tre, Tit. II, Capi 1 e 3;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione per specificare:
 - il calcolo delle rettifiche di valore sui crediti generiche e delle rettifiche di valore su crediti specifiche (art. 110, par. 4 CRR);
 - le condizioni per valutazione della rilevanza dell'uso di un sistema di *rating* esistente per le altre esposizioni aggiuntive non già coperte da tale sistema di *rating* e il carattere sostanziale delle modifiche ai sistemi di *rating* nel quadro del metodo IRB (art. 143, par. 5 CRR);
 - la metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB (art. 144, par. 2 CRR);
 - la classificazione come finanziamento di progetti, finanziamento di attività materiali a destinazione specifica e finanziamento su merci nonché la determinazione della categoria IPRE, in particolare specificando quali esposizioni ADC ed esposizioni garantite da beni immobili possono o devono essere classificate come IPRE (art. 147, par. 11 CRR);
 - ulteriormente le condizioni e i criteri per la classificazione delle esposizioni nelle classi di cui all'art. 147, par. 2 CRR e, se necessario, per specificare ulteriormente tali classi di esposizioni (art. 147, par. 12 CRR);
 - il modo in cui gli enti devono tener conto dei fattori di cui al par. 5, secondo comma, dell'art. 153 CRR, nell'assegnare i fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati (art. 153, par. 9 CRR);
 - la metodologia per il calcolo dell'importo delle esposizioni ponderato per il rischio di diluizione dei crediti acquistati, compreso il riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'art. 160, par. 4 CRR e, le condizioni per l'uso delle stime interne e dei parametri del metodo *fall-back* e la valutazione del criterio di irrilevanza per il tipo di esposizione di cui all'art. 157, par. 5 CRR (art. 157, par. 6 CRR);

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Sezione I - Fonti normative

- le condizioni di cui le autorità competenti devono tener conto nel valutare l'appropriatezza dei valori di *input floor* della LGD nel quadro della valutazione di cui all'art. 164, par. 6 CRR (art. 164, par. 8 CRR);
- le metodologie delle autorità competenti intese a valutare l'integrità del processo di assegnazione e la valutazione regolare e indipendente dei rischi (art. 173, par. 3 CRR);
- le condizioni in base alle quali l'autorità competente fissa la soglia di cui al par. 2, lett. d) dell'art. 178 (art. 178, par. 6 CRR);
- le metodologie in base alle quali le autorità competenti valutano la metodologia utilizzata da un ente per stimare la PD conformemente all'art. 143 CRR (art. 180, par. 3 CRR);
- natura, gravità e durata della recessione economica di cui al par. 1 dell'art. 181 CRR nonché le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un ente a norma del par. 2 dell'art. 181 ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica il metodo IRB (art. 181, par. 3 CRR);
- natura, gravità e durata della recessione economica di cui al par. 1 dell'art. 182 nonché le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un ente ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica per la prima volta il metodo IRB (art. 182, par. 4 CRR);

La materia è altresì disciplinata:

— dalla CRD ;

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni, i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 53-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
- art. 67, co. 1, lett. a), b) e d) il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo con sede legale in Italia, e ove ciò sia previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 67, co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Sezione I - Fonti normative

- art. 67-ter, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario;
- dagli Orientamenti emanati dall'ABE sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Sezione II – Procedimenti amministrativi

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione e revoca dell'autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB, le stime interne della LGD e dell'IRB-CCF, nonché l'attuazione in maniera sequenziale del metodo IRB* (art. 143, par. 1 e 2 CRR e art. 148, par. 2 CRR; termine: 180 giorni) (1) (2);
- *autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o a riutilizzare i valori regolamentari di LGD e fattori di conversione, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito* (art. 149, par. 1 e 2 CRR; termine: 120 giorni);
- *autorizzazione all'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato* (art. 150 CRR; termine: 180 giorni);
- *autorizzazione a utilizzare stime interne delle LGD e, ove applicabile ai sensi dell'art. 166 par. 8 e 8 ter CRR, dell'IRB-CCF conformemente all'art. 143 e alla Sez. 6 della Parte Tre, Tit. II, Capo 3 per le esposizioni di cui all'art. 151, par. 8* (art. 151, par. 9 CRR; termine: 180 giorni);
- *esenzione dal calcolo e dal riconoscimento degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione di un tipo di esposizioni causato da crediti verso imprese o al dettaglio acquistati* (art. 157, par. 5 CRR; termine: 90 giorni);
- *autorizzazione per le banche che utilizzano un modello interno per calcolare un aggiustamento unilaterale della valutazione del credito (CVA) ad utilizzare la scadenza effettiva del credito stimata dal modello interno come M* (art. 162, par. 2, lett. h) CRR; termine: 180 giorni);
- *autorizzazione alle banche che soddisfano i requisiti per l'uso delle IRB-CCF all'utilizzo di tali stime per le esposizioni derivanti da impegni rotativi non utilizzati* (art. 166, par. 8 ter CRR; termine: 180 giorni);
- *autorizzazione alle banche che non hanno ricevuto l'autorizzazione a utilizzare le stime interne delle LGD o dei fattori di conversione a norma dell'art. 143 ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima della PD* (art. 180, par. 1 CRR; termine: 180 giorni);
- *autorizzazione ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima della PD* (art. 180, par. 2. CRR; termine: 180 giorni);
- *autorizzazione ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima della LGD* (art. 181, par. 2 CRR; termine: 180 giorni);

(1) Per gli aspetti procedurali concernenti l'autorizzazione cfr. il Capitolo "Autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi".

(2) Nell'ambito dell'autorizzazione e revoca dell'autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia valutano eventuali profili di connessione con altri procedimenti amministrativi (previsti dalla presente Sezione o in altri Capitoli della presente Circolare) ai fini dell'emanazione del provvedimento finale. Si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento del 25 giugno 2008, in particolare all'art. 1, co. 3.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Sezione II – Procedimenti amministrativi

- *autorizzazione ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima dei fattori di conversione (art. 182, par. 3 CRR; termine: 180 giorni).*

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Esposizioni garantite da immobili. Innalzamento della LGD

In base a quanto previsto dall'art. 164, par. 6 CRR, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia possono fissare, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria, valori di *input floor* della LGD più elevati per le esposizioni garantite da immobili situati in Italia.

A tal fine, sono adottati provvedimenti di carattere generale.

2. Esposizioni in strumenti di capitale

Viene esercitata la discrezionalità nazionale prevista all'art. 495, par. 1 CRR: l'esenzione si applica fino al 31 dicembre 2017 alle esposizioni in strumenti di capitale detenute al 31 dicembre 2007.

3. Default di un debitore. Soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato

Ai sensi dell'art. 178, par. 2, lett. d) CRR come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 2018/171 della Commissione del 19 ottobre 2017, per la rilevazione delle esposizioni creditizie in arretrato, le banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia applicano le soglie di rilevanza di seguito indicate (1):

a) la componente assoluta della soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato è pari a 100 euro per le esposizioni al dettaglio e a 500 euro per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio;

b) la componente relativa della soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato è pari all'1% (2).

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano dal 1° gennaio 2021.

4. Output floor. Esposizioni garantite da immobili residenziali situati in Italia

Qualora soddisfatte le condizioni di cui all'art. 465, par. 8 CRR, ai fini del calcolo dell'*output floor* previsto dall'articolo 92, par. 3 CRR, le banche applicano alle esposizioni garantite da immobili residenziali i fattori di ponderazione del rischio previsti dall'art. 465, parr. 5 e 9 CRR secondo le modalità ivi specificate.

(1) Le banche significative si attengono a quanto previsto dal Regolamento della Banca Centrale Europea (EU) n. 1845/2018 del 21 novembre 2018.

(2) Le banche che ai fini della definizione di default per le esposizioni al dettaglio adottano l'approccio per transazione applicano le soglie di cui ai punti a) e b) del paragrafo 3 a livello di singola transazione.

SEZIONE IV

LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Organizzazione e sistema dei controlli (1)

2. Il processo del *rating* nell'ambito del gruppo bancario

Nei gruppi bancari spetta alla capogruppo la decisione strategica di adottare un sistema IRB. Essa ha inoltre la responsabilità ultima della realizzazione del progetto, nonché della supervisione sul corretto funzionamento del sistema e sul suo costante adeguamento sotto il profilo metodologico, organizzativo e procedurale.

A tale scopo la capogruppo deve esercitare le proprie prerogative di direzione e coordinamento fra le varie società e strutture del gruppo per assicurare unitarietà alla complessiva gestione del sistema IRB e per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. La capogruppo predispone una normativa interna volta a definire con chiarezza la ripartizione di compiti e responsabilità nell'ambito delle differenti fasi del processo del *rating* (quali, ad esempio, lo sviluppo dei modelli, l'assegnazione del *rating* e le funzioni di controllo) all'interno del gruppo, tenendo conto della peculiare struttura organizzativa di quest'ultimo.

Inoltre, la capogruppo ha la responsabilità di definire l'assetto dei controlli interni sul sistema IRB in presenza di una pluralità di strutture allocate nelle diverse società del gruppo e di individuare le responsabilità e le attività da svolgere ai differenti livelli di controllo.

In ogni caso la capogruppo deve assicurare che l'articolazione delle funzioni di convalida e revisione all'interno del gruppo risponda alle esigenze di unitarietà nella gestione e nel controllo del sistema IRB.

In presenza di gruppi bancari con ampia rilevanza dell'attività transfrontaliera, sono possibili soluzioni organizzative diverse purché rispondenti a specifiche e ben motivate esigenze aziendali connesse con aspetti peculiari e vincoli dei contesti locali.

3. Condizioni per valutare i requisiti dell'esperienza precedente nell'uso dell'IRB (2)

4. Sistemi informativi (3)

5. Estensione progressiva dei metodi IRB

Al momento dell'inoltro della domanda di autorizzazione di cui all'art. 143 CRR per una certa classe di esposizione di cui all'art. 147 CRR, la banca può chiedere l'esclusione in via provvisoria dal calcolo del metodo IRB di talune classi di esposizioni (estensione progressiva, "*roll-out*").

(1) Paragrafo eliminato. Cfr. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2022/439/oj/eng

(2) Paragrafo eliminato. Cfr. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2022/439/oj/eng

(3) Paragrafo eliminato. Cfr. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2022/439/oj/eng

La banca deve dimostrare che, alla data di inoltro della domanda, i metodi dei *rating* interni coprono (4) per le singole classi di esposizioni di cui all'art. 147 CRR almeno il 75% delle esposizioni. Per i gruppi aventi una significativa proiezione internazionale, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia, nel valutare il rispetto del suddetto criterio, tengono conto di volta in volta anche delle regole o dei vincoli di altra natura esistenti in altri paesi dove tali gruppi operano.

La banca redige un piano di estensione, approvato dall'organo di supervisione strategica con le osservazioni dell'organo di controllo, contenente l'indicazione dei tempi e della sequenza dell'estensione progressiva.

Il piano di estensione è presentato alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia unitamente all'istanza di autorizzazione (cfr. Allegati C e D).

Nel valutare il piano di estensione la Banca centrale europea o la Banca d'Italia tengono conto, tra l'altro, degli specifici presidi predisposti per la puntuale realizzazione dello stesso (strutture e risorse per la verifica dello stato di avanzamento del progetto, identificazione delle procedure da attivare in caso di scostamenti rispetto ai tempi previsti, ecc.).

Per le banche che intendono applicare il metodo IRB per le esposizioni al dettaglio e quello IRB di base per le altre esposizioni il completamento dell'estensione progressiva deve avvenire entro 5 anni dal momento in cui esse ottengono l'autorizzazione all'utilizzo del metodo IRB. Per le banche che intendono applicare il metodo IRB avanzato il termine è fissato in 7 anni; eventuali deroghe a tali limiti potranno essere concesse nel caso di strutture di gruppo particolarmente complesse.

L'estensione progressiva del metodo IRB non deve essere utilizzata selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti patrimoniali minimi per le classi di esposizioni non ancora incluse nel metodo dei *rating* interni.

5.1 Attuazione del piano di estensione

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia verificano l'effettivo rispetto delle previsioni del piano di estensione e richiede l'adozione di idonei interventi in caso di disallineamenti significativi rispetto al piano presentato.

Le banche comunicano alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia l'estensione di sistemi IRB già convalidati ad altre classi o sottoclassi di esposizioni così come definite ai fini del calcolo della soglia del 75%.

Le banche forniscono alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia puntuali indicazioni in ordine alla portata delle modifiche al piano di estensione dovute a eventi aziendali di rilievo (ad esempio, fusioni, ristrutturazioni, acquisizioni di rami di azienda, modifiche dei sistemi informativi) o a fattori esterni (ad esempio, cambiamenti dei contesti normativi).

Qualora una banca non rispetti il piano di estensione, essa dimostra che gli effetti del mancato rispetto non sono rilevanti ovvero presenta tempestivamente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia un nuovo piano.

(4) Per "copertura" si intende la percentuale – in termini di importi ponderati calcolati secondo il metodo standardizzato – delle posizioni alle quali è assegnato un rating conforme ai requisiti indicati nella presente disciplina o classificato come default. Ai fini del calcolo della predetta percentuale, non devono essere considerate (né al numeratore né al denominatore) le esposizioni ammesse all'utilizzo permanente del metodo standardizzato.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Sezione IV – Linee di orientamento

6. Quantificazione dei parametri di rischio (5)

7. Criteri di classificazione dei finanziamenti specializzati (6)

8. Istanza di autorizzazione all'utilizzo dell'IRB

Gli Allegati C e D individuano la documentazione e la scheda modello che le banche utilizzano per proporre l'istanza di autorizzazione all'utilizzo del metodo IRB.

(5) Paragrafo eliminato. Cfr. Sezione V

(6) Paragrafo eliminato. Cfr. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/598/oj/eng

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Sezione V – Altre disposizioni

SEZIONE V

ALTRE DISPOSIZIONI

Ai fini dell'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, le banche applicano gli orientamenti ABE del 18 gennaio 2017 (EBA/GL/2016/07).

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano dal 1° gennaio 2021.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato A – Sistemi informativi

Allegato A

SISTEMI INFORMATIVI (1)

(1) Allegato abrogato.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati

Allegato B

CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI (1)

(1) Allegato abrogato.

DOCUMENTAZIONE PER I METODI IRB

- 1) Governo del progetto
 - 1.1. Delibera quadro dell'organo di supervisione strategica e, se esistenti, verbali degli altri organi collegiali di governo del progetto;
 - 1.2. Descrizione del progetto e dei ruoli e delle responsabilità coinvolte;
 - 1.3. Elenco della normativa interna emanata per l'attuazione del progetto.

- 2) Attuazione del progetto
 - 2.1. Piano di estensione progressiva (“*roll-out*”): tempi e modalità di estensione dei metodi IRB al perimetro del gruppo bancario, fatta eccezione per le aree soggette ad esenzione permanente;
 - 2.2. Informazioni sulle quote di attivo coperte dai sistemi di *rating* al momento della richiesta; informazioni sulla distribuzione per classi di *rating*/probabilità di default delle esposizioni e del numero di controparti;
 - 2.3. Analisi impatto costi-benefici (economici, gestionali, regolamentari).

- 3) Aspetti di natura organizzativa
 - 3.1. Delibere di approvazione e/o revisione dei processi e dei criteri relativi ai sistemi di *rating*;
 - 3.2. Descrizione degli aspetti organizzativi del processo di assegnazione del *rating*: strutture, compiti e responsabilità, sistemi di incentivi, strumenti di controllo;
 - 3.3. Descrizione degli utilizzi dei sistemi di *rating* nell'ambito dei processi gestionali previsti dalla normativa;
 - 3.4. Processo e strumenti per la convalida e la revisione interna.

- 4) Aspetti di natura quantitativa
 - 4.1. Schema riassuntivo dei diversi sistemi in utilizzo, attuale e prospettico (“mappa dei modelli”) nonché dei portafogli/soggetti giuridici coperti;
 - 4.2. Informazioni specifiche sui singoli sistemi IRB. Con riferimento a tali informazioni, in allegato si riporta una “scheda modello” (cfr. Allegato D); in alternativa alla compilazione della suddetta scheda (o di parti di essa), la banca può rinviare alla eventuale documentazione predisposta internamente;
 - 4.3. Risultati del “calcolo parallelo”.

- 5) Sistemi informativi
 - 5.1. Architettura del sottosistema informativo dedicato;
 - 5.2. Quadro delle principali procedure elettroniche di supporto all'attività creditizia;
 - 5.3. Utilizzo di risorse esterne (es. outsourcing, pacchetti applicativi);
 - 5.4. Qualità dei dati: standard aziendali, controlli;
 - 5.5. Raccordo dei dati a livello di gruppo bancario, anagrafi di gruppo, trattamento dei soggetti condivisi;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato C – Documentazione per i metodi IRB

5.6. Gestione della sicurezza informatica: integrità, riservatezza e disponibilità dei dati e dei sistemi; continuità operativa.

6) Verifiche interne

- 6.1. Relazione conclusiva del processo di convalida interna in cui si attesti, in modo dettagliato, il posizionamento rispetto a ciascuno dei requisiti organizzativi e quantitativi;
- 6.2. Relazione della funzione di revisione interna sugli accertamenti condotti in merito al sistema IRB, al loro utilizzo gestionale, al processo di convalida interna;
- 6.3. Altre verifiche condotte dalla funzione di revisione interna rilevanti per l'esame dell'istanza.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato D – Scheda modello

Allegato D

SCHEDA MODELLO

Gruppo	
Modello	
Versione documento	1.
Data documento	

La finalità della scheda è descrivere il modello di rating interno utilizzato dal gruppo in riferimento a uno specifico portafoglio.

Le banche che utilizzano processi di assegnazione dei rating di tipo judgemental non compilano il par. 8; le banche che utilizzano modelli statistici non compilano il par. 7; le banche che utilizzano processi misti compilano i parr. 7 ed 8 per le parti che rilevano.

La struttura della scheda va – ove possibile – rispettata. Se le caratteristiche del modello richiedono, ai fini di una maggiore chiarezza della descrizione, che la compilazione della scheda venga effettuata modificando la struttura qui proposta, devono essere indicate in premessa le variazioni apportate. Vanno in generale riportate tutte le eventuali informazioni ritenute utili a una migliore lettura della scheda che non trovano appropriata sistemazione nelle sezioni previste ma che vengono considerate necessarie per apprezzare la natura e le performance del modello.

Se ritenuto opportuno, alla scheda vanno allegati i manuali interni che documentano le caratteristiche, il funzionamento e le modalità di utilizzo del modello e, in generale, tutta la documentazione ritenuta utile alla comprensione di tali aspetti.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato D – Scheda modello

1. Descrizione del modello

Il presente paragrafo contiene la descrizione del modello di *rating* interni nei suoi aspetti principali. In particolare, essa è finalizzata, fra le altre cose, a indicare:

- la/le funzione/i responsabili dello sviluppo del modello;
- se il modello è proprietario o acquistato (interamente o parzialmente) all'esterno;
- se per la messa a punto del modello sono stati utilizzati apporti consulenziali, specificando i soggetti incaricati e le caratteristiche e la portata della consulenza;
- le motivazioni che hanno portato a scegliere il modello;
- una descrizione sintetica del procedimento di produzione dei *rating* interni e di calcolo delle PD associate a ciascuna classe di *rating* (13), evidenziando tra l'altro:
 - l'eventuale struttura modulare (ad es. modulo economico-finanziario, modulo andamentale, modulo qualitativo, ecc.);
 - la metodologia di stima e di implementazione del modello;
 - l'output delle diverse fasi di stima (*score*, PD o *rating* interno).

2. Descrizione del portafoglio

Deve essere descritto, con riferimento alla più recente data disponibile, il portafoglio a cui si applica il modello; va utilizzato lo schema sottostante, modificandolo o integrandolo – se necessario – con altre colonne relative agli eventuali ulteriori criteri di segmentazione adottati (Tav. 1). I dati vanno riportati con riferimento alle diverse entità del gruppo.

Tav. 1 – Composizione del portafoglio				
Portafoglio	Limiti di fatturato	Limiti di accordato	Percentuale in termini di prenditori sul totale del gruppo	Percentuale in termini di erogato sul totale del gruppo
Portafoglio 1 entità A	<> € mln	<> € mln	X%	Y%
....				
....				

(data di riferimento: gg-mm-aa)

3. Definizione di *default*

Nel presente paragrafo, vengono riportate:

- le definizioni di *default* adottate in fase di stima del modello statistico e in fase di calcolo della PD associata alle classi di *rating* (Tav. 2);

(13) Le informazioni fornite in questa sede prescindono dalle specifiche tecnico-statistiche del modello, oggetto di specifico approfondimento nei paragrafi successivi.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato D – Scheda modello

- la descrizione delle classificazioni interne di crediti problematici/anomali incluse nella definizione di *default*;
 - il grado di corrispondenza fra le classificazioni interne e quelle previste dalle presenti disposizioni.
 - In caso di utilizzo di definizioni di default non armonizzate, vanno precisati:
 - modalità e tempi previsti per l'armonizzazione nella fase di stima del modello;
 - le modalità con cui, in via temporanea, il processo di calibrazione tiene conto dell'utilizzo di una definizione di default non armonizzata.
- Deve essere chiarito il trattamento delle esposizioni:
- verso singole entità in default appartenenti a gruppi considerati *in bonis*;
 - verso singole entità considerate *in bonis* appartenenti a gruppi in default.

Tav. 2 – Definizione di default				
Fase di stima	Campione di sviluppo		Campione di convalida	
	Modulo ...		Modulo ...	
	Modulo ...		Modulo ...	
Fase di calcolo della PD associata alla classe di <i>rating</i>				

4. Caratteristiche del campione di stima

In questo paragrafo, devono essere indicate le modalità di costruzione e le caratteristiche dei campioni (composizione e periodo di osservazione) separatamente per ciascuna fase (sviluppo e convalida). Si deve precisare se si è tenuto conto e con quali criteri della presenza nel campione di imprese appartenenti a gruppi.

Composizione dei campioni

Va indicata, se del caso separatamente per ciascun modulo di cui si compone il modello, la composizione dei campioni di sviluppo e convalida, specificando fra l'altro:

- se si tratta di osservazioni interne o esterne; nel caso di osservazioni interne, dovrebbe essere riportata anche la rappresentatività del campione sulla popolazione (*grado di bilanciamento*);
- eventuali stratificazioni (ad es. dimensione, settore economico, forma giuridica, area geografica, ecc.) e le motivazioni che hanno portato a sceglierle;
- i metodi di estrazione campionaria;
- le varie fasi che conducono alla individuazione del campione di stima a partire dall'insieme di osservazioni inizialmente considerate.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato D – Scheda modello

Tav. 3 – Composizione dei campioni						
Modulo	Campione di sviluppo			Campione di convalida		
	Sane	Anomale	Totale	Sane	Anomale	Totale
Modulo ...						
in % campione						
in % popolazione						
Modulo ...						
in % campione						
in % popolazione						
Modulo ...						
in % campione						
in % popolazione						

Descrizione delle stratificazioni utilizzate. Ad esempio:

Tav. 4 – Composizione dei campioni per settore di attività economica						
Modulo ...	Campione di sviluppo			Campione di convalida		
	Sane	Anomale	Totale	Sane	Anomale	Totale
Agricoltura						
in % campione						
in % popolazione						
Industria						
in % campione						
in % popolazione						
...	2.	3.	4.			
in % campione						
in % popolazione						

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato D – Scheda modello

Tav. 5 – Composizione dei campioni per localizzazione geografica						
Modulo ...	Campione di sviluppo			Campione di convalida		
	Sane	Anomale	Totale	Sane	Anomale	Totale
Nord						
in % campione						
in % popolazione						
Centro						
in % campione						
in % popolazione						
...						
in % campione						
in % popolazione						

Tav. 6 – Composizione dei campioni per forma giuridica						
Modulo ...	Campione di sviluppo			Campione di convalida		
	Sane	Anomale	Totale	Sane	Anomale	Totale
SpA						
in % campione						
in % popolazione						
Srl						
in % campione						
in % popolazione						
...						
in % campione						
in % popolazione						

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato D – Scheda modello

Periodo di osservazione

Nella tabella sottostante vanno riportate, se del caso, separatamente per ciascun modulo, le caratteristiche temporali dei campioni di stima e convalida.

Tav. 7 – Periodo di osservazione dei campioni				
	Campione di sviluppo		Campione di convalida	
	Date di osservazione del default	Date di osservazione degli indicatori	Date di osservazione del default	Date di osservazione degli indicatori
Modulo ...				
Modulo ...				
Modulo ...				

Specificare le motivazioni che hanno condotto alla scelta delle finestre temporali indicate.

5. Dati di input

Nella tabella sottostante vanno riportati i dati sulla base dei quali vengono costruiti gli indicatori presi in considerazione – se del caso, ripartiti per modulo – e le relative fonti, specificando se si tratta di archivi esterni o interni. Precisare se si utilizzano dati integrativi a livello consolidato.

Riguardo alle informazioni qualitative, vanno descritte modalità e criteri di acquisizione (ad es. questionari, da descrivere nelle principali caratteristiche).

Esempio di elencazione dei dati di input e delle relative fonti:

Tav. 8 – Fonti dei dati utilizzati			
Modulo	Dati	Fonti	Utilizzo dati consolidati
Modulo ...	Finanziari: bilanci	...	
....	Andamentali: utilizzato a livello di sistema	...	
	Andamentali: utilizzato a livello aziendale		
	Score		
	Settoriali		
	...		

Relativamente agli archivi esterni, vanno fornite indicazioni sulle modalità di accesso e sui controlli previsti, indicando fra l'altro:

- la definizione di default adottata;
- la frequenza di aggiornamento;

- il grado di integrazione con altri archivi (campi chiave);
- i criteri di verifica della qualità e coerenza dei dati;
- la rappresentatività rispetto al portafoglio per il quale vengono utilizzati (e i metodi statistici di verifica della rappresentatività eventualmente utilizzati).

Relativamente agli archivi interni, vanno dettagliatamente descritti:

- l'architettura;
- i controlli previsti su coerenza, affidabilità e integrità dei dati;
- le unità addette alla gestione e manutenzione degli archivi;
- la rappresentatività rispetto al portafoglio per il quale vengono utilizzati (e i metodi statistici di verifica della rappresentatività eventualmente utilizzati).

6. Processo di selezione degli indicatori

Il presente paragrafo descrive – se del caso, separatamente per ciascun modulo di cui si compone il modello – il procedimento utilizzato per definire le *long list* di indicatori e per passare da queste alle *short list* di variabili prese in considerazione per il calcolo del *rating* attraverso la stima del modello ovvero l'attribuzione dei pesi da parte degli esperti.

La descrizione è accompagnata dall'indicazione dei criteri in base ai quali sono state definite le *long list* di indicatori (ad es. letteratura, giudizio degli esperti, disponibilità delle informazioni, soglie di rilevanza, ecc.) e di quelli per la revisione delle liste.

Pre-trattamento dei dati

Vanno riportati, se del caso, separatamente per ciascun modulo, i pre-trattamenti a cui sono sottoposti i dati di input. Si richiamano a titolo di esempio:

- analisi esplorative sui dati grezzi;
- modalità di trattamento delle variabili qualitative;
- modalità di trattamento degli errori casuali (in fase di immissione dei dati), degli *outlier*, dei *missing value*, delle variabili costruite come rapporti (in particolare, della gestione delle “eccezioni” come DIV/0);
- definizione dei campi di esistenza;
- trasformazione e normalizzazione degli indicatori.

Analisi univariata

L'analisi univariata degli indicatori dovrebbe consentire di ordinare le variabili considerate in base al relativo potere esplicativo e quindi di guidare la definizione della *short list*.

Vanno descritte, se del caso, separatamente per ciascun modulo, le analisi condotte su ciascun indicatore singolarmente considerato per valutarne la capacità predittiva; si richiamano a titolo di esempio: distribuzione di frequenza univariata; analisi grafica; *accuracy ratio*; *average default frequency* sui percentili; ecc..

Analisi multivariata

Vanno descritte, separatamente per ciascun modulo, le tecniche di statistica multivariata utilizzate per accertare il grado di correlazione tra le variabili, ad es. al fine di valutare la "ridondanza" di informazione.

7. Assegnazione del rating con modalità di tipo judgemental

La presente sezione fornisce una descrizione dettagliata della metodologia e del procedimento utilizzati per individuare il legame tra le caratteristiche dell'obbligato e la misura di rischiosità a questi associata. Vengono tra l'altro precisati, se del caso per ciascun modulo di cui si compone il modello:

- i vincoli posti nel modello (ad es.: numero massimo di variabili);
- il peso che ciascuna variabile assume nella determinazione del *rating* (cfr. Tav. 9).

In allegato alla scheda, riportare la lista delle variabili relative a ciascun modulo del modello.

Nel caso in cui la banca utilizzi un modello "misto" (cioè, un modello che integra in un modulo finale le misure di rischiosità prodotte da moduli intermedi basati sia su tecniche statistiche sia sul giudizio degli esperti), vengono tra l'altro specificati:

- il procedimento, i criteri e la metodologia utilizzati per combinare gli *output* derivanti dai moduli intermedi e per definire il modello integrato;
- le eventuali trasformazioni a cui vengono assoggettate le variabili derivanti dai moduli intermedi;
- il peso che ciascun *output* intermedio assume nella determinazione dell'*output* finale (cfr. Tav. 10).

Tav. 9 – Sistema di ponderazione degli indicatori	
Modulo ...	
Indicatore	Peso

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato D – Scheda modello

Tav. 10 – Sistema di ponderazione dei moduli (o delle variabili individuate dai moduli intermedi)	
	Peso
Modulo ...	
Modulo ...	
Modulo ...	

Riportare sinteticamente le principali modifiche apportate al modello nel corso del tempo.

8. Stima del modello statistico

Il presente paragrafo descrive: il metodo di stima utilizzato per pervenire, anche attraverso modelli integrati, alle misure di rischio individuali; i test sulla capacità predittiva del modello; le principali modifiche apportate.

Stima del modello

Va fornita una descrizione dettagliata del metodo di stima utilizzato (ad es. analisi discriminante, funzione logistica, ecc.) per individuare il legame tra le caratteristiche dell'obbligato e la misura di rischiosità a questi associata.

Deve, tra l'altro, essere precisato, se del caso per ciascun modulo di cui si compone il modello:

- il procedimento e i criteri di selezione della *short list* di variabili dalla *long list* di indicatori; in proposito, andrà indicato l'eventuale uso di algoritmi automatici o semiautomatici di selezione, specificando anche il software utilizzato;
- le ipotesi assunte (ad es. costo asimmetrico dell'errore);
- i vincoli posti nel modello (ad es.: numero massimo di variabili);
- il peso che ciascuna variabile assume nella determinazione dell'*output* (cfr. Tav. 11).

Vanno esplicitate le ragioni e le connotazioni degli eventuali aggiustamenti manuali alle ponderazioni del modello.

In allegato alla scheda, riportare la lista delle variabili relative a ciascun modulo del modello.

Tav. 11 – Sistema di ponderazione degli indicatori	
Modulo ...	
Indicatore	Peso

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato D – Scheda modello

Modelli “integrati”

Nel caso in cui la banca utilizzi un modello che integra in un modulo finale le diverse misure di rischio prodotte da moduli intermedi, specificare tra l'altro:

- il procedimento, i criteri e la metodologia statistica utilizzati per combinare gli *output* derivanti dai moduli intermedi e per definire il modello integrato;
- le eventuali trasformazioni a cui vengono assoggettate le variabili derivanti dai moduli intermedi;
- il peso che ciascun *output* intermedio assume nella determinazione dell'*output* finale.

Esplicitare le ragioni e le connotazioni degli eventuali aggiustamenti manuali alle ponderazioni del modello.

Tav. 12 – Sistema di ponderazione dei moduli (o delle variabili individuate dai moduli intermedi)	
	Peso
Modulo ...	
Modulo ...	
Modulo ...	

Test sulla capacità predittiva del modello

Devono essere riportati:

- le statistiche proprie del metodo di stima (significatività dei coefficienti, bontà di accostamento, ecc.), la descrizione dei test condotti per verificare le ipotesi di base del modello e le percentuali di corretta classificazione;
- i risultati delle analisi condotte sulle cause degli errori di classificazione (ad es. distinzione tra errori di previsione del modello ed effetti derivanti da situazioni particolari non contemplate dalla modellizzazione) e sulla stabilità nel tempo delle misure di rischio ottenute;
- le procedure statistiche utilizzate per misurare la capacità predittiva del modello (ad es. *accuracy ratio*) sul campione di stima e sul campione di convalida.

	Cliente esistente		Cliente nuovo	
	<i>In bonis</i>	Anomale	<i>In bonis</i>	Anomale
Modulo ...				
Modulo ...				
Modulo...				
Modulo finale				

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato D – Scheda modello

Tav. 14 – Tasso di corretta classificazione nel campione di convalida				
	Cliente esistente		Cliente nuovo	
	<i>In bonis</i>	Anomale	<i>In bonis</i>	Anomale
Modulo ...				
Modulo ...				
Modulo...				
Modulo finale				

Interventi di modifica del modello

Vanno riportate sinteticamente le principali modifiche apportate al modello nel corso del tempo.

9. Costruzione delle classi di *rating* e assegnazione dei prenditori alle classi

Nel presente paragrafo vengono descritti i criteri e il procedimento in base ai quali – una volta ottenuta la misura di rischio "individuale" (*score* o PD) – vengono definite le classi di *rating* (individuazione dei punti di *cut off*).

Se l'output del modello è uno score, viene descritta la metodologia eventualmente utilizzata per trasformare lo score in una PD individuale. La tavola sottostante riporta le classi di *rating* e i relativi *cut off*.

Tav. 15 – Classi di <i>rating</i>			
Classe di <i>rating</i>	Classificazione Interna (<i>in bonis</i> , in osservazione, ...)	Limiti della classe	
		Minimo	Massimo

La tavola sottostante riporta la ripartizione del portafoglio sulla base delle classi di *rating* individuate.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato D – Scheda modello

Tav. 16 – Portafoglio al gg-mm-aa								
Classe di <i>rating</i>	Distribuzione di frequenza				Analisi delle PD			
	Esposizioni totale per classe di <i>rating</i>	n° osservazioni per classe di <i>rating</i>	% esposizioni	% osservazioni	PD media	PD media ponderata per esposizione	PD minima	PD massima
...								
...								
Posizioni unrated								
Totale Portafoglio			100%	100%				

10. Calcolo della PD associata alle classi di *rating* (calibrazione)

Il presente paragrafo descrive le metodologie utilizzate per il procedimento di calibrazione, mediante il quale viene stimata la PD relativa a ciascuna classe di *rating*.

Vanno specificati tra l'altro:

- l'algoritmo di calcolo della PD;
- la lunghezza delle serie storiche delle PD;
- gli aggiustamenti eventualmente effettuati per tenere conto di fattori quali le differenze esistenti tra le caratteristiche del campione e la composizione del portafoglio della banca, specificando anche le tecniche e le motivazioni;
- i test statistici effettuati sulla capacità di previsione del modello (es: test binomiale, test di normalità, ecc.);
- i criteri che regolano il processo di verifica almeno annuale delle stime della PD.

11. Modifiche del *rating* basate su valutazioni soggettive (*override*)

Il presente paragrafo descrive le modalità con cui i *rating* possono essere sottoposti a *override*. In particolare, occorre specificare:

- i criteri in base ai quali può essere consentito l'*override* e le eventuali limitazioni associate;
- il livello di responsabilità del/i soggetto/i che possono effettuare e/o approvare l'*override* e se tali soggetti sono destinatari di deleghe creditizie;
- le modalità con cui vengono registrati gli *override* e le procedure di controllo e di *backtesting* previste.

Vanno inoltre specificate le eventuali modifiche consentite sugli *output* intermedi del modello e i criteri che le regolano.

12. Proprietà dinamiche dei *rating* e delle PD

Vanno descritte le caratteristiche del *rating* in termini di grado di rispondenza alla situazione corrente del soggetto affidato e l'eventuale considerazione dell'impatto di condizioni avverse o di determinate fasi del ciclo economico sul suo merito di credito.

13. Archiviazione dei dati

Il presente paragrafo descrive i criteri, le procedure e le responsabilità relative alla rilevazione e alla custodia dei dati, che devono consentire fra l'altro di riclassificare a posteriori gli affidati e le operazioni.

Si richiamano, a titolo di esempio, le informazioni che dovrebbero essere rilevate e archiviate: *rating* assegnati, data di assegnazione, soggetto responsabile dell'assegnazione e dell'eventuale *override*, metodologia e parametri chiave, versione del modello, PD, ecc.

Il paragrafo riporta inoltre la periodicità di aggiornamento dei dati relativi ai singoli prenditori.

14. Utilizzi dei *rating* e delle PD

Il presente paragrafo descrive le concrete modalità con cui i *rating* e le stime della PD vengono utilizzati nei processi aziendali, specificando gli utilizzi di tali misure di rischio:

- nelle diverse fasi del processo del credito: definizione delle politiche creditizie nell'ottica sia commerciale che di gestione del rischio, erogazione, monitoraggio;
- per finalità diverse da quella della classificazione della rischiosità creditizia; si richiamano a titolo di esempio i seguenti utilizzi:
 - determinazione del capitale regolamentare;
 - politiche di accantonamento per perdite attese;
 - allocazione del capitale economico (nell'ipotesi che esista un modello di portafoglio);
 - misure di *performance* aggiustate per il rischio;
 - determinazione dei prezzi;
 - sistema premiante.

Reporting

Va infine descritto l'utilizzo delle misure di rischio prodotte dal modello nella reportistica della banca. A tal fine, si richiede di allegare i *report* rilevanti in proposito, con indicazione dell'unità responsabile della produzione, della periodicità e della funzione e/o dei soggetti destinatari.

PARTE SECONDA

Capitolo 5

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)

Capitolo 5

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dall’RMVU;
- dall’RQMVU;
- dal CRR, in particolare dalla Parte Tre, Tit. II, Capo 4;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per specificare:
 - gli indici principali e le borse valori riconosciute (art. 197, par. 8 CRR);
 - che cosa si intende per portafoglio non rilevante ai fini dell’art. 221, par. 3 CRR e i criteri per determinare se un modello interno sia solido e sia applicato con correttezza ai fini dell’art. 221, par. 4 e 5 CRR e degli accordi quadro di compensazione (art. 221, par. 9 CRR);
 - i criteri e i fattori da prendere in considerazione per la valutazione del termine “immobile comparabile” di cui all’art. 229, par. 1, lett. e) CRR (art. 229, par. 4 CRR).

La materia è altresì disciplinata:

- dalla CRD ;
- dai seguenti articoli del TUB:
 - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - art. 53, co.3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel co. 1;
 - art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), , il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, , impartisca alla capogruppo con sede legale in Italia, e ove ciò sia previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto:

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 5 – Tecniche di attenuazione del rischio di credito

Sezione I – Fonti normative

l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione. .

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 5 – Tecniche di attenuazione del rischio di credito

Sezione II – Procedimenti amministrativi

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'utilizzo di un metodo basato su modelli interni di tipo VAR per calcolare il valore delle esposizioni per le operazioni di finanziamento tramite titoli o altre operazioni correlate ai mercati finanziari diverse dalle operazioni in derivati coperte da un accordo-quadro di compensazione ammissibile (art. 221, par. 1, 2 e 3 CRR; termine: 180 giorni);*

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 5 – Tecniche di attenuazione del rischio di credito

Sezione III – Esercizio delle discrezionalità nazionali

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Il CRR non prevede discrezionalità nazionali per questa materia.

PARTE SECONDA

Capitolo 7

RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO

Capitolo 7

**RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA
VALUTAZIONE DEL CREDITO**

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dall’RMVU;
 - dall’RQMVU;
 - dal CRR, Parte Tre, Tit. II, Capo 6 (rischio di controparte) e Tit. VI (rischio di aggiustamento della valutazione del credito);
 - dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per:
 - specificare il metodo per individuare il principale fattore di rischio di una posizione e per determinare se una posizione sia ‘corta’ o ‘lunga’ (art. 94, par. 10);
 - specificare il metodo per individuare le operazioni in derivati con uno o più fattori di rischio significativi (art. 277, par. 5), la formula per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse e il metodo per determinare se una posizione sia ‘corta’ o ‘lunga’ in un fattore di rischio primario o nel più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio (art. 279 bis, par. 3, punto a) e b));
 - precisare le procedure per escludere le operazioni con controparti non finanziarie stabilite in uno Stato extracomunitario dai requisiti in materia di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (rischio di CVA) di cui all’art. 382, par. 5;
 - specificare le condizioni e i criteri da utilizzare per valutare se le esposizioni al rischio di CVA derivanti da operazioni di finanziamento tramite titoli valutate al valore equo sono significative, nonché la frequenza di tale valutazione (art. 382, par. 6); specificare le modalità con cui l’ente determina le variabili *proxy* del differenziale ai fini del calcolo delle probabilità di default di cui all’art. 383 bis par. 2 CRR, punto b); gli elementi tecnici da considerare nel calcolo della perdita attesa in caso di default della controparte, le probabilità di default della controparte e l’esposizione futura attualizzata simulata del portafoglio di operazioni con tale controparte nonché il rischio di CVA; gli altri strumenti adeguati per stimare le probabilità di default della controparte e le modalità con cui gli enti devono effettuare tale stima. (art 383 bis, par. 4);
- specificare le condizioni per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche dell’uso del metodo standardizzato di cui all’articolo 383, par. 3, CRR e la metodologia di valutazione secondo la quale le autorità competenti devono verificare la conformità dell’ente ai requisiti di cui agli articoli 383 e 383 bis, par 5. CRR (art. 383 bis, par. 5).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 7 – Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito

Sezione I – Fonti normative

La materia è altresì disciplinata:

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 53-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
- art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni, i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 67, co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
- art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario.

Nella presente disciplina vengono inoltre in rilievo:

- il Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea del 14 marzo 2016 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione, nonché le successive modificazioni e integrazioni;
- la Guida della Banca centrale europea del 24 marzo 2016 sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione, e successive modificazioni e integrazioni (“Guida BCE”);
- l'Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea del 4 aprile 2017 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi, nonché le successive modificazioni e integrazioni;
- la Raccomandazione della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi, nonché le successive modificazioni e integrazioni (“Raccomandazione BCE”) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Si fa in particolare riferimento alla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 marzo 2022 e alla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 luglio 2025, che modificano la raccomandazione BCE/2017/10 relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 7 – Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito

Sezione II – Procedimenti amministrativi

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione, in deroga all'art. 273 bis par. 1 e 2 CRR, all'uso dei metodi semplificati per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte nei casi di cui all'art. 273 bis, par. 4 CRR (termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione all'uso del metodo dei modelli interni di tipo IMM per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte (art. 283, par. 2 CRR; termine: 180 giorni);*
- *autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o il metodo dell'esposizione originaria per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte (art. 283, par. 5 CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione ad utilizzare la misura dell'EE ottenuta in base al modello (art. 285, par. 1 CRR; termine: 90 giorni);*
- *divieto del riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale (art. 296 CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione all'uso del metodo standardizzato per il calcolo del requisito di aggiustamento della valutazione del credito (art. 383 CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione all'uso di sensitività alternative per il rischio delta e vega (art. 383 ter, par. 2 CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione all'uso di rating interni per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio per il metodo standardizzato (art. 383-septdecies par.1 e art. 383-vicies par. 1 CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione all'uso di rating interni per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio per il metodo base (art. 384 par. 2 CRR; termine: 90 giorni).*

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 7 – Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito

Sezione III – Esercizio delle discrezionalità nazionali

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

In relazione alle discrezionalità nazionali le banche meno significative si attengono a quanto previsto dalla Guida BCE, nei limiti di quanto richiamato dalla sezione “Requisiti di Capitale” dell’Allegato della Raccomandazione BCE del 4 aprile 2017 e successive modificazioni e integrazioni.

PARTE SECONDA

Capitolo 8

RISCHIO OPERATIVO

Capitolo 8

RISCHIO OPERATIVO

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dall’RMVU;
- dall’RQMVU;
- dal CRR, in particolare la Parte Tre, Tit. III;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o attuazione per disciplinare:
 - le componenti dell’indicatore di attività, e il loro uso, l’elaborazione di elenchi di sotto-voci tipiche e gli elementi da non utilizzare nel calcolo dell’indicatore di attività (art. 314, par. 9 CRR);
 - gli elementi dell’indicatore di attività e la loro assegnazione alle celle di segnalazione corrispondenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (art. 314, par. 10 CRR);
 - le modalità di determinazione delle rettifiche all’indicatore di attività in caso di operazioni di fusione, acquisizione o cessione di soggetti o attività, le condizioni secondo le quali le autorità competenti possono concedere l’autorizzazione ad escludere dall’indicatore di attività importi relativi a soggetti o attività ceduti e le tempistiche di tali rettifiche (art. 315 par. 3, CRR);
 - la condizione di ‘obbligo indebitamente oneroso’ ai fini della deroga dall’obbligo di calcolo della perdita annuale da rischio operativo (art. 316 par. 3, CRR);
 - la tassonomia del rischio operativo e la metodologia per classificare gli eventi di perdita nel dataset delle perdite (art. 317 par. 9, CRR);
 - le condizioni da valutare per l’autorizzazione a escludere dal calcolo della perdita annuale da rischio operativo eventi eccezionali non più rilevanti per il profilo di rischio dell’ente (art. 320 par. 3, CRR);
 - le modalità per determinare le rettifiche ai dataset sulle perdite a seguito dell’inclusione delle perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione (art. 321 par. 2, CRR);
 - le specifiche del quadro di gestione del rischio operativo (art. 323 par. 2, CRR).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 8 – Rischio operativo

Sezione I – Fonti normative

La materia è altresì disciplinata:

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 53, co. 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel co. 1;
- art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), co. 2-ter e co. 3-bis, il quale, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione.

Nella presente disciplina vengono inoltre in rilievo:

- la Guida della Banca centrale europea del 24 marzo 2016 sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione, e successive modificazioni e integrazioni (“Guida BCE”);
- la Raccomandazione della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi, nonché le successive modificazioni e integrazioni (“Raccomandazione BCE”) ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Si fa in particolare riferimento alla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 marzo 2022 e alla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 luglio 2025, che modificano la raccomandazione BCE/2017/10 relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 8 – Rischio operativo

Sezione II – Procedimenti amministrativi

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione a un ente impresa madre nell'UE a calcolare la componente interessi, contratti di leasing e dividendi distinta per uno qualsiasi dei suoi specifici enti o filiazioni e aggiungere il risultato di tale calcolo alla componente calcolata su base consolidata (art. 314, par. 3 CRR; termine 90 giorni);*
- *autorizzazione a calcolare la componente servizi al netto dei ricavi percepiti da enti appartenenti al medesimo sistema di tutela istituzionale o delle spese pagate agli stessi (art. 314, par. 5 CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione a escludere dall'indicatore di attività gli importi relativi a soggetti o attività ceduti (art. 315, par. 2; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione alla deroga dall'obbligo di calcolo della perdita annua da rischio operativo per gli enti con un indicatore di attività non superiore a 1 miliardo di EUR (art. 316, par.1 CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione a escludere dal calcolo della perdita annua da rischio operativo eventi eccezionali che non sono più rilevanti per il profilo di rischio dell'ente (art. 320, par. 1 CRR; termine: 90 giorni).*

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 8 – Rischio operativo

Sezione III – Esercizio delle discrezionalità nazionali

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

In relazione alle discrezionalità nazionali le banche meno significative si attengono a quanto previsto dalla Guida BCE, nei limiti di quanto richiamato nei limiti di quanto richiamato dalla sezione “Requisiti patrimoniali” dell’Allegato della Raccomandazione BCE del 4 aprile 2017 e successive modificazioni e integrazioni

PARTE SECONDA

Capitolo 10

GRANDI ESPOSIZIONI

Capitolo 10

GRANDI ESPOSIZIONI

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU;
- dal CRR, in particolare dalla Parte Quattro e dall'art. 493;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per specificare:
 - in quali circostanze sono soddisfatte le condizioni per l'identificazione dei gruppi di clienti connessi di cui all'art. 4, par. 1, punto 39 CRR (art. 4, par. 4 CRR);
 - le condizioni e le metodologie utilizzate per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto riguarda i clienti nei cui confronti l'ente ha esposizioni attraverso operazioni di cui all'articolo 112, lettere m) e o), o attraverso altre operazioni quando esiste un'esposizione verso le attività sottostanti, (art. 390, par. 8, lett. a) CRR);
 - a quali condizioni la struttura di determinate operazioni non costituisce un'esposizione aggiuntiva (art. 390, par. 8, lett. b) CRR);
 - le modalità di determinazione delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti da contratti derivati e contratti derivati su crediti, laddove il contratto non sia stato stipulato direttamente con il cliente, ma lo strumento di debito o di capitale sottostante sia stato emesso da tale cliente (art. 390, par. 9, CRR);
 - i criteri di individuazione dei soggetti del sistema bancario ombra di cui all'articolo 394, par. 2 CRR (art. 394, par. 4 CRR);

La materia è altresì disciplinata:

- dalla CRD;
- dai seguenti articoli del TUB:
 - art. 53, co. 1, lett. a, b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 10 – Grandi esposizioni

Sezione I – Fonti normative

- art. 53-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
 - art. 67, co. 1, lett. a), b) e d) , il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo con sede legale in Italia, e, ove ciò sia previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, alla società di partecipazione finanziaria capogruppo e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o i suoi componenti, aventi a oggetto: l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - art. 67, co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
 - art. 67-*ter* che, attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare nei confronti di più gruppi bancari o dell'intero sistema bancario.
- dalle “*Implementation Guidelines on large exposures exemptions for money transmission, correspondent banking, clearing and settlement and custody services*” del 28 luglio 2010, emanate dal CEBS/EBA;
- dagli Orientamenti emanati dall'ABE in materia di limiti alle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori di un quadro regolamentato di cui all'articolo 395, paragrafo 2 del Regolamento UE n. 575/2013 (EBA/GL/2015/20);

Nella presente disciplina vengono inoltre in rilievo:

- Il Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea del 14 marzo 2016 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione, nonché le successive modificazioni e integrazioni;
- La Guida della Banca centrale europea del 24 marzo 2016 sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione e successive modificazioni e integrazioni (“Guida BCE”);
- L'Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea del 4 aprile 2017 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi, nonché le successive modificazioni e integrazioni;
- La Raccomandazione della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 10 – Grandi esposizioni

Sezione I – Fonti normative

parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi, nonché le successive modificazioni e integrazioni (1) (“Raccomandazione BCE”).

(1) Si fa in particolare riferimento alla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 marzo 2022 e alla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 luglio 2025, che modificano la raccomandazione BCE/2017/10 relativa a specifiche comuni per l’esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 10 – Grandi esposizioni

Sezione II – Procedimenti amministrativi

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Il CRR non prevede procedimenti amministrativi per questa materia.

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Articolo 493 CRR

Ai sensi dell'art. 493, par. 3, CRR, alle seguenti categorie di esposizioni si applicano i fattori di ponderazione di seguito indicati:

A) Esposizioni a ponderazione 0:

- A.1) le esposizioni, incluse le partecipazioni, di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dell'impresa madre, di altre società controllate dall'impresa madre o di proprie società controllate, purché tali società siano soggette a vigilanza consolidata in uno Stato membro dell'Unione Europea conformemente al CRR o alle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/87/CE;
- A.2) le esposizioni derivanti dalla riserva obbligatoria depositata presso banche centrali e denominate nella valuta nazionale di tali banche centrali;
- A.3) le esposizioni nei confronti di banche e imprese di investimento diverse dagli elementi computabili nei fondi propri, con durata originaria non superiore al giorno lavorativo successivo e non denominate in una principale valuta di scambio.

B) Esposizioni da considerare al 10% del loro valore nominale:

- B.1) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite (*covered bond*) ponderate al 10 per cento ai sensi dell'art. 129 CRR.

C) Esposizioni da considerare al 15% del loro valore nominale:

- C.1) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite (*covered bond*) ponderate al 15 per cento ai sensi dell'art. 129 CRR.

D) Esposizioni da considerare al 20% del loro valore nominale:

- D.1) le esposizioni nei confronti di enti territoriali degli Stati membri dell'Unione europea ponderate al 20 per cento ai sensi della Parte Tre, Tit. II, Capo 2 CRR, nonché quelle assistite da protezione del credito di tipo reale o personale di detti enti;
- D.2) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite ponderate al 20 per cento ai sensi dell'art. 129 CRR.

E) Esposizioni da considerare al 25% del loro valore nominale:

- E.1) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite (*covered bond*) ponderate al 25 per cento ai sensi dell'art. 129 CRR.

F) Esposizioni da considerare al 35% del loro valore nominale:

- F.1) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite (*covered bond*) ponderate al 35 per cento ai sensi dell'art. 129 CRR.

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 10 – Grandi esposizioni

Sezione III – Esercizio delle discrezionalità nazionali

G) *Esposizioni da considerare al 50% del loro valore nominale:*

- G.1) le esposizioni fuori bilancio classificate come garanzie rilasciate e impegni della categoria 4 e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio della “categoria 3” di cui all’allegato I CRR con durata originaria pari o inferiore a un anno ;
- G.2) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite ponderate al 50 per cento ai sensi dell’art. 129 CRR.

H) *Esposizioni da considerare all’80% del loro valore nominale:*

- H.1) le esposizioni derivanti da garanzie mutualistiche in forma di fondi monetari e di garanzie reali finanziarie rilasciate da banche di garanzia collettiva dei fidi.

La disciplina dei limiti prudenziali di cui all’art. 395 CRR si applica anche alle esposizioni verso imprese d’investimento di Stati extracomunitari riconosciute così come definite all’art. 391 CRR.

2. Discrezionalità nazionali disciplinate dall’Indirizzo BCE e applicabili alle banche meno significative – Art. 400 CRR

Ai fini dell’art. 400, par. 2, CRR, alle esposizioni indicate alle lettere (d), (e), (h), (j), (k) e (l) del medesimo paragrafo e detenute da banche meno significative, si applica un fattore di ponderazione 0 ove siano rispettate le condizioni definite nell’art. 400, par. 3, CRR, come ulteriormente specificate nell’allegato all’Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea successive modifiche e integrazioni.

SEZIONE IV

LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Gruppo di clienti connessi (1)

2. Esposizioni connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari.

Nella prestazione alla clientela dei servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, le banche effettuano, su richiesta della clientela, movimentazioni sui conti correnti di corrispondenza per importi rilevanti e non prevedibili; in connessione con tale operatività possono generarsi esposizioni temporanee il cui esatto ammontare non è esattamente quantificabile prima della fine della giornata lavorativa.

Per favorire l'ordinata operatività del mercato finanziario e delle relative infrastrutture, alcune esposizioni sono escluse dall'ambito di applicazione della presente disciplina, nei limiti e alle condizioni di seguito specificate.

- 1) Deve trattarsi di esposizioni derivanti dalla prestazione di uno dei seguenti servizi:
 - a) trasferimento di denaro, ivi inclusi l'esecuzione di servizi di pagamento, compensazione e regolamento in qualsiasi valuta e servizi di banca corrispondente;
 - b) compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari per la propria clientela; i servizi di custodia includono il pagamento di interessi o dividendi, il rimborso del capitale, altri flussi legati alla dinamica finanziaria dello strumento finanziario.
- 2) Si tratta delle seguenti tipologie di esposizioni derivanti da iniziative dirette o indirette della clientela:
 - a) esposizioni derivanti dal ritardato approntamento della provvista;
 - b) altre esposizioni:
 - i) esposizioni derivanti da flussi inattesi o che sono il risultato di flussi attesi e non realizzati, qualora la banca, per effetto di limitazioni tecniche o esterne (es. circostanze temporali e pratiche di mercato), non sia in grado di ridurle prima del termine della giornata lavorativa;
 - ii) depositi in contanti costituiti in garanzia (*cash collateral*) connessi con uno dei servizi di cui al punto 1 lett. b), oppure altre transazioni effettuate per conto dei clienti su mercati finanziari (quali quelli derivanti dalla partecipazione a un mercato regolamentato o dalle operazioni SFT);

(1) Paragrafo eliminato. Per la disciplina del gruppo di clienti connessi cfr. <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/elenco-esa/note/Nota-1-del-19.12.19.pdf>.

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 10 – Grandi esposizioni

Sezione IV – Linee di orientamento

- c) esposizioni derivanti dalla diversificazione delle esposizioni precedentemente descritte generatesi nello stesso giorno, allorché:
- i) l'esposizione originale rientri in uno dei casi precedenti;
 - ii) le esposizioni risultanti siano assunte al solo fine di ridurre la concentrazione verso una controparte attraverso il trasferimento di parte dell'esposizione a una o più controparti terze;
 - iii) l'intermediario verso cui è assunta l'esposizione risultante abbia un merito di credito corrispondente alle classi 1, 2 o 3 secondo i criteri previsti ai fini del rischio di credito (metodo standardizzato).

Sono in ogni caso escluse dall'esenzione le esposizioni derivanti da attività di negoziazione sui titoli di proprietà.

Le esposizioni esentate devono essere ricondotte nei limiti prudenziali al più presto possibile e comunque entro il giorno lavorativo successivo. Trascorso tale termine senza che l'esposizione sia ricondotta entro i limiti, l'esenzione cessa di operare e l'esposizione rientra per intero nell'ambito di applicazione della presente disciplina.

L'esenzione si applica anche alle esposizioni infragiornaliere verso intermediari vigilati e altri soggetti aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea sottoposti a controllo nell'ambito della supervisione sui mercati, a condizione che tali esposizioni siano connesse alla prestazione di uno dei servizi di cui sopra al punto 1 lett. a).

Le esposizioni infragiornaliere esentate devono essere ricondotte nei limiti delle grandi esposizioni al più presto possibile e comunque entro lo stesso giorno lavorativo. Trascorso tale termine senza che l'esposizione sia stata ricondotta entro i limiti, l'esenzione cessa di operare e l'esposizione rientra per intero nell'ambito di applicazione della presente disciplina.

Le banche si dotano di politiche e di sistemi di controllo idonei ad assicurare il rispetto delle condizioni indicate nel presente sottoparagrafo.

SEZIONE V

REGOLE ORGANIZZATIVE E PROVVEDIMENTI

1. Regole organizzative in materia di grandi esposizioni

Le banche devono attenersi a regole di comportamento che garantiscano la possibilità di conoscere le grandi esposizioni, valutarne la qualità, seguirne l'andamento nel tempo. È responsabilità primaria dei vertici aziendali garantire che tali regole siano definite con attenzione, diffuse con chiarezza nell'organizzazione aziendale, rigorosamente rispettate.

Poiché l'insolvenza di un grande prestatore può avere effetti di rilievo sulla solidità patrimoniale, al rispetto dei limiti quantitativi fissati dalla presente disciplina devono unirsi strumenti volti ad assicurare la buona qualità dei crediti.

In un contesto economico caratterizzato da una fitta rete di interdipendenze tra gli operatori, la valutazione delle grandi esposizioni si arricchisce di nuovi contenuti che ne accrescono la complessità: essa deve avvenire nella consapevolezza dei legami esistenti tra i diversi soggetti economici e dei riflessi che gli stessi possono avere sotto i profili della concentrazione del rischio.

Difficoltà specifiche possono essere poste dal fenomeno dei gruppi sia quando esso connota la banca sia quando esso connota il prestatore del credito.

Per quanto concerne il gruppo bancario è necessario che vengano conosciuti e tenuti sotto controllo i rischi che il gruppo stesso assume nel suo complesso. A tale scopo il gruppo deve dotarsi di strutture organizzative e sistemi informativi sufficientemente articolati e tali da coprire tutte le attività poste in essere dalle diverse unità che compongono il gruppo.

La capogruppo assicura in particolare che il sistema di delega di poteri adottato garantisca comunque la piena conoscenza, in capo alla stessa capogruppo, delle grandi esposizioni. Rientra nelle responsabilità degli organi della capogruppo, secondo le rispettive competenze, effettuare una periodica verifica dell'andamento del rapporto di credito nei confronti delle grandi esposizioni.

Il sistema di comunicazione interno deve essere sufficientemente fluido per cogliere le potenziali sinergie informative che si sviluppano nel gruppo grazie alle conoscenze che le singole unità operative acquisiscono nei confronti della clientela e che, se opportunamente condivise, possono contribuire a migliorare, in maniera anche significativa, la conoscenza globale della clientela, della sua capacità di rimborso, della qualità economica dei progetti intrapresi, dei fattori, anche congiunturali, che possono influire sull'andamento dei rischi.

Dal lato del prestatore del credito è di fondamentale importanza cogliere i legami esistenti tra i clienti: nel caso di imprese organizzate sotto forma di gruppo, infatti, la valutazione del merito creditizio riguarda anche il gruppo nel suo complesso.

Nel corso dell'istruttoria che precede l'assunzione del rischio, si avrà cura di acquisire dalla clientela i bilanci consolidati e comunque le informazioni necessarie per individuare l'esatta composizione, la situazione economico-patrimoniale e l'esposizione finanziaria del gruppo di appartenenza.

In particolare, le banche devono acquisire tutte le informazioni necessarie per valutare eventuali connessioni di tipo giuridico ed economico tra i clienti. A tal fine, predispongono

adeguati processi e strutture per effettuare la suddetta valutazione, prevedendo anche l'esistenza al proprio interno di una funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici.

La prosecuzione del rapporto è subordinata al periodico aggiornamento di tali informazioni.

Le banche verificano con attenzione le notizie e i dati forniti dalla clientela, utilizzando ogni strumento conoscitivo disponibile (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci, ecc.).

L'accentramento della gestione finanziaria che si realizza all'interno dei gruppi può rendere meno agevole per la banca l'individuazione del soggetto che in concreto utilizza l'affidamento: in tali casi è pertanto necessario che la dialettica che normalmente caratterizza il rapporto con la clientela sia particolarmente sviluppata, in modo da consentire comunque alla banca di seguire e valutare la destinazione dei propri affidamenti.

Particolare cautela è adottata nel sostegno finanziario a gruppi che comprendono al proprio interno strutture societarie delle quali non sia chiara la funzione economica (come ad esempio nel caso di società localizzate in centri off-shore).

Il rigore e la professionalità con cui le banche assumono grandi esposizioni e ne seguono l'andamento, costituiscono per la Banca centrale europea e la Banca d'Italia un costante punto di riferimento per le valutazioni di propria competenza nell'attività di vigilanza.

2. Esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra

Le banche applicano il Regolamento Delegato (UE) 2023/2779 e si attengono altresì agli "Orientamenti sui limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancaria al di fuori di un quadro regolamentato di cui all'articolo 395, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013" emanati dall'ABE.

Il Regolamento Delegato contiene i criteri di individuazione dei soggetti del sistema bancario ombra mentre gli orientamenti specificano la metodologia che le banche sono chiamate ad utilizzare nell'ambito delle politiche e dei processi interni per gestire il rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra - così come definito dagli orientamenti stessi - precisando i criteri per fissare il limite aggregato e individuale delle esposizioni verso tali soggetti.

3. Provvedimenti della Banca centrale europea o della Banca d'Italia

Nei confronti delle banche e dei gruppi bancari che presentino profili di accentuata rischiosità in relazione alla situazione tecnico-organizzativa, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono fissare limiti più restrittivi di quelli previsti in via generale. Particolare rilievo assume in questo ambito l'adeguatezza della struttura organizzativa a selezionare la clientela, a seguire l'evoluzione della situazione economico-finanziaria dei maggiori clienti e a controllare l'andamento dei finanziamenti concessi.

Nei casi previsti dall'art. 396 CRR, le banche e i gruppi bancari sono tenuti, nel più breve tempo possibile, a ricondurre le posizioni di rischio entro le soglie previste; a tal fine, i soggetti di cui sopra comunicano immediatamente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia gli interventi che intendono adottare.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 10 – Grandi esposizioni

Sezione V – Regole organizzative e provvedimenti

PARTE SECONDA

Capitolo 11

LIQUIDITÀ

Capitolo 11

LIQUIDITÀ

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dall’RMVU;
- dall’RQMVU;
- dal CRR, in particolare dalla Parte Sei e dagli artt. 8, 20 e 21;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per stabilire:
 - le segnalazioni di vigilanza degli enti (art. 415, par. 3 CRR);
 - l’elenco delle valute per le quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale (art. 416, par. 5 CRR);
 - l’elenco delle valute per le quali il fabbisogno giustificato di attività liquide supera la disponibilità di tali attività (art. 419, par. 4 CRR);
 - le deroghe per le valute con insufficiente disponibilità di attività liquide (art. 419, par. 5 CRR);
 - le ulteriori criteri oggettivi da rispettare per l’applicazione di tassi di deflusso preferenziali ad alcune tipologie di rapporti infragruppo (art. 422, par. 10 CRR);
 - le condizioni per l’applicazione della nozione di “rilevanza” e i metodi per la misurazione dei deflussi di cassa aggiuntivi su strumenti derivati, operazioni di finanziamento e altri contratti se rilevanti (art. 423, par. 3, secondo comma CRR);
 - le ulteriori criteri oggettivi da rispettare per l’applicazione di tassi di afflusso preferenziali su alcune tipologie di rapporti infragruppo (art. 425, par. 6 CRR).
- dal Regolamento Delegato della Commissione (UE) n. 61/2015 del 10 ottobre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (RD).

La materia è altresì disciplinata:

- dai seguenti articoli del TUB:
 - artt. 51 e 66, concernenti la vigilanza informativa sulle banche e sui soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata;
 - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario,

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 11 – Liquidità

Sezione I – Fonti normative

l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

- art. 53-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
- art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con sede legale in Italia e, ove ciò sia previsto dal CRR e dalla CRD per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 67, co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
- art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario.

Vengono inoltre in rilievo:

- i documenti Basilea 2, [*Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring*](#) del dicembre 2010 e [*Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools*](#) del gennaio 2013.
- il Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea del 14 marzo 2016 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione, nonché le successive modificazioni e integrazioni;
- la Guida della Banca centrale europea del 24 marzo 2016 sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione, e successive modificazioni e integrazioni (“Guida BCE”);
- l'Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea del 4 aprile 2017 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi, nonché le successive modificazioni e integrazioni;
- la Raccomandazione della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi, nonché le successive modificazioni e integrazioni (1) (“Raccomandazione BCE”).

(1) Si fa in particolare riferimento alla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 marzo 2022 e alla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 luglio 2025, che modificano la raccomandazione BCE/2017/10 relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 11 – Liquidità

Sezione II – Procedimenti amministrativi

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione alla deroga dell'applicazione su base individuale del Requisito di Copertura della Liquidità e/o del Requisito di Finanziamento Stabile, qualora gli enti del sottogruppo di liquidità siano autorizzati in Italia (art. 8, par. 1, 2 e 4 CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione alla deroga dell'applicazione su base individuale del Requisito di Copertura della Liquidità e/o del Requisito di Finanziamento Stabile, qualora gli enti del sottogruppo di liquidità siano autorizzati in più Stati membri (art. 8, par. 1, 3 4 e art. 21 CRR; termine: 180 giorni);*
- *autorizzazione alla deroga dell'applicazione su base individuale dell'art. 86 CRD IV per le banche del sottogruppo di liquidità qualora siano state autorizzate alla deroga di cui all'art. 8, par. 1 o 3 CRR (art. 8, par. 5 CRR; termine: 180 giorni);*
- *autorizzazione alla deroga dall'applicazione su base individuale degli obblighi segnalatici connessi ai requisiti di cui alla Parte Sei CRR per le banche del sottogruppo di liquidità qualora siano state autorizzate alla deroga di cui all'art. 8, par. 1 o 3 CRR (art. 8, par. 6 CRR; termine: 180 giorni);*
- *applicazione di limiti o requisiti di diversificazione alla composizione delle attività liquide (art. 8, par. 1, RD; termine: 90 giorni);*
- *divieto di utilizzare congiuntamente entrambe le modalità di controllo delle attività liquide da parte della funzione di gestione della liquidità previste dall'art. 8, par. 3, lett. a) e b) RD (art. 8, par. 3, lett. c) RD; termine: 90 giorni);*
- *applicazione di limiti alla porzione di deflussi di cassa netti denominati in una determinata valuta che può essere coperta con attività liquide denominate in una valuta diversa nell'ambito degli interventi correttivi di cui alla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, paragrafo 5 (art. 8, par. 6, RD; termine: 90 giorni);*
- *divieto di utilizzare i soggetti terzi previsti dall'art. 15, par. 4 RD per il calcolo e la segnalazione dei coefficienti di scarto per le azioni o quote di OIC (art. 15, par. 4 RD; termine: 90 giorni);*
- *imposizione di un tasso di deflusso aggiuntivo ai prodotti e servizi di cui all'art. 23, par. 1, RD, se significativi (art. 23, par. 2 RD; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione all'applicazione ai depositi al dettaglio coperti da uno schema di garanzia di un paese terzo equivalente a quello previsto dall'art. 24, par. 1 RD, di un tasso di deflusso del 3% (art. 24, par. 6 RD; termine: 90 giorni);*
- *applicazione ai depositi al dettaglio di un tasso di deflusso più elevato di quelli previsti dall'art. 25 RD, (art. 25, par. 3 RD; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione all'applicazione di un trattamento preferenziale ai flussi inter-dipendenti (art. 26 RD; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione all'utilizzo di percentuali preferenziali di deflusso e/o afflusso per specifici rapporti infragruppo o tra membri del medesimo sistema di tutela istituzionale per banche*

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 11 – Liquidità

Sezione II – Procedimenti amministrativi

- autorizzate in Italia* (art. 422, par. 8 CRR e art. 29, par. 1 RD; art. 425, par. 4 CRR e art. 34, par. 1 RD termine: 90 giorni);
- *autorizzazione all'utilizzo di percentuali preferenziali di deflusso e/o afflusso per specifici rapporti infragruppo o tra membri del medesimo sistema di tutela istituzionale per banche autorizzate in Italia e altri Stati membri* (art. 422, par. 9, CRR e art. 29, par. 2 RD art. 425, par. 5 e art. 20 CRR e art. 34, par. 2 RD; termine: 180 giorni);
 - *imposizione di un tasso di deflusso del 100% ai deflussi aggiuntivi ritenuti significativi ai sensi dell'art. 30, par. 2 RD* (art. 30, par. 2 RD; termine: 90 giorni);
 - *autorizzazione all'esenzione totale o parziale dal limite del 75% degli afflussi per le tipologie di afflussi previste dall'art. 33, par. 2, RD* (art. 33, par. 2, RD; termine: 90 giorni);
 - *autorizzazione all'esenzione totale o parziale dal limite del 75% degli afflussi per banche specializzate nei casi previsti dall'art. 33, parr. 3-5 RD* (art. 33, parr. 3-5 RD, termine: 90 giorni);
 - *autorizzazione all'invio delle segnalazioni di liquidità con frequenze inferiori e termini di invio più lunghi qualora la banca abbia inviato un piano di ripristino dei requisiti di liquidità ai sensi dell'art. 414 CRR* (art. 414 CRR; termine: 60 giorni);
 - *applicazione di limiti alla porzione di finanziamento stabile richiesto denominato in una determinata valuta che può essere coperto con finanziamento stabile disponibile denominato in una valuta diversa nell'ambito degli interventi correttivi di cui alla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, paragrafo 5* (art. 428-ter, par. 5, CRR; termine: 90 giorni);
 - *autorizzazione al riconoscimento di attività e passività inter-dipendenti* (art. 428-septies, par. 1, CRR; termine: 90 giorni);
 - *autorizzazione all'utilizzo di un fattore di finanziamento stabile disponibile superiore o di un fattore di finanziamento stabile richiesto inferiore per specifici rapporti infragruppo o tra membri del medesimo sistema di tutela istituzionale per banche autorizzate in Italia* (art. 428-nonies, par. 1, CRR; termine: 90 giorni);
 - *autorizzazione all'utilizzo di un fattore di finanziamento stabile disponibile superiore o di un fattore di finanziamento stabile richiesto inferiore per specifici rapporti infragruppo o tra membri del medesimo sistema di tutela istituzionale per banche autorizzate in Italia e altri Stati membri* (art. 428-nonies, parr. 1 e 2, CRR; termine: 180 giorni);
 - *autorizzazione all'applicazione del requisito di finanziamento stabile semplificato per le banche piccole e non complesse* (art. 428-sextricies, par. 1, CRR; termine: 90 giorni).

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Discrezionalità nazionali disciplinate dalla Raccomandazione BCE

In relazione alle discrezionalità nazionali di cui all'articolo 8 CRR e alla Parte Sei del CRR, le banche meno significative si attengono a quanto previsto dalla Guida BCE (2), nei limiti di quanto richiamato dalla Parte Due, Sezione II della Raccomandazione BCE (3), nonché dalle sezioni “Vigilanza consolidata e deroghe ai requisiti prudenziali” e “Liquidità” dell'Allegato alla medesima Raccomandazione.

Con riferimento alle discrezionalità nazionali di seguito indicate, le banche meno significative trasmettono alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:

- in relazione alla discrezionalità nazionale prevista dall'art. 8, par. 2 e 3 CRR, le banche trasmettono la documentazione indicata nella Guida BCE, Sezione II, Capitolo 1, paragrafo 5. Nel caso di banche appartenenti a gruppi, le istanze sono presentate dalla capogruppo e sono sottoscritte dal legale rappresentate di ciascuna delle società per le quali la deroga è richiesta. Nel caso in cui la deroga interessi enti autorizzati in più Stati membri, si applicano le procedure previste dall'art. 21 CRR;
- in relazione alla discrezionalità nazionale prevista dall'art. 10 par. 2 CRR, la documentazione indicata nella Guida BCE, Sezione II, Capitolo 1, paragrafo 7;
- in relazione alle modalità di gestione della riserva di liquidità, le banche che intendono combinare i due approcci previsti dall'art. 8, par. 3, lett. a) e b) RD si attengono a quanto previsto dalla Sezione II, Capitolo 6, Paragrafo 6 della Guida BCE di marzo 2016 e ne danno preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo di ufficio di divieto da concludersi entro 90 giorni;
- in relazione al calcolo delle probabilità e del volume potenziale dei deflussi di liquidità associati ai prodotti e servizi di cui all'art. 23, par. 1 RD, le banche si attengono a quanto previsto dalla Sezione II, Capitolo 6, Paragrafo 7 della Guida BCE (4). Ai sensi dell'art. 23, par. 2 RD, la Banca d'Italia può stabilire i tassi di deflussi da assegnare ai prodotti e servizi di cui al par. 1 del medesimo articolo per i quali la probabilità e il volume potenziale dei deflussi stimati risultano significativi, alternativamente confermando quelli stimati dalla banca o determinandoli in misura differente. Fanno eccezione i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio (*trade finance*) di cui all'art. 429 e all'allegato I CRR, che sono assoggettati ad un tasso di deflusso del 5%;
- in relazione all'applicazione del trattamento interdipendente di attività e passività ai sensi dell'art. 428-*septies*, par. 1 CRR, le banche trasmettono le informazioni e il parere legale previste nella Guida BCE, Sezione II, Capitolo 6, Paragrafo 16;

(2) Cfr. Guida della Banca Centrale Europea del 24 marzo 2016 sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione, e successive modifiche e integrazioni.

(3) Cfr. Raccomandazione della Banca Centrale Europea 2017/10 relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi, come modificata dalla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 marzo 2022 e dalla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 luglio 2025.

(4) In particolare, per l'identificazione dei prodotti e servizi da considerare ai fini dell'applicazione dell'art. 23 RD le banche possono fare riferimento ai principi di alto livello e agli esempi forniti dall'EBA nel [rapporto](#) “Monitoring of Liquidity Coverage Ratio implementation in the EU First Report”.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 11 – Liquidità

Sezione III – Esercizio delle discrezionalità nazionali

- in relazione all'applicazione del trattamento preferenziale di cui all'art. 428-*nonies*, par. 1 CRR, le banche trasmettono le informazioni previste nella Guida BCE Sezione II, Capitolo 6, Paragrafo 17.

Per quanto non diversamente specificato dalla presente Sezione, ai fini dell'esercizio delle discrezionalità nazionali previste dalla Parte Sei del CRR, la Banca d'Italia tiene conto dei criteri indicati dalla Guida BCE, nei limiti di quanto richiamato dalla Parte Due, Sezione II della Raccomandazione BCE, nonché dalle sezioni "Vigilanza consolidata e deroghe ai requisiti prudenziali" e "Liquidità" dell'Allegato alla medesima Raccomandazione.

Con riferimento alla deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti di liquidità, nel caso di gruppi composti unicamente da enti autorizzati in Italia (art. 8, par. 2 CRR), la deroga è di norma concessa unitamente alla deroga dall'applicazione su base individuale delle disposizioni di cui alla Parte Sei, Titolo II "Segnalazioni sulla Liquidità".

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, par. 4 RD, per il calcolo e la segnalazione dei coefficienti di scarto per le azioni o quote di OIC, le banche possono avvalersi dei soggetti terzi specificati nel medesimo articolo, previo consenso della Banca d'Italia. Le banche ne danno a quest'ultima preventiva comunicazione, indicando il nominativo del soggetto di cui intendono avvalersi e attestando il rispetto delle condizioni previste dall'art. 15, par. 4 RD. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo di ufficio di divieto da concludersi entro 90 giorni.

2. Discrezionalità nazionali disciplinate dall'Indirizzo BCE

In relazione alle discrezionalità nazionali di cui alla Parte Sei del CRR, le banche meno significative si attengono a quanto previsto dal Capo Due – Sezione IV dell'Indirizzo BCE (5).

3. Opzioni e discrezionalità esercitate in circostanze eccezionali o a sostegno della politica monetaria

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di esercitare le opzioni e discrezionalità contenute negli articoli di seguito indicati in circostanze eccezionali e alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni legislative, previa consultazione o approvazione della Banca Centrale europea, a seconda dei casi:

- Art. 17, par. 4, RD, che consente di derogare, in tutto o in parte, con riguardo ad una o più operazioni di provvista garantite, di prestito garantite o di swap di garanzie che utilizzano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione e con scadenza entro 30 giorni di calendario, all'applicazione dei par. 2 e 3 dell'art. 17 RD, se rispettate le condizioni indicate al par. 4 del medesimo articolo.
- Art. 428-*quinquies*, par. 6, CRR, che consente di non considerare nel calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile l'impatto dei contratti derivati che soddisfano le condizioni indicate al par. 6 del medesimo articolo.

(5) Cfr. Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca Centrale Europea del 4 aprile 2017 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi, e successive modifiche e integrazioni.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 11 – Liquidità

Sezione III – Esercizio delle discrezionalità nazionali

- Art. 428 *septdecies*, par. 7, CRR, che consente di attribuire un fattore di finanziamento stabile richiesto ridotto alle attività indicate nel medesimo articolo, derogando rispettivamente all'applicazione degli art. 428 *untricies*, lettera f), e art. 428 *quintricies*, par. 1 lettera a) e degli art. 428 *untricies*, lettera d) punti i) e ii), art. 428 *tertricies*, lettera b) e art. 428 *quatertricies*, lettera c) (6).

A tale fine, sono adottati provvedimenti di carattere generale.

(6) Le medesime previsioni valgono ai sensi dell'art. 428-*quaterquadragies*, par. 7, CRR, per le banche piccole e non complesse autorizzate ad applicare il requisito di finanziamento stabile netto semplificato.

PARTE SECONDA

Capitolo 12

COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA

Capitolo 12

COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dall’RMVU;
- dall’RQMVU;
- dal CRR, in particolare dalla Parte Sette;

La materia è altresì disciplinata dai seguenti articoli del TUB:

- artt. 51 e 66, concernenti la vigilanza informativa sulle banche e sui soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata;
- art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 53-*bis*, che attribuisce alla Banca d’Italia, tra l’altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell’intero sistema bancario per le materie indicate all’art. 53 co. 1, e di disporre, qualora la permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione, la rimozione di uno o più esponenti aziendali;
- art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), il quale prevede che la Banca d’Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con sede legale in Italia e, ove ciò sia previsto dal CRR e dalla CRD per l’esercizio della vigilanza su base consolidata, alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni aventi a oggetto l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d’Italia, tra l’altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall’art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all’intero sistema bancario.

Vengono inoltre in rilievo:

- la Guida della Banca Centrale Europea del 24 marzo 2016 sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione, nonché le successive modifiche e integrazioni (“Guida BCE”);

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 12 – Coefficiente di leva finanziaria

Sezione I – Fonti normative

- la Raccomandazione della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi, nonché le successive modifiche e integrazioni (1) (“Raccomandazione BCE”).

(1) Si fa in particolare riferimento alla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 marzo 2022 e alla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 luglio 2025, che modificano la raccomandazione BCE/2017/10 relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 12 – Coefficiente di leva finanziaria

Sezione II – Procedimenti amministrativi

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *divieto di includere nel calcolo del valore dell'esposizione un servizio di tesoreria accentrata di cui all'art. 429-ter, par. 3 CRR sulla base del suo saldo complessivo (art. 429-ter, par. 3 CRR; termine 90 giorni).*

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Discrezionalità nazionali disciplinate dalla Raccomandazione BCE

In relazione alle discrezionalità nazionali di cui alla Parte Sette del CRR, le banche meno significative si attengono a quanto previsto dalla Guida BCE (2), nei limiti di quanto richiamato dalla Raccomandazione BCE (3) nella sezione “Leva finanziaria” dell’Allegato alla medesima Raccomandazione.

Con riferimento al trattamento prudenziale dei servizi di tesoreria accentrata (c.d. *cash pooling*), le banche meno significative che intendono applicare il trattamento preferenziale previsto dall’art. 429-ter, par. 3 CRR si attengono a quanto previsto dalla Sezione II, Capitolo 7, Paragrafo 4 e ne danno preventiva comunicazione alla Banca d’Italia. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d’Italia può avviare un procedimento amministrativo di ufficio di divieto, da concludersi entro 90 giorni.

2. Opzioni e discrezionalità esercitate in circostanze eccezionali o a sostegno della politica monetaria

Ai sensi dell’art. 429-bis, par. 5 CRR, in circostanze eccezionali e previa consultazione della BCE, la Banca d’Italia può consentire alle banche di escludere dal calcolo della misura dell’esposizione le esposizioni verso la banca centrale indicate nell’art. 429 bis, par. 1, lett. n) CRR. In tale caso, possono essere escluse solo le esposizioni che rispettano le condizioni indicate nell’art. 429 bis, par. 6 CRR e le banche, per l’intera durata dell’esclusione, sono tenute a rispettare un requisito minimo di leva finanziaria calcolato in base all’art. 429 bis, par. 7 CRR.

A tale fine, sono adottati provvedimenti di carattere generale.

(2) Cfr. Guida della Banca centrale europea del 24 marzo 2016 sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione, e successive modifiche e integrazioni.

(3) Cfr. Raccomandazione della Banca centrale europea 2017/10 relativa a specifiche comuni per l’esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi, come modificata dalla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 marzo 2022 e alla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 luglio 2025.

PARTE SECONDA

Capitolo 14

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI FONDI PROPRI

Capitolo 14

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI FONDI PROPRI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il presente Capitolo contiene le scelte di competenza delle autorità di vigilanza nazionali relative al regime transitorio per l'applicazione delle disposizioni in materia di fondi propri.

In particolare, nella Sez. II sono indicati, per ciascun anno del periodo transitorio e nell'ambito degli intervalli stabiliti dal CRR, i valori percentuali (es. 20% – 100%) da applicare alle singole voci rilevanti ai fini del calcolo dei fondi propri.

2. Fonti normative

La materia è direttamente regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU;
- dal CRR, in particolare dalla Parte Dieci, Capi 1 e 2;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per specificare:
 - le condizioni in base alle quali le autorità competenti determinano se gli aggiustamenti apportati ai fondi propri, o ai relativi elementi, conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE o della direttiva 2006/49/CE che non sono inclusi nella Parte Due CRR, debbano essere apportati agli elementi di capitale primario di classe 1, agli elementi aggiuntivi di classe 1, agli elementi di classe 1 e agli elementi di classe 2 o ai fondi propri (art. 481, par. 6 CRR);
 - le condizioni per considerare i fondi propri di cui ai co. 1 e 2 dell'art. 487 CRR rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 486, co. 4 o 5, nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 (art. 487, par. 3 CRR).

La materia è altresì disciplinata:

- dai seguenti articoli del TUB:
 - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 14 – Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- art. 53-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
 - art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con sede legale in Italia e, ove ciò sia previsto dal CRR e dalla CRD per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - art. 67, co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
 - art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario.
- dalla deliberazione del CICR del 12 gennaio 1994;
- Nella presente disciplina vengono inoltre in rilievo:
- il Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea del 14 marzo 2016 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione, nonché le successive modificazioni e integrazioni;
 - la Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione, di marzo 2016, e successive modificazioni e integrazioni ("Guida BCE");
 - la Raccomandazione della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi, nonché le successive modificazioni e integrazioni (1) ("Raccomandazione BCE");
 - l'Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea del 4 aprile 2017 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi, nonché le successive modificazioni e integrazioni.

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

(1) Si fa in particolare riferimento alla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 marzo 2022 e alla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 luglio 2025, che modificano la raccomandazione BCE/2017/10 relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 14 – Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- *autorizzazione alla rinuncia all'applicazione del trattamento temporaneo previsto all'art. 468, par. 1, CRR (art. 468, par. 3; termine: 90 giorni).*

SEZIONE II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Requisiti di fondi propri (art. 465 CRR)

Nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, le banche rispettano i seguenti requisiti di fondi propri:

- a) coefficiente di capitale primario di classe 1 almeno pari al 4,5%;
- b) coefficiente di capitale di classe 1 almeno pari al 5,5%.

2. Perdite non realizzate misurate al valore equo (art. 467 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 467, co. 3 CRR è:

- a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

Le banche possono non includere in alcun elemento dei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria "Attività finanziarie disponibili per la vendita" dello IAS 39 approvato dall'UE (1).

3. Profitti non realizzati misurati al valore equo (art. 468 CRR) (2)

4. Profitti e perdite su derivati passivi valutati al valore equo derivanti da variazioni del proprio merito di credito (art. 468, par. 4 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 468, par. 4, e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

(2) Il testo dell'articolo 468 CRR è stato modificato da ultimo dal Regolamento UE 2024/1623 (CRR3) e il paragrafo è pertanto abrogato. Per completezza se ne riporta il contenuto previgente: "La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 468, co. 3 CRR è: a) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; c) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017".

5. Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 ed esenzioni (articoli da 469 a 473 CRR)

5.1 *Deduzione delle perdite relative all'esercizio in corso (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.2 *Deduzione delle attività immateriali (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. b) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.3 *Deduzione delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e non derivano da differenze temporanee (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.4 *Deduzione degli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese di cui agli artt. 158 e 159 CRR (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. d) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 14 – Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

Sezione II – Disposizioni transitorie

5.5 *Deduzione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite riportate nello stato patrimoniale della banca (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. e) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.6 *Deduzioni dei propri strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri del capitale primario di classe 1 che la banca ha l'obbligo effettivo o potenziale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. f) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.7 *Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con la banca una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri della banca (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. g) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.8 *Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando la banca non ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. h) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 14 – Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

Sezione II – Disposizioni transitorie

- c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.9 *Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando la banca ha un investimento significativo in tali soggetti e delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee (artt. 469, par. 1, lett. c), 36, par. 1, lettere c) e i) e 478, co. 1 e 2 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

Per le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee esistenti al 1° gennaio 2014, la percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. c) e 478, par. 2 CRR è:

- a) 0% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 10% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 30% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- e) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- f) 100% a partire dal 1° gennaio 2019.

Il capoverso precedente non si applica nelle circostanze e alle condizioni specificate alle lettere (d) ed (e) dell'art. 9 dell'indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea. Inoltre, in conformità della lettera (f) del medesimo art. 9, nel caso di aumento imprevisto dell'impatto delle deduzioni derivante dall'applicazione del paragrafo precedente, su istanza della banca interessata, la Banca d'Italia valuta se tale aumento è significativo e consente di non applicare il capoverso precedente. In questi casi, la percentuale applicabile è:

- a) 0% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 10% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 30% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- e) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- f) 50% nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
- g) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- h) 70% nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 14 – Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

Sezione II – Disposizioni transitorie

- i) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
- j) 90% nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- k) 100% a partire dal 1° gennaio 2024.

5.10 *Esenzione dalla deduzione di partecipazioni in imprese di assicurazione (art. 471 CRR)*

Fino al 31 dicembre 2018 la Banca d'Italia può autorizzare le banche meno significative a non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 471 CRR.

5.11 *Introduzioni di modifiche allo IAS 19 (art. 473 CRR)*

Nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018, le banche possono applicare il trattamento previsto dall'art. 473 CRR.

6. Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1 (artt. 474 e 475 CRR)

6.1 *Deduzioni dei propri strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 che la banca potrebbe essere obbligata ad acquistare, in virtù di obblighi contrattuali esistenti (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

6.2 *Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente emessi da soggetti del settore finanziario con i quali la banca ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri della banca (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. b) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

6.3 *Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente,*

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 14 – Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

Sezione II – Disposizioni transitorie

quando la banca non ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

6.4 *Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando una banca ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. d) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

6.5 *Deduzione dell'importo degli elementi da dedurre dagli elementi di classe 2 ai sensi dell'art. 66 CRR che supera il capitale di classe 2 della banca (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. e) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100%, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

6.6 *Deduzione delle imposte dovute sugli elementi aggiuntivi di classe 1 che sono prevedibili al momento del calcolo dal capitale aggiuntivo di classe 1 della banca (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. f) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

7. Deduzioni dagli elementi di classe 2 (artt. 476 e 477 CRR)

7.1 *Deduzione dei propri strumenti di classe 2 detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri di classe 2 che una banca potrebbe essere obbligata ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

7.2 *Deduzione degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente dalla banca quando esistono partecipazioni incrociate reciproche tra la banca e tali soggetti che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. b) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

7.3 *Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando la banca non ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

7.4 *Deduzione degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente quando la banca ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. d) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

8. Interessi di minoranza; strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 emessi da filiazioni (artt. 479 e 480 CRR)

8.1 *Riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi già riconosciuti come riserve consolidate in base alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/48/CE che non sono ammissibili come interessi di minoranza ai sensi del CRR (art. 479 par. 1, lett. a), c) e d) CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 479, co. 3 e 4 CRR è:

- a) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

8.2 *Riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi già riconosciuti come riserve consolidate in base alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/48/CE che non sono ammissibili come interessi di minoranza ai sensi del CRR (art. 479 par. 1, lett. b) CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 479, co. 3 e 4 CRR è:

- a) 0% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 0% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 0% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 0% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

8.3 *Riconoscimento nei fondi propri consolidati degli interessi di minoranza; riconoscimento nei fondi propri consolidati del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati (art. 480 CRR)*

Il fattore applicabile ai sensi dell'art. 480, co. 2 e 3 CRR è:

- a) 0,2 nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 0,4 nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 0,6 nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 0,8 nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

9. Filtri e deduzioni aggiuntivi (art. 481 CRR)

9.1 *Filtri e deduzioni prescritti dalle disposizioni nazionali di recepimento degli artt. 57, 61, 63, 63 bis, 64 e 66 della direttiva 2006/48/CE e degli artt. 13 e 16 della direttiva 2006/49/CE che non sono richiesti ai sensi della Parte Due CRR (art. 481, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 481, co. 1, 3 e 5 CRR è:

- a) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

I filtri derivanti da disposizioni nazionali cui applicare la percentuale applicabile sono riportati nell'Allegato A.

9.2 *Trattamento transitorio per le banche appartenenti a conglomerati finanziari che non soddisfano il requisito previsto dall'art. 49, par. 1, lett. b) CRR (art. 481, par. 2 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 481, co. 2, 4 e 5 CRR è 0% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

10. Limiti al *grandfathering* degli elementi del capitale primario di classe 1, degli elementi aggiuntivi di classe 1 e degli elementi di classe 2 (articoli da 484 a 488)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 486, co. 5 e 6 CRR è:

- a) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 70% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 60%, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 50% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 14 – Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

Sezione II – Disposizioni transitorie

- e) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
 - f) 30% nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
 - g) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
 - h) 10% nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
-

FILTRI NAZIONALI

I filtri nazionali rilevanti ai fini della Sez. II, par. 9.1 del presente Capitolo – disciplinati dalla Circolare n. 263 – sono riportati di seguito.

Gli aggregati “patrimonio di base” e “patrimonio supplementare”, indicati nel presente allegato, sono da intendersi riferiti – ai fini dell’applicazione della citata Sez. II, par. 9.1 – rispettivamente, al “capitale di classe 1” e al “capitale di classe 2” come calcolati in applicazione del CRR e del presente Capitolo.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Relativamente alle riserve da rivalutazione riferite ai titoli di debito e ai titoli di capitale (ivi comprese le quote di O.I.C.R.) detenuti nel portafoglio di “attività finanziarie disponibili per la vendita” si applicano le seguenti disposizioni:

- gli eventuali saldi positivi tra le riserve positive e quelle negative sono computati per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare;
- gli eventuali saldi negativi tra le riserve positive e quelle negative sono dedotti integralmente dal patrimonio di base.

Rientrano nel calcolo anche le eventuali riserve da valutazione, positive o negative, connesse con i contratti derivati di copertura dei flussi finanziari relativi alle attività in esame.

Immobili

Le plusvalenze da valutazione al valore rivalutato degli immobili a uso funzionale (iscritte direttamente in una riserva del patrimonio netto) sono computate per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare.

Il saldo tra le plus e le minusvalenze cumulate sugli immobili detenuti per investimento e delle minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione al valore rivalutato relative agli immobili detenuti a uso funzionale, se positivo, va integralmente dedotto dal patrimonio di base ed è computato al 50 per cento nel patrimonio supplementare.

Non concorrono alla formazione del saldo le eventuali svalutazioni da deterioramento.

Parte Terza - Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

PARTE TERZA

Capitolo 3

OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

Capitolo 3

OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il Titolo I-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, introdotto dal decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 190, ha modificato la disciplina in materia di obbligazioni bancarie garantite da specifiche attività (*covered bond*) per recepire la Direttiva (UE) 2019/2162 e dare attuazione al Regolamento (UE) 2019/2160, che introducono una disciplina armonizzata di questi strumenti e uno specifico regime di supervisione sui programmi di emissione, la cui responsabilità è attribuita alla Banca d'Italia.

Nel presente Capitolo sono dettate le disposizioni attuative di quanto previsto dal Titolo I-*bis* della legge e dalle richiamate norme europee.

La Sezione II disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione, da parte della Banca d'Italia, all'avvio dei programmi di emissione. Le disposizioni definiscono, in particolare, il contenuto del programma di emissione che le banche devono allegare all'istanza di autorizzazione e i criteri ai quali la Banca d'Italia si attiene nella valutazione dell'istanza stessa. Particolare attenzione è prestata alla capacità organizzativa e tecnica della banca di assicurare il corretto svolgimento del programma secondo canoni di sana e prudente gestione per la sua durata e alla coerenza dello stesso con le strategie e le politiche aziendali.

La Sezione III disciplina le caratteristiche strutturali dei programmi di emissione, i requisiti di copertura e liquidità il cui rispetto è previsto dalla legge, nonché le condizioni per l'attribuzione del marchio europeo.

La Sezione IV detta specifiche indicazioni di carattere organizzativo per le banche che prendono parte alle operazioni, in considerazione della complessità operativa e giuridica delle stesse. Un ruolo centrale è assunto dagli organi aziendali e dalle funzioni aziendali di controllo, che devono attentamente valutare i rischi connessi ai programmi di emissione, tenendo conto della complessità delle operazioni e delle implicazioni che le stesse comportano sulla situazione tecnica della banca e sul sistema dei controlli interni.

La Sezione V prevede specifici obblighi di informativa agli investitori.

La Sezione VI specifica i poteri di vigilanza informativa e ispettiva spettanti alla Banca d'Italia in qualità di autorità competente per la supervisione dei programmi di emissione.

Infine, la Sezione VII definisce il regime transitorio applicabile ai programmi in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni; per tali programmi non è richiesto, in linea con quanto stabilito dalla legge, il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia. Sono invece introdotti obblighi di natura informativa volti a consentire alla Banca d'Italia, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza sui programmi di emissione, di verificare che le banche

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

abbiano conformato i programmi in essere a quanto previsto dal Titolo *I-bis* della legge nonché alle presenti disposizioni prima di procedere ad effettuare una nuova emissione di obbligazioni bancarie garantite nell'ambito degli stessi.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dal regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite;
- dal Titolo *I-bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, introdotto dal decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 190;
- dalle disposizioni del Titolo III, Capi I e II, del TUB, come richiamate dall'art. 7-*octiesdecies*, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 130, in quanto compatibili;
- dall'art. 7 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 53.

Vengono inoltre in rilievo:

- la direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni bancarie garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE;
- la CRD.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*legge*”, la legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni e integrazioni;
- “*obbligazioni bancarie garantite*”, le obbligazioni bancarie emesse ai sensi del Titolo *I-bis* della legge;
- “*banca emittente*”, la banca che emette le obbligazioni bancarie garantite;
- “*banca cedente*”, la banca –anche diversa dalla banca emittente – che cede attività alla società cessionaria ai sensi dell'art. 7-*sexies* della legge;
- “*banca finanziatrice*”, la banca che eroga il finanziamento subordinato alla società cessionaria ai sensi dell'art. 7-*sexies* della legge;
- “*finanziamento subordinato*”, il finanziamento alla società cessionaria, concesso dalla banca cedente o da altra banca, finalizzato all'acquisto di attivi idonei e subordinato nel rimborso al soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, delle controparti dei contratti derivati di copertura dei rischi e dei contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione, ai sensi dell'art. 7-*sexies* della legge;
- “*società cessionaria*”, la società che, ai sensi dell'art. 7-*septies* della legge, ha per oggetto esclusivo l'acquisto di crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre;

- “*attivi idonei*”, le attività (crediti e titoli) individuate dall’art. 7-*novies* della legge.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche italiane e alle società capogruppo di gruppi bancari italiani.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione all’avvio del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite* (Sezione II, par. 3.3; termine: 90 giorni);
- *revoca dell’autorizzazione ad emettere obbligazioni bancarie garantite* (Sezione II, par. 4; termine: 120 giorni).

SEZIONE II

**AUTORIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE
GARANTITE**

1. Disposizioni di carattere generale

L'art. 7-*noviesdecies* della legge prevede che l'avvio di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di banche aventi sede legale in Italia sia soggetto ad autorizzazione della Banca d'Italia (1).

Le disposizioni della presente Sezione disciplinano, in attuazione dell'articolo citato, le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per l'avvio del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite, il contenuto del programma di emissione da presentare unitamente all'istanza, la procedura di autorizzazione e i casi di revoca della stessa.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione all'avvio di un programma di emissione quando risulti assicurato il rispetto delle condizioni e delle finalità previste dalla legge (2). A tale fine, sono valutati:

- a) la definizione di un programma di emissione delle obbligazioni bancarie garantite;
- b) l'adozione di politiche, processi e metodologie, inclusi quelli relativi all'approvazione, alla modifica, al rinnovo e al rifinanziamento dei prestiti compresi nell'aggregato di copertura, adeguati per assicurare l'ordinato svolgimento dell'operazione;
- c) il possesso, da parte del personale responsabile dell'amministrazione e dei controlli del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite, di adeguate qualifiche e competenze;
- d) il rispetto delle condizioni previste dal Titolo I-*bis* della legge e dalle disposizioni di cui al presente Capitolo.

Tenuto conto della complessità operativa e giuridica delle operazioni, dei riflessi che queste possono avere sugli equilibri economico-patrimoniali della banca emittente e, se del caso, delle altre banche partecipanti all'operazione, al fine di tutelare gli obbligazionisti garantiti e, più in generale, i creditori della banca, nella valutazione dei programmi la Banca d'Italia presta particolare attenzione alla capacità della stessa di assicurarne nel continuo il corretto svolgimento nel rispetto delle condizioni previste dal Titolo I-*bis* della legge e secondo canoni di sana e prudente gestione. Ai fini della valutazione della sostenibilità del programma, la Banca d'Italia tiene conto anche della sua coerenza con le strategie e le politiche della banca stessa, nonché del complessivo assetto organizzativo e della situazione tecnica della banca come risultante dal complesso delle informazioni di vigilanza a propria disposizione (cfr. *infra*, par. 3.2.).

(1) L'autorizzazione non è richiesta per le singole emissioni a valere su un programma di emissione autorizzato ai sensi delle presenti disposizioni.

(2) Come previsto dall'art. 7-*octiesdecies*, comma 1, la Banca d'Italia vigila sull'emissione di obbligazioni bancarie garantite, al fine di assicurare la sana e prudente gestione delle banche emittenti, la stabilità del mercato e la tutela dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite. La vigilanza sull'emissione di obbligazioni bancarie garantite è esercitata senza pregiudizio dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal TUB e alla Banca d'Italia e alla Consob dal TUF per le finalità ivi previste, nonché della ripartizione di competenze di vigilanza prudenziale attribuite rispettivamente alla Banca d'Italia e alla Banca centrale europea ai sensi del RMVU.

Nell'ambito della procedura autorizzativa, per le banche significative, la Banca d'Italia assicura il coordinamento con la Banca centrale europea quando dall'istruttoria emergono profili rientranti nelle competenze di quest'ultima.

2. Programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite

L'organo di amministrazione della banca che intende emettere obbligazioni bancarie garantite predispone il programma di emissione secondo quanto specificato nel paragrafo 2.1. e allega la relazione di cui al paragrafo 2.2. Il programma e la relazione sono approvati dall'organo con funzione di supervisione strategica, sulla base del parere dell'organo con funzione di controllo e di apposite relazioni delle funzioni aziendali di controllo (3).

2.1. Caratteristiche del programma

Il programma include almeno le seguenti informazioni:

— caratteristiche strutturali dell'operazione. In particolare, il programma:

- i) descrive la natura e l'ammontare degli attivi idonei oggetto di cessione da includere nel patrimonio separato nel corso della durata del programma e, nel caso di attivi assistiti da garanzia reale, il rispetto di quanto previsto dalla Sezione III (4);
- ii) indica l'eventuale ricorso a contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nelle attività incluse nel patrimonio separato (di seguito derivati di copertura), con indicazione della controparte, ovvero, se non ancora identificata, delle caratteristiche che la stessa deve possedere per la stipula del contratto, del funzionamento dei meccanismi di copertura e di adeguamento dei margini di garanzia, ove previsti; nel caso di derivati di copertura inclusi tra gli attivi idonei, il programma attesta il rispetto di quanto previsto dalla Sezione III;
- iii) attesta il rispetto dei livelli di copertura previsti dall'art. 7-undecies della legge, calcolati in conformità con quanto previsto dalla Sezione III, nonché – nel caso la banca intenda commercializzare le obbligazioni emesse a valere sul programma oggetto di autorizzazione come “obbligazione garantita europea (premium)” – il rispetto del livello minimo di eccesso di garanzia previsto dall'art. 129, par. 3 *bis* CRR, calcolato in maniera conforme alla Sezione III; il programma indica altresì le modalità attraverso le quali il rispetto dei requisiti è assicurato nel continuo e per la durata complessiva del programma e le conseguenze, previste negli accordi contrattuali che disciplinano l'operazione, in caso di eventuali violazioni;
- iv) attesta il rispetto del requisito per la riserva di liquidità previsto dall'art. 7-duodecies, calcolato in maniera conforme alla Sezione III;
- v) indica l'eventuale adozione di meccanismi di estensione automatica delle scadenze delle obbligazioni bancarie garantite, in conformità con quanto previsto dall'articolo

(3) Nel caso in cui la banca emittente sia diversa dalla capogruppo, il programma di emissione e la relazione sono trasmessi unitamente ad una lettera a firma del legale rappresentante della capogruppo che attesti la coerenza del programma di emissione e delle valutazioni contenute nella relazione illustrativa con le scelte strategiche del gruppo nel suo complesso, la compatibilità con le condizioni di equilibrio gestionale delle singole componenti, l'adeguatezza del sistema dei controlli interni a livello di gruppo in conformità con quanto previsto alla Sez. IV, par. 1.

(4) Le stime in chiave prospettica richieste dalla presente disposizione sono formulate sulla base delle informazioni disponibili al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione e, di norma, per un orizzonte temporale non inferiore ai 3 anni.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione II – Autorizzazione dei programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

7-terdecies della legge, con indicazione delle condizioni e delle modalità per la loro attivazione, nonché degli effetti dell'estensione delle scadenze sulla capacità della banca di rispettare il requisito per la riserva di liquidità secondo quanto previsto dall'art. *7-duodecies*, comma 4;

- vi) descrive le caratteristiche delle obbligazioni da emettere nell'ambito del programma e le categorie di investitori a cui si rivolge;
- informazioni sulle banche cedenti (se diverse dall'emittente), con indicazione, per ciascuna, dell'appartenenza o meno al medesimo gruppo della banca emittente, natura e ammontare degli attivi idonei ceduti, eventuali ulteriori funzioni o attività dalle stesse svolte nell'ambito dell'operazione;
- la società di controllo dell'aggregato di copertura incaricata ai sensi dell'articolo *7-sexiesdecies* della legge (cfr. Sezione IV) ed eventuali altri soggetti coinvolti nel programma di emissione (ad es. banca depositaria, *calculation agent*) con indicazione del ruolo e delle responsabilità spettanti a ciascuno di essi.

2.2. Relazione sui profili tecnico-patrimoniali e sugli assetti organizzativi per la gestione del programma

Al programma è allegata una relazione nella quale la banca:

- espone gli obiettivi perseguiti dal programma, identifica i rischi ad esso connessi e ne fornisce l'inquadramento nell'ambito degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi della banca e, nel caso di un gruppo bancario, a livello consolidato. In particolare, la relazione attesta la coerenza del programma con la propensione al rischio e la soglia tolleranza al rischio della banca – e, nel caso di un gruppo bancario, a livello consolidato – definite nel RAF, in chiave attuale e prospettica, nonché il rispetto dei limiti operativi interni alla cessione di attivi idonei adottati dalla banca ai sensi della Sezione IV (5) all'avvio dell'operazione e la capacità della banca di rispettarli per la durata della stessa;
- evidenzia l'impatto del programma di emissione sugli equilibri tecnico-patrimoniali dell'emittente (6), tenuto conto della necessità di rispettare – in fase di avvio dell'operazione e per la durata del programma – i requisiti previsti dalla legge, come attuati dalle presenti disposizioni, nonché, nel caso di obbligazioni bancarie garantite che si intende commercializzare con il marchio "obbligazione garantita europea (premium)", il requisito previsto dall'art. 129, par. 3 *bis*, CRR;
- descrive:
 - i) gli assetti organizzativi e di controllo, con indicazione quali-quantitativa del personale addetto alla gestione dei programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite e i compiti affidati alle funzioni di controllo e alla società di controllo dell'aggregato di copertura, in conformità con quanto previsto dalla Sezione IV;
 - ii) il processo di gestione dei rischi connessi all'operatività in obbligazioni bancarie garantite; le procedure per la valutazione e il monitoraggio degli attivi idonei e delle garanzie incluse nell'aggregato di copertura, nonché per l'approvazione, la modifica, il

(5) In particolare, nel caso di: i) banca cedente diversa dall'emittente, ii) pluralità di banche cedenti appartenenti allo stesso gruppo dell'emittente, iii) banca emittente diversa dalla società capogruppo del gruppo bancario, le informazioni sono rese in relazione alla banca emittente, a ciascuna banca cedente nonché a livello consolidato di gruppo.

(6) Cfr. nota 5.

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione II – Autorizzazione dei programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

rinnovo e il rifinanziamento dei prestiti compresi nel patrimonio separato; i presidi organizzativi adottati per assicurare l'ordinato svolgimento del programma di emissione anche in caso di insolvenza o risoluzione, secondo quanto previsto dalle Sezioni III e IV.

3. Procedura autorizzativa

3.1. Presentazione della domanda

Le banche che intendono avviare un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite presentano istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia. L'istanza è presentata dalla banca emittente, a firma del suo legale rappresentate, tramite posta elettronica certificata. Alla domanda sono allegati:

- la delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica con cui è stato approvato l'avvio del programma di emissione unitamente al parere dell'organo con funzione di controllo e delle apposite relazioni delle funzioni aziendali di controllo (7);
- il programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite (con relazione allegata), redatto secondo le indicazioni di cui al paragrafo 2;
- l'attestazione della società di revisione sull'idoneità dei criteri di determinazione del prezzo di cessione in conformità con la Sezione IV.

3.2. Istruttoria e valutazioni della Banca d'Italia

La Banca d'Italia valuta la documentazione presentata e rilascia l'autorizzazione all'avvio del programma di emissione quando dalla verifica delle condizioni di cui al paragrafo 1 risulti assicurato il rispetto delle finalità previste dall'art. 7-*octiesdecies* della legge.

Considerata l'elevata complessità operativa e giuridica connessa all'avvio di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia valuta con particolare attenzione:

- l'adeguatezza degli assetti organizzativi, anche in termini di risorse tecniche e qualità del personale addetto, e delle politiche di governo e dei processi di gestione dei rischi connessi al programma di emissione, che devono risultare coerenti con le dimensioni, la complessità operativa e l'esposizione al rischio della banca e del gruppo, l'operatività nel comparto e le specifiche caratteristiche del programma di emissione per assicurarne l'ordinato svolgimento nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalle presenti disposizioni (cfr. Sezioni III e IV);
- la sostenibilità del programma di emissione secondo canoni di sana e prudente gestione e la sua idoneità ad assicurare l'ordinato e sicuro svolgimento dell'operazione e la tutela degli investitori, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni. In tale ambito, la Banca d'Italia verifica che le previsioni formulate con riguardo alla realizzazione del programma e ai relativi impatti sulla situazione tecnica della banca e del gruppo siano coerenti con gli obiettivi di rischio definiti dalla banca emittente (e, ove presenti, dalle altre

(7) Nel caso di banca emittente diversa dalla capogruppo, è inclusa la lettera a firma del legale rappresentante della capogruppo che attesti la coerenza del programma di emissione e delle valutazioni contenute nella relazione illustrativa con le scelte strategiche del gruppo nel suo complesso, la compatibilità con le condizioni di equilibrio gestionale delle singole componenti, l'adeguatezza del sistema dei controlli interni a livello di gruppo.

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione II – Autorizzazione dei programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

banche cedenti) e a livello di gruppo nell'ambito del RAF, con particolare riguardo ai profili relativi al rischio di liquidità, attività vincolate e *NPL ratio*.

Ai fini di queste valutazioni, la Banca d'Italia tiene conto del complessivo assetto organizzativo e della situazione tecnica come risultante dal complesso delle informazioni di vigilanza a propria disposizione. Per le banche significative la Banca d'Italia assicura ove opportuno il coordinamento con la Banca centrale europea, per i profili di competenza di quest'ultima.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia può richiedere ulteriori dati, informazioni e documenti rispetto alla documentazione indicata al paragrafo 3.1., nonché disporre accessi ispettivi per integrare e verificare le informazioni fornite. Se ritenuto opportuno, la Banca d'Italia può chiedere dati e informazioni integrativi anche alle altre banche partecipanti all'operazione in qualità di cedenti.

La Banca d'Italia può altresì chiedere di adottare gli interventi di modifica al programma di emissione necessari per assicurare il rispetto delle presenti disposizioni o fornire indicazioni specifiche in sede di rilascio dell'autorizzazione.

3.3. Conclusione del procedimento e adempimenti successivi

La Banca d'Italia rilascia o nega l'autorizzazione entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata di tutta la documentazione.

La Banca d'Italia iscrive l'informazione relativa all'autorizzazione all'avvio del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite nell'albo indicato all'art. 13 TUB.

La banca può effettuare la prima emissione a valere sul programma dopo l'iscrizione nell'albo di cui sopra e ne dà comunicazione alla Banca d'Italia entro 10 giorni dall'emissione.

4. Revoca dell'autorizzazione

Fermo restando quanto previsto dalla Sezione VI, paragrafo 4, l'autorizzazione è revocata:

- quando vengono meno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione;
- se l'autorizzazione è stata ottenuta o rilasciata presentando false dichiarazioni o con qualsiasi mezzo irregolare;
- se la banca rinuncia espressamente a attuare il programma di emissione autorizzato.

In caso di revoca dell'autorizzazione, la Banca d'Italia, senza ulteriori formalità, cancella dall'albo di cui all'art. 13 TUB l'informazione relativa all'autorizzazione all'avvio del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite.

SEZIONE III

REQUISITI DELLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GRANTITE E MARCHIO

1. Attivi idonei

Nell'ambito delle emissioni di obbligazioni bancarie garantite possono essere costituiti in patrimonio separato unicamente gli attivi idonei ai sensi dell'art. 7-novies della legge.

1.1. Criteri di valutazione

Per le attività ammissibili originate dalla banca emittente, quest'ultima si attiene a quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A.

Per le attività ammissibili assistite da garanzie reali, ai fini del rispetto dei requisiti previsti dall'art. 7-novies, comma 2, lett. a), della legge la banca applica le procedure, i processi e i criteri di valutazione dalla stessa adottati per il riconoscimento a fini prudenziali delle garanzie reali come tecnica di attenuazione del rischio di credito (1). Per la valutazione degli immobili, sia residenziali sia non residenziali, su cui grava ipoteca in relazione ai crediti ceduti, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle regole prudenziali richiamate, la banca applica in particolare altresì quanto previsto dal par. 2.2 “*Valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni*”(2) della Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A.

Per le attività ammissibili non originate dalla banca emittente, in conformità a quanto previsto dall'art. 7-novies, comma 2, lettera c), della legge, la banca effettua la valutazione del merito di credito dei debitori prima della cessione oppure verifica che i criteri di valutazione del merito di credito adottati dal soggetto che ha originato le attività siano conformi a quanto previsto nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A (3). Il requisito di cui all'art. 7-novies, comma 2, lett. c), della legge si intende comunque rispettato:

- nel caso di attivi originati da soggetti appartenenti al gruppo bancario della banca emittente, se il soggetto applica per la valutazione del merito di credito le politiche e le procedure definite a livello di gruppo;
- nel caso di attività ammissibili acquisite dall'emittente nell'ambito di operazioni che siano già state oggetto di autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza, se nell'ambito delle attività di *due diligence* condotte per la realizzazione di tali operazioni la banca emittente ha effettuato la valutazione del merito di credito dei debitori ceduti oppure ha valutato la coerenza delle politiche e delle procedure di valutazione del merito di credito del cedente nell'ambito dell'operazione e ciò risulta da apposite attestazioni da parte dell'organo con funzione di gestione della banca emittente.

Resta fermo quanto previsto dal secondo capoverso per la valutazione e il monitoraggio delle garanzie reali che assistono le attività ammissibili.

(1) Nel caso di attivi assistiti da ipoteca la banca assicura inoltre che la cessione avvenga successivamente al decorso dei termini per la revocatoria della costituzione dell'ipoteca, come richiesto dall'art. 7-novies, comma 2, lett. b) della legge.

(2) La stima del valore di immobili – sia residenziali sia non residenziali – e navi posti a garanzia degli attivi ceduti va effettuata con frequenza almeno annuale.

(3) Cfr. inoltre Orientamenti dell'EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (*Guidelines on loan origination and monitoring*, EBA/GL/2020/06).

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione III – Requisiti delle obbligazioni bancarie garantite e marchio

1.2. Contratti derivati

I contratti derivati sono considerati attivi idonei quando sono stipulati con banche provviste di *rating* corrispondente almeno alla classe di merito 3 e risultano rispettate le altre condizioni previste all'art. 7-*decies* della legge. In particolare, la condizione di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 7-*decies* si ritiene rispettata nei seguenti casi:

- contratti derivati di copertura ai sensi dei principi contabili applicabili dalla banca emittente;
- contratti derivati che rappresentano “coperture naturali” (4), a condizione che i) la funzione di copertura del derivato risulti in modo inequivoco dalla documentazione contrattuale ad esso afferente e sia attestata nel programma di emissione; ii) la banca emittente monitori su base continuativa lo strumento di copertura e l'attività/passività coperta, la natura del rischio coperto e l'efficacia della copertura stessa; iii) il derivato sia escluso dagli attivi idonei quando il rischio coperto cessa di esistere.

La condizione di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 7-*decies* si ritiene altresì rispettata nel caso di derivati di copertura stipulati tra banca emittente o cedente e società cessionaria appartenenti al medesimo gruppo bancario al ricorrere dei requisiti previsti ai romanini i), ii) e iii) del precedente alinea.

I derivati considerati attivi idonei sono inclusi nel calcolo del requisito di copertura basato sul valore attuale netto e di quello di copertura degli interessi secondo quanto previsto dall'art. 7-*undecies*, comma 1, lettere b) e c) (5).

1.3. Integrazione degli attivi idonei

L'integrazione delle attività cedute, successivamente alla cessione iniziale, avviene mediante la cessione di ulteriori attivi idonei (6). La delibera di cessione di attivi integrativi è adottata dall'organo con funzione di gestione della banca emittente o della banca cedente se diversa dall'emittente sulla base di una relazione redatta dalle funzioni di controllo dei rischi attestante il rispetto dei limiti operativi interni alla cessione di attivi idonei (cfr. Sezione IV) e la coerenza con i limiti fissati nel RAF (7).

L'integrazione è consentita al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di copertura e/o di liquidità previsti rispettivamente dagli articoli 7-*undecies* e 7-*duodecies* della legge ovvero dei requisiti di copertura stabiliti in via contrattuale, nel caso di *overcollateralization*, nonché per mantenere il rispetto dei limiti previsti all'articolo 129 CRR, incluso il limite minimo di eccesso di garanzia di cui all'articolo 129, paragrafo 3 *bis* CRR per i programmi che beneficiano del marchio “obbligazione garantita europea (premium)”.

Con specifico riferimento ai livelli massimi di *loan to value* previsti dall'art. 129 CRR come requisito di idoneità dei crediti ipotecari che possono essere ceduti, in caso di eccezionale

(4) Per coperture naturali si intende il ricorso a derivati connessi gestionalmente con attività e passività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico.

(5) In base a quanto previsto dall'art. 7-*undecies*, comma 2, lett. e), punto 2) della legge, i derivati che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 7-*decies* sono inclusi nel calcolo del valore attuale netto delle attività facenti parte del patrimonio separato al costo corrente di sostituzione, tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione, in conformità a quanto previsto dalla parte 3, Titolo II, Capitolo 6 del CRR.

(6) Ai fini del presente paragrafo, non costituisce integrazione l'ulteriore costituzione in patrimonio separato di attivi idonei effettuata nell'ambito di programmi predefiniti che prevedono l'emissione obbligazioni bancarie garantite a diverse scadenze o nel corso di un determinato periodo di tempo.

(7) Nel caso in cui la società cedente/emittente sia diversa dalla capogruppo, la delibera è accompagnata da lettera a firma del legale rappresentate della società che attesti la coerenza dell'operazione con le politiche del gruppo nel suo complesso.

superamento degli stessi deve essere adottata una delle seguenti misure alternative: (i) i crediti non idonei sono esclusi dal *cover pool* e, se necessario per assicurare il rispetto del requisito di copertura (e/o il limite minimo di eccesso di garanzia), sostituiti con altri attivi idonei; (ii) la quota di finanziamento computabile è ridotta in misura tale da ricondurre il *loan to value* nel massimo consentito.

La sostituzione di attivi idonei, inclusi nel patrimonio separato della cessionaria, con altri della stessa specie originati dalla banca cedente è consentita purché tale facoltà sia espressamente prevista nel programma e nel prospetto di emissione, che in tal caso individuano i casi in cui la sostituzione è ammessa, assicurano adeguata informativa al mercato, se del caso prevedono congrui limiti quantitativi alla sostituzione.

I contratti stipulati dalle banche in relazione all'emissione di obbligazioni bancarie garantite e i documenti informativi che accompagnano le stesse obbligazioni danno espressamente atto che l'integrazione degli attivi ceduti non è consentita fuori dei casi stabiliti dalle presenti disposizioni.

2. Requisiti di copertura

Per l'intera durata del programma di emissione la banca emittente assicura in via continuativa il rispetto dei requisiti di copertura previsti all'art. 7-undecies, comma 1, lettere a), b) e c), della legge, calcolati rispettivamente con riferimento al valore nominale degli attivi idonei e delle obbligazioni in essere, al valore attuale netto degli attivi idonei e delle obbligazioni bancarie garantite in essere e agli interessi e ai proventi generati dalle attività facenti parte del patrimonio separato e agli interessi e ai costi dovuti sulle obbligazioni in essere. Nei requisiti di cui alle lettere b) e c) si tiene conto degli eventuali contratti derivati di copertura.

In base a quanto previsto dall'art. 7-undecies, comma 2, lett. c), della legge le attività facenti parte della riserva di liquidità contribuiscono al calcolo dei rapporti di copertura a condizione che le attività stesse siano qualificabili come attività ammissibili ai sensi dell'art. 129, paragrafo 1, CRR e che rispettino gli obblighi previsti ai paragrafi da 1 *bis* a 3 del medesimo articolo. Nel calcolo dei rapporti di copertura, la banca si attiene ai criteri indicati nell'art. 7-undecies, comma 2, della legge. Con specifico riferimento ai costi attesi di manutenzione e gestione in caso di liquidazione del programma di emissione, qualora la banca intenda calcolarli in misura forfettaria in base a quanto previsto dall'art. 7-undecies, comma 2, lett. b), della legge, i criteri per il calcolo sono chiaramente definiti.

3. Requisito per la riserva di liquidità

Ai sensi dell'art. 7-duodecies, comma 1, della legge, la banca emittente assicura in via continuativa, per l'intera durata del programma, che le attività facenti parte del patrimonio separato includano una riserva di liquidità che sia pari almeno al deflusso netto cumulativo massimo di liquidità dei successivi 180 giorni.

La riserva di liquidità è composta da attività liquide ai sensi del Requisito di Copertura della Liquidità (*Liquidity Coverage Requirement – LCR*) e da esposizioni verso banche che rispettano le condizioni previste dall'art. 7-duodecies, comma 2, lett. b), della legge.

Con riferimento al deflusso netto cumulativo massimo di liquidità, la banca emittente effettua una riconciliazione dei flussi finanziari in entrata e in uscita attesi nei successivi 180 giorni di calendario, e dei conseguenti sbilanci positivi o negativi. Nella riconciliazione la banca

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione III – Requisiti delle obbligazioni bancarie garantite e marchio

fa riferimento ai flussi - derivanti da scadenze di natura contrattuale – generati, da un lato, dagli attivi ceduti, inclusi nel patrimonio separato della società cessionaria, e, dall’altro, dalle passività connesse con le obbligazioni bancarie garantite emesse e con gli altri costi e oneri connessi all’operazione, tenuto conto anche degli eventuali contratti derivati di copertura (8).

L’attribuzione dei flussi finanziari in entrata e in uscita è effettuata secondo le medesime fasce di scadenza residua (fino alla fascia “*fino a sei mesi*”) che compongono la *maturity ladder* oggetto di segnalazione nell’ambito del rischio di liquidità (9).

Per ogni fascia di scadenza, la somma progressiva dei singoli sbilanci positivi/negativi precedenti determina uno sbilancio cumulativo, che può assumere segno positivo o negativo. Il flusso netto cumulativo massimo di liquidità è quindi rappresentato dallo sbilancio cumulativo negativo di maggiore dimensione registrato nei 180 giorni.

Ai sensi dell’art. 7-*duodecies*, comma 4, della legge, nel caso di programmi che prevedono l’estensione automatica della scadenza delle obbligazioni, il calcolo del deflusso netto cumulativo è basato sulla data ultima di scadenza risultante dall’esercizio dell’estensione.

4. Marchio

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7-*viciesbis* della legge, le obbligazioni bancarie garantite emesse da banche italiane ai sensi delle presenti disposizioni sono commercializzate utilizzando il marchio “obbligazione garantita europea”.

Le obbligazioni garantite emesse da banche italiane ai sensi delle presenti disposizioni che – in base a quanto previsto dal paragrafo 3-*bis* dell’articolo 129 CRR – rispettano tutti i requisiti previsti dall’articolo 129 CRR, incluso il requisito minimo di eccesso di garanzia pari al 5% di cui al paragrafo 3 *bis*, calcolato secondo il criterio del valore nominale in base all’art. 7-*undecies*, comma 1, lettera a) della legge, possono essere commercializzate utilizzando il marchio “obbligazione garantita europea (premium)”.

5. Trattamento prudenziale del finanziamento subordinato alla società cessionaria

Per quanto riguarda il finanziamento subordinato alla società cessionaria, qualora lo stesso sia concesso dalla banca che emette le obbligazioni e cede gli attivi, quest’ultima mantiene il medesimo requisito patrimoniale che era tenuta a osservare, prima della cessione, a fronte degli attivi ceduti (“requisito attività cedute”).

Lo stesso trattamento prudenziale si applica qualora il finanziamento subordinato sia concesso da una banca diversa da quella emittente e/o cedente ma appartenente al medesimo gruppo bancario di queste.

In tutti gli altri casi, la banca finanziatrice dovrà costituire un requisito patrimoniale pari al maggiore importo tra il “requisito attività cedute” e il requisito risultante dall’applicazione della

(8) Non sono inclusi nel calcolo i flussi relativi al finanziamento subordinato stipulato tra banca cedente o altra banca e la società cessionaria, nonché eventuali altri costi subordinati rispetto ai pagamenti nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite e delle controparti in derivati di copertura.

(9) Cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e successive modifiche, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza, in particolare il modello C 66.01 contenuto nell’Allegato XXII.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione III – Requisiti delle obbligazioni bancarie garantite e marchio

ponderazione riferibile alla banca emittente e, se diversa, alla banca cedente in base alla metodologia di determinazione dei requisiti patrimoniali adottata dalla banca finanziatrice.

SEZIONE IV

RESPONSABILITA' E CONTROLLI

1. Governo e gestione dei rischi derivanti dalla partecipazione a programmi di emissione (1)

Lo schema operativo previsto per l'emissione di obbligazioni bancarie garantite comporta l'ingresso della banca emittente e, se diversa, di quella cedente in un nuovo mercato, connotato da un elevato grado di innovazione e di complessità operativa e giuridica.

Vengono in rilievo: la sottrazione di attivi di elevata qualità creditizia, destinati in via prioritaria ai portatori delle obbligazioni bancarie garantite; l'assunzione di impegni a controllare la qualità e il valore degli attivi ceduti e dei beni eventualmente posti a garanzia degli stessi nonché, ove necessario, a reintegrare questi attivi per rispettare i requisiti previsti dalla legge a garanzia dei portatori delle obbligazioni e delle controparti in derivati; l'articolazione dei rapporti contrattuali tra banca cedente, banca emittente, banca finanziatrice, società cessionaria; le esigenze di un'adeguata informazione ai sottoscrittori delle obbligazioni e alle controparti in derivati; i flussi informativi nei confronti della Banca d'Italia.

In relazione alla complessità dei profili contrattuali e alle possibili ricadute sui propri assetti tecnici, le banche emittenti e, se diverse, le banche cedenti:

— definiscono politiche di governo dei rischi connessi a questo tipo di operatività e processi per la loro gestione; le politiche e i processi sono formalizzati e integrati nelle strategie aziendali di governo e gestione dei rischi adottate dalla banca e coerenti con quelle di gruppo (cfr. *infra*). Essi sono definiti e approvati dagli organi aziendali, secondo le attribuzioni proprie di ciascuno, in coerenza con quanto specificato dalla Parte I, Titolo IV, Capitolo III, Sezione II (2). Le politiche e i processi:

- i) prevedono che prima dell'approvazione dell'avvio o della partecipazione ad un programma di emissione siano pienamente valutati – anche con il coinvolgimento della funzione di controllo dei rischi e della funzione di *compliance* – la conformità dell'iniziativa con la disciplina applicabile e i rischi derivanti dall'avvio o dall'ampliamento dell'operatività nel comparto;
- ii) stabiliscono misure idonee ad assicurare nel continuo il rispetto della disciplina applicabile al programma e che i rischi assunti in relazione alla partecipazione a uno o più programmi di emissione siano coerenti con la propensione al rischio e la soglia di tolleranza al rischio definite nel RAF (cfr. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato C); a questo fine, le banche definiscono in particolare limiti operativi interni alla cessione di attivi idonei – riferiti al complesso delle operazioni della specie ed espressi in percentuale degli attivi idonei totali – a cui intendono attenersi nella partecipazione a programmi di *covered bond* (3); i limiti sono coerenti con gli obiettivi di rischio e le soglie di tolleranza definiti nel RAF e, in particolare a quelli relativi alla gestione del

(1) In merito all'identificazione degli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, ai quali si fa riferimento nel paragrafo, cfr. Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3.

(2) Per i gruppi bancari cooperativi resta fermo quanto previsto dalla Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III.

(3) Nel caso di (i) banca cedente diversa dall'emittente, (ii) pluralità di banche cedenti appartenenti allo stesso gruppo dell'emittente e (iii) banca emittente diversa dalla capogruppo, le informazioni sono rese in relazione alla banca emittente, ciascuna banca cedente nonché a livello consolidato di gruppo.

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione IV – Responsabilità e controlli

rischio di liquidità (*Liquidity Coverage Requirement* e *Net Stable Funding Requirement*), al livello complessivo di attività vincolate (*encumbered assets*) e di crediti deteriorati (*NPL ratio*); i limiti sono aggiornati per tenere conto dei mutamenti della strategia e dell'operatività della banca;

- iii) definiscono procedure per il monitoraggio dell'andamento delle operazioni, della conformità con la disciplina applicabile e del rispetto dei limiti operativi adottati, nonché gli interventi da attivare nei casi di mancato rispetto dei requisiti previsti o in cui sia necessario ricondurre il livello di rischio entro gli obiettivi di rischio prestabiliti;
 - iv) prevedono flussi informativi periodici agli organi aziendali sull'andamento dell'operazione, l'evoluzione dei principali fattori di rischio, il rispetto degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi adottate e la conformità al quadro vigente;
- dispongono di assetti organizzativi adeguati, anche in termini di dimensionamento qualitativo e quantitativo del personale e di risorse finanziarie disponibili, alle esigenze operative e di gestione dei rischi connessi con questa operatività.

L'organo con funzione di supervisione strategica approva le decisioni connesse alla partecipazione a singole operazioni o a programmi di emissione – in qualità sia di emittente le obbligazioni sia di cedente le attività – sulla base di una attenta valutazione degli obiettivi perseguiti e dei rischi connessi, anche legali e reputazionali, da parte dell'organo con funzione di gestione. Tali valutazioni sono preventivamente sottoposte all'organo con funzione di controllo affinché renda un parere sulla conformità dell'operazione o delle attività descritte nel programma alle previsioni della legge, e delle presenti disposizioni, sull'impatto dell'attività sull'equilibrio economico-patrimoniale della banca, nonché sull'idoneità delle procedure di gestione dei rischi adottate.

Le stesse valutazioni sono effettuate dagli organi della capogruppo delle banche emittenti e di quelle cedenti, avendo attenzione anche ai profili della coerenza con le scelte strategiche del gruppo nel suo complesso, della compatibilità con le condizioni di equilibrio gestionale delle singole componenti, dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni a livello di gruppo.

A supporto delle deliberazioni concernenti la cessione di attivi, tanto nella fase iniziale di una operazione quanto per la successiva integrazione, la banca cedente richiede a una società di revisione l'emissione di un'apposita attestazione che, sulla base del lavoro svolto dal revisore, non emergono elementi che facciano ritenere che i criteri di valutazione applicati per la determinazione del prezzo di cessione degli attivi non siano conformi a quelli che la stessa banca cedente è tenuta ad osservare nella redazione del bilancio d'esercizio. L'attestazione non è richiesta se la cessione è fatta ai valori di iscrizione nell'ultimo bilancio approvato della banca cedente, su cui sia stato formulato un giudizio senza rilievi da parte della società di revisione. Non è inoltre necessaria l'attestazione qualora eventuali scostamenti tra il valore di iscrizione in bilancio e il prezzo di cessione dipendano esclusivamente dalla naturale dinamica finanziaria degli attivi ceduti e non si riconnettano in alcun modo a variazioni qualitative degli attivi e/o del merito di credito dei debitori ceduti.

L'organo con funzione di gestione assicura che le funzioni aziendali di controllo della banca emittente verifichino, nel rispetto delle attribuzioni di ciascuna, con periodicità almeno semestrale e per ciascuna operazione (4):

(4) Cfr. nota 2.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione IV – Responsabilità e controlli

- la qualità e l'integrità degli attivi ceduti a garanzia delle obbligazioni; in particolare che:
 - a) la stima del valore degli immobili, sia residenziali sia non residenziali, su cui grava ipoteca in relazione ai crediti fondiari e ipotecari ceduti, sia effettuata conformemente alla normativa sulla determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito secondo quanto previsto dalla Sezione III;
 - b) il rispetto dei livelli di *loan to value* previsti dall'art. 129 CRR come requisito di idoneità dei crediti ipotecari sia verificato al momento della cessione dei finanziamenti nel *covered pool* e, successivamente, in connessione con l'aggiornamento dei valori immobiliari di cui alla precedente lettera a) e con la medesima periodicità; verificano inoltre che, in caso eccezionale di superamento del rapporto di *loan to value*, sia stata adottata una delle misure previste dalla Sezione III;
- il rispetto dei limiti operativi interni alla cessione di attivi idonei a cui la banca intende attenersi nella realizzazione di programmi di *covered bond*, di cui al presente paragrafo, nonché, in caso di superamento, l'adozione dei necessari interventi correttivi (5);
- il rispetto del rapporto massimo tra le obbligazioni bancarie garantite emesse e gli attivi ceduti a garanzia e del requisito per la riserva di liquidità, secondo quanto previsto dagli articoli 7-*undecies* e 7-*duodecies* della legge e dalla precedente Sezione III;
- l'effettività e l'adeguatezza della copertura dei rischi offerta dai contratti derivati eventualmente stipulati in relazione all'operazione, nonché il rispetto delle condizioni previste dall'art. 7-*decies* della legge e dalla precedente Sezione III;
- l'andamento dei flussi finanziari connessi al programma, anche al fine di identificare tempestivamente il verificarsi delle condizioni per l'estensione automatica della scadenza delle obbligazioni bancarie garantite, ove prevista dal programma;
- la completezza, veridicità e tempestività delle informazioni messe a disposizione degli investitori ai sensi della Sezione V.

Nel caso di banca emittente diversa dalla capogruppo, quest'ultima, nell'ambito dei controlli di gruppo, accerta l'affidabilità delle procedure e dei sistemi di controlli predisposti per effettuare tali verifiche. Al tal fine le loro risultanze sono portate tempestivamente dalla banca emittente a conoscenza della capogruppo.

Gli organi con funzione di gestione delle banche emittenti e della capogruppo, se diversa dall'emittente, assicurano che sia effettuata una valutazione dei profili giuridici dell'attività sulla base di apposite relazioni di esperti legali, contenenti un'approfondita disamina delle strutture e degli schemi contrattuali impiegati, con particolare attenzione alle caratteristiche della garanzia prestata dalla società cessionaria e al complesso dei rapporti intercorrenti tra banca emittente, banca cedente, banca finanziatrice e società cessionaria.

Devono essere oggetto di attenta valutazione anche gli assetti organizzativi e gestionali della società cessionaria, che devono essere adeguati ai compiti attribuiti alla stessa società. I contratti

(5) In caso di banca cedente diversa dall'emittente, l'organo con funzione di gestione della cedente assicura che le funzioni aziendali di controllo verifichino, nel rispetto delle attribuzioni di ciascuna, con periodicità almeno semestrale e per ciascuna operazione, il rispetto dei limiti operativi interni alla cessione di attivi idonei a cui la banca intende attenersi nella realizzazione di programmi di *covered bond*, di cui al presente paragrafo, nonché, in caso di superamento, l'adozione dei necessari interventi correttivi. Le risultanze di tali verifiche sono portate a conoscenza dell'emittente e, se diversa, della capogruppo.

stipulati dalle banche in relazione all'operazione devono contenere clausole atte ad assicurare un regolare ed efficiente svolgimento delle funzioni da parte della società cessionaria.

Al fine di assicurare che la società cessionaria possa adempiere in modo ordinato e tempestivo gli obblighi discendenti dalla garanzia prestata, le banche emittenti utilizzano tecniche di *asset and liability management* idonee ad assicurare, anche mediante specifici controlli con periodicità almeno semestrale, un tendenziale equilibrio tra le scadenze dei flussi finanziari generati dagli attivi ceduti, inclusi nel patrimonio separato della società cessionaria, e le scadenze dei pagamenti dovuti dalla banca emittente in relazione alle obbligazioni bancarie garantite emesse e agli altri costi e oneri connessi all'operazione (6).

La banca emittente, la banca cedente ed eventualmente il diverso soggetto incaricato del *servicing* degli attivi costituenti il patrimonio separato, assumono impegni contrattuali in modo da poter disporre delle informazioni sulla titolarità e sull'andamento dei rapporti ceduti necessarie per lo svolgimento dei controlli previsti nel presente paragrafo, nonché per l'adempimento degli obblighi segnalatici di vigilanza, ivi inclusi quelli connessi alla partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi (Centrale dei rischi). La funzione di revisione interna della banca emittente o della capogruppo, nel caso di un gruppo bancario, effettua, almeno ogni 12 mesi, una completa verifica dei controlli svolti, anche avvalendosi delle informazioni ricevute e dei risultati espressi dalla società di controllo dell'aggregato di copertura (cfr. *infra*, par. 2). I risultati di tali verifiche sono portati a conoscenza degli organi aziendali.

2. Società di controllo dell'aggregato di copertura

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7-*sexiesdecies* della legge, i controlli sulla regolarità dell'operazione, sul rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione III, sull'integrità delle garanzie, sull'informativa agli investitori sono effettuati, altresì, da un soggetto esterno (società di controllo dell'aggregato di copertura o "*asset monitor*") incaricato dalla banca emittente (7).

L'*asset monitor* deve essere una società abilitata alla revisione legale dei conti avente la professionalità necessaria in relazione ai compiti affidati e indipendente rispetto alla banca che conferisce l'incarico e agli altri soggetti partecipanti all'operazione.

Il carattere di indipendenza deve essere inteso come non coincidenza tra la società incaricata delle attività di controllo sull'aggregato di copertura e i soggetti che svolgono la revisione contabile sulla banca emittente e sugli altri partecipanti all'operazione (banca cedente, se diversa dall'emittente, e società cessionaria); esso non viene meno nel caso in cui l'*asset monitor* svolga la revisione contabile per altre società del gruppo diverse da quelle partecipanti all'operazione in qualità di banca cedente o di società cessionaria.

In un'ottica di prevenzione di possibili duplicazioni dei controlli, i contenuti e le modalità dell'attività di *monitoring* possono essere configurati come una verifica da parte della società incaricata sui controlli effettuati dalla banca emittente, nell'ambito di procedure e secondo modalità contrattualmente definite (cd. *agreed upon procedures*).

(6) Rileva, inoltre, l'art. 7-*duodecies*, che impone alle banche emittenti di assicurare in via continuativa la presenza - all'interno del patrimonio separato - di attivi liquidi in misura sufficiente per coprire il deflusso netto di liquidità dei successivi 180 giorni (cfr. anche precedente Sezione III).

(7) I controlli dell'*asset monitor* sulla veridicità dell'informativa agli investitori sono da intendersi come verifiche di corrispondenza con le informazioni acquisite nello svolgimento dell'incarico. Le informazioni acquisite a tal fine devono essere preventivamente verificate dalla competente funzione di controllo interno della banca, sotto la responsabilità dell'organo con funzione di gestione.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione IV – Responsabilità e controlli

L'*asset monitor*, nell'ambito delle proprie responsabilità (verifiche sulla regolarità delle operazioni, sul rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione III, sull'integrità della garanzia e sull'informativa agli investitori), dovrà improntare la propria attività di controllo a criteri di proporzionalità, estendendo l'area delle verifiche e intensificandone la frequenza in presenza di situazioni di mercato o relative all'emittente suscettibili di incidere sulla regolarità dell'operazione o sulla protezione degli investitori.

In tale contesto, devono comunque essere effettuate verifiche dirette a campione, proporzionate alle caratteristiche e ai rischi dell'operazione.

I controlli effettuati e i relativi risultati sono oggetto di un'apposita relazione annuale dell'*asset monitor*, indirizzata anche all'organo con funzione di controllo della banca che ha conferito l'incarico e alla capogruppo, nel caso di un gruppo bancario. Copia della relazione è trasmessa contestualmente alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata. Si richiamano gli obblighi posti dagli artt. 52 e 61, co. 5 TUB e dall'art. 7-*sexiesdecies* della legge.

SEZIONE V

OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO

1. Obblighi di informativa

Ai sensi dell'art. 7-*septiesdecies* della legge, le banche emittenti pubblicano informazioni periodiche sui programmi di emissione di *covered bond* autorizzati per consentire agli investitori di procedere ad una valutazione informata dei programmi e dei rischi ad essi connessi.

Le informazioni, distinte per programma di emissione, includono almeno:

- valore nominale e valore attuale netto dell'aggregato di copertura e delle obbligazioni bancarie garantite in essere alla data di riferimento;
- elenco dei codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN) per ciascuna delle emissioni di obbligazioni bancarie garantite nell'ambito di tale programma, ove attribuito;
- composizione dell'aggregato di copertura distinto per tipologia delle attività e distribuzione geografica; va inoltre indicata la quota percentuale dell'aggregato di copertura rappresentata da ciascuna tipologia;
- le informazioni rilevanti in merito all'esposizione al rischio di mercato, compresi il rischio di tasso di interesse e il rischio di tasso di cambio, al rischio di credito e di liquidità. In tale ambito le informazioni includono almeno:
 - composizione dell'aggregato di copertura e delle obbligazioni bancarie emesse per valuta e per tasso di interesse (fisso/variabile);
 - tipologia e livello di esposizione in contratti derivati di copertura, sia in termini di nozionale sia di costo di sostituzione;
 - percentuale dei prestiti in *default* ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 e in ogni caso la percentuale dei prestiti scaduti da più di novanta giorni;
 - composizione della riserva di liquidità prevista dall'art. 7-*duodecies* della legge;
 - struttura delle scadenze delle attività incluse nell'aggregato di copertura e delle obbligazioni bancarie garantite, secondo gli orizzonti di seguito indicati: da 0 a 1 anno; da 1 a 2 anni; da 2 a 3 anni; da 3 a 4 anni; da 5 a 10 anni; superiore a 10 anni; sono inoltre descritte le condizioni al ricorrere delle quali è prevista l'attivazione delle clausole di estensione automatica della scadenza delle obbligazioni bancarie garantite emesse (*maturity extension triggers*), ove presenti;
- livelli di copertura attuali rispetto ai minimi previsti distinti per requisiti previsti dalla normativa, da accordi contrattuali o adottati volontariamente dalla banca.

La banca emittente pubblica le informazioni sopra indicate sul proprio sito internet con frequenza trimestrale, con riferimento al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre (1).

(1) Per i programmi che prevedono *collection period* non allineati al trimestre di calendario, le banche pubblicano le informazioni sopra indicate con riferimento a tali date e, in ogni caso, con frequenza trimestrale.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione V – Obblighi di informativa al pubblico

Le informazioni sono pubblicate entro i termini previsti per l'invio delle segnalazioni prudenziali armonizzate (2).

Di regola l'obbligo di informativa è assolto attraverso la pubblicazione sul sito internet della banca emittente degli schemi definiti dall'*European Covered Bond Council* (c.d. *Harmonised Transparency Template - HTT*), a condizione che contengano almeno le informazioni indicate nella presente Sezione.

(2) Cfr. art. 3 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

SEZIONE VI

VIGILANZA SULL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 7-*octiesdecies* della legge, la Banca d'Italia è l'autorità nazionale designata all'esercizio della vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di emissione di obbligazioni bancarie garantite dettate dalla legge e dalle presenti disposizioni.

A questo fine, la legge attribuisce alla Banca d'Italia specifici poteri di vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva idonei ad assicurare il rispetto delle regole in materia di emissione di obbligazione bancarie garantite (1).

2. Vigilanza informativa

2.1. Segnalazioni di vigilanza

L'acquisizione di elementi informativi da parte della Banca d'Italia riveste particolare rilievo nell'esercizio della vigilanza sulle emissioni di obbligazioni bancarie garantite. Essa consente alla Banca d'Italia, tra l'altro, di verificare l'osservanza su base continuativa delle previsioni della legge, nonché delle presenti disposizioni, da parte delle banche emittenti e delle banche cedenti e di seguire l'evoluzione della composizione del patrimonio separato.

A tale fine, la Circ. n. 286 contiene gli schemi, unitamente alle relative istruzioni di compilazione, delle segnalazioni richieste dalla Banca d'Italia ai sensi della legge e delle disposizioni del presente Capitolo, nonché la frequenza e i termini per il loro invio. Le istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi sono dettate dalla Circ. n. 154.

2.2 Comunicazioni alla Banca d'Italia

Successivamente al rilascio dell'autorizzazione prevista dalla Sezione II, la banca emittente comunica alla Banca d'Italia l'intenzione di apportare modifiche al programma di emissione che abbiano un impatto sul rispetto dei requisiti previsti dalla legge come attuata dalle presenti disposizioni. Alla comunicazione sono allegati il programma di attività aggiornato e la relazione sui profili tecnico-patrimoniali e sugli assetti organizzativi per la gestione del programma aggiornati, con specifica evidenza degli aspetti oggetto di modifica. La banca può procedere alla modifica del programma decorsi 60 giorni dalla comunicazione.

Quando il programma di emissione prevede meccanismi di estensione automatica della garanzia ai sensi dell'art. 7-*terdecies* della legge, la banca emittente informa la Banca d'Italia del realizzarsi delle condizioni per la loro attivazione entro 10 giorni dal loro verificarsi.

La banca emittente inoltre informa prontamente la Banca d'Italia della chiusura del programma e dell'avvenuto rimborso di tutte le obbligazioni in circolazione a valere sullo stesso. In tale caso la Banca d'Italia, senza ulteriori formalità, aggiorna l'albo di cui all'art. 13 TUB.

(1) Come previsto dall'art. 7-*octiesdecies*, comma 3, della legge restano fermi i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal TUB e dal TUF per le finalità ivi previste, nonché la ripartizione di competenze di vigilanza prudenziale attribuite rispettivamente alla Banca d'Italia e alla Banca centrale europea ai sensi del RMVU.

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione VI – Vigilanza sull'emissione di obbligazioni bancarie garantite

3. Vigilanza ispettiva

Per le finalità indicate al paragrafo 1, la Banca d'Italia può effettuare accertamenti ispettivi presso le banche emittenti, le banche cedenti e le società cessionarie.

I soggetti ispezionati prestano la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti; in particolare, forniscono con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengono necessario acquisire.

4. Interventi

In esito all'attività di vigilanza svolta, la Banca d'Italia può adottare, ove necessario, misure di intervento atte ad assicurare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge. A questo fine essa dispone dei poteri previsti dal TUB, in conformità con quanto previsto dall'art. 7-*octiesdecies*, comma 2, della legge. Il contenuto e l'intensità dell'intervento dipendono dalla gravità dell'anomalia riscontrata. La Banca d'Italia può in ogni momento inibire l'attuazione del programma attraverso l'ulteriore emissione di obbligazioni bancarie garantite (anche a valere sulla parte del patrimonio separato ancora disponibile) o attraverso l'ulteriore cessione di attivi idonei se vengono meno i requisiti.

Resta fermo, inoltre, quanto previsto dal TUB e dalla presente Circolare in materia di poteri della Banca d'Italia di interventi correttivi e intervento precoce, ivi compreso il potere di vietare operazioni o restringere attività per finalità di contenimento o riduzione dei rischi

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Premessa

L'articolo 3, comma 3, del d. lgs. n. 190/2021 prevede che alle obbligazioni bancarie garantite emesse successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative, ma a valere su programmi in essere alla medesima data non si applichi l'articolo 7-*noviesdecies*, che sottopone l'avvio dei programmi di emissione alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.

I programmi già in essere non sono quindi di per sé soggetti ad autorizzazione; le banche devono tuttavia assicurare che le obbligazioni bancarie garantite emesse successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative, pur se nell'ambito di programmi preesistenti, siano conformi al nuovo quadro regolamentare (Titolo I-*bis* della legge n. 130/1999 e le relative disposizioni attuative previste dal presente Capitolo). La conformità a tale quadro è, peraltro, condizione necessaria perché i titoli di nuova emissione possano essere commercializzati con i marchi previsti dall'art. 7-*viciesbis* della legge n. 130/1999 (1).

La presente Sezione prevede pertanto l'obbligo per le banche che intendano effettuare per la prima volta una nuova emissione di obbligazioni bancarie garantite nell'ambito di un programma esistente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni di comunicare preventivamente alla Banca d'Italia tale intenzione (2).

La comunicazione contiene le informazioni necessarie ad attestare l'avvenuto adeguamento dei programmi al nuovo regime e include gli elementi informativi volti a consentire alla Banca d'Italia di verificare l'osservanza delle presenti disposizioni nella fase di prima applicazione.

Per favorire un ordinato avvio del nuovo regime e consentire alle banche di effettuare in tempi contenuti le nuove emissioni, l'attestazione di conformità è limitata agli elementi oggetto di modifica rispetto al regime previgente, secondo quanto specificato al par. 2 (3).

Gli aspetti della disciplina applicabile ai programmi di emissione che non sono modificati dalle presenti disposizioni (ad es. il regime di segregazione attraverso la cessione alla società cessionaria), nonché l'adeguatezza delle politiche di governo e gestione dei rischi derivanti dall'attività, inclusa la coerenza dei limiti operativi interni all'ammontare delle attività che possono essere impegnate per la realizzazione dei programmi di emissione, saranno invece oggetto di valutazione nell'ambito dell'attività di supervisione sui programmi. A tale fine, è altresì previsto che le banche forniscano alla Banca d'Italia, in fase di prima applicazione, un'informativa sullo stato di tutti i programmi in essere, idonea a inquadrare la complessiva operatività della banca nel comparto, che potrà essere oggetto di successivi approfondimenti e

(1) Ciò è confermato anche dalla lettura del considerando (29) della CBD, in base al quale le banche che emettono obbligazioni bancarie garantite a valere su programmi esistenti dovranno assicurare il rispetto delle restanti condizioni della CBD. Sempre il medesimo considerando rimette alle specifiche disposizioni di recepimento e alle singole autorità designate l'individuazione delle corrette modalità procedurali per effettuare tale verifica di conformità.

(2) Non è al contrario prevista alcuna comunicazione preventiva per le ulteriori emissioni che in futuro verranno effettuate a valere sullo stesso programma.

(3) La disciplina transitoria di cui alla presente Sezione non trova invece applicazione per le ulteriori modifiche eventualmente apportate ai programmi di emissione che non siano connesse all'adeguamento rispetto al nuovo quadro normativo (come, ad esempio, nel caso di aumento dell'ammontare complessivo di emissioni consentite dal programma o di estensione della durata del programma, ove prevista). Per queste ultime la Banca d'Italia si riserva la facoltà di valutarne la portata, in modo da determinare se le stesse possano configurare un nuovo programma e, pertanto, rendere necessaria la presentazione di un'istanza autorizzativa in base a quanto previsto dalla precedente Sezione II.

valutazioni nell'ambito dell'attività di supervisione richiamata. L'informativa di carattere generale dovrà essere fornita anche dalle banche che non intendano effettuare nuove emissioni a valere sui programmi in essere.

Le banche che intendono emettere obbligazioni bancarie garantite in base al regime previsto dalla presente Sezione possono avviare un confronto preliminare con la Banca d'Italia sui programmi esistenti in merito ai contenuti dell'attestazione e agli elementi informativi da accludere.

Restano in ogni caso fermi tutti i poteri, anche di intervento e sanzionatori, spettanti alla Banca d'Italia, in qualità di autorità di supervisione dei programmi di emissione, inclusa la facoltà di richiedere modifiche al programma di emissione.

2. Comunicazioni alla Banca d'Italia

2.1 Comunicazione preventiva e contenuto dell'attestazione

Le banche comunicano alla Banca d'Italia l'intenzione di effettuare la prima emissione di obbligazioni bancarie garantite nell'ambito di un programma esistente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni almeno 30 giorni prima di procedere all'emissione (cfr. Allegato A).

Alla comunicazione è acclusa:

- i) una attestazione dell'organo con funzione di supervisione strategica della banca emittente, sentito l'organo di controllo, del rispetto delle previsioni in materia di:
 - attivi idonei e relative procedure di valutazione (art. 7-novies);
 - contratti derivati di copertura inclusi nel *cover pool*, ove previsti (art. 7-decies);
 - requisiti di copertura (art. 7-undecies);
 - requisiti di liquidità (7-duodecies);
 - clausole di estensione automatica delle scadenze, ove previste (art. 7-terdecies);
 - società di controllo dell'aggregato di copertura (art. 7-sexiesdecies).
- ii) la relazione della società di controllo dell'aggregato di copertura, attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione III e l'integrità delle garanzie, secondo le modalità concordate conformemente a quanto previsto dalla Sezione IV, par.2.

Le banche potranno procedere alla prima nuova emissione decorsi 30 giorni dall'invio della comunicazione salva la possibilità per la Banca d'Italia di avviare entro detto termine un procedimento d'ufficio per l'adozione di provvedimenti specifici ai sensi dell'art. 7-octiesdecies della legge.

2.2 Altre comunicazioni

Entro il 30 giugno 2023 le banche inviano alla Banca d'Italia una sintetica informativa sui programmi in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. L'informativa è redatta secondo lo schema previsto dalla Parte III dell'Allegato A.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione VII – Disposizioni transitorie

In deroga a quanto sopra, le banche che abbiano effettuato la comunicazione preventiva prevista al par. 2.1 entro la medesima data, trasmettono le informazioni indicate alla Parte III dell'Allegato A in occasione della richiamata comunicazione.

**SCHEMA DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA E CONTENUTO
DELL’ATTESTAZIONE**

PARTE I

Caratteristiche del programma e della nuova emissione

Descrivere ciascuno dei programmi nell’ambito dei quali si intende effettuare l’emissione delle nuove obbligazioni bancarie garantite oggetto di comunicazione preventiva, includendo almeno i seguenti elementi: i) data di avvio e scadenza, ove prevista; ii) ammontare complessivo di emissioni previste dal programma e caratteristiche di rimborso dei titoli (es. *soft bullet/conditional pass-through*); iii) ammontare, caratteristiche e scadenza (con indicazione della presenza di eventuali clausole di estensione automatica) delle obbligazioni bancarie garantite già emesse a valere su ciascuno dei programmi indicati e categorie di investitori a cui sono rivolte; iv) ammontare, caratteristiche e scadenza della nuova emissione che si intende effettuare; v) ammontare, caratteristiche e scadenza delle emissioni che si intende effettuare a valere sul medesimo programma nel corso del biennio successivo; vi) altri soggetti coinvolti nell’operazione. Nel caso siano presenti altre banche cedenti diverse dall’emittente, per ognuna specificare l’appartenenza o meno al medesimo gruppo della banca emittente e fornire informazioni sulla natura e ammontare degli attivi idonei ceduti, nonché su eventuali ulteriori funzioni o attività dalle stesse svolte nell’ambito dell’operazione.

PARTE II

Contenuto dell’attestazione

Alla comunicazione è allegata attestazione del rispetto dei requisiti indicati alla Sezione VII, par. 2.1:

1. per le caratteristiche del *cover pool*: descrivere natura e ammontare degli attivi idonei inclusi nel patrimonio separato, attestando il rispetto:
 - (i) delle condizioni previste dall’art. 7-*novies* della legge; per i crediti assistiti da garanzia reale andrà in particolare indicato il rispetto dei livelli di *loan-to-value* previsti dall’art. 129 CRR; nonché degli altri requisiti previsti dall’art. 7-*novies*, comma 2, lett. a, b, e c); e
 - (ii) dei criteri di valutazione dei crediti e delle relative garanzie reali previsti dalla Sezione III, par. 1.1 delle presenti disposizioni;
2. per i contratti derivati di copertura inclusi negli attivi idonei: indicare la natura del rischio coperto (es. tasso, cambio), la controparte e il relativo *rating* (ove non ancora identificata, indicare i criteri sulla base dei quali essa verrà identificata), attestando il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall’art. 7-*decies*, comma 1; con particolare riferimento alla condizione di cui all’art. 7-*decies*, comma 1, lett. c) (finalità esclusiva di copertura), indicare la tipologia di copertura (contabile, naturale o contrattuale) attestando, ove del caso,

il rispetto delle condizioni previste dalla Sez. III, par. 1.2, secondo alinea delle presenti disposizioni (1);

3. per i requisiti di copertura: attestare il rispetto dei requisiti di copertura e dei criteri di calcolo previsti dall’art. 7-undecies, commi 1 e 2, della legge e dalla Sezione III, par. 2 delle presenti disposizioni, indicando separatamente: (i) nel caso del requisito basato sul valore nominale (art. 7-undecies, comma 1, lett. a), l’importo degli attivi liquidi inclusi secondo quanto previsto dall’art. 7-undecies, comma 2, lett. c) della legge; e (ii) nel caso dei requisiti basati sul valore attuale netto (art. 7-undecies, comma 1, lett. b) e sugli interessi (art. 7-undecies, comma 1, lett. c)), gli importi relativi ai contratti derivati di copertura e agli altri costi dell’operazione. Nel caso di obbligazioni che la banca intende commercializzare con il marchio “obbligazione garantita europea (premium)”, indicare il rispetto del livello di eccesso di garanzia previsto dall’art. 129, par. 3 bis, CRR. Descrivere eventuali obblighi ulteriori di *overcollateralization* ove previsti in via contrattuale e le conseguenze, previste negli accordi contrattuali che disciplinano l’operazione, in caso di violazione dei requisiti di copertura e *overcollateralization*;
4. per il requisito di liquidità: attestare il rispetto del requisito previsto dall’art. 7-duodecies della legge, indicando separatamente almeno:
 - le attività liquide previste dall’art. 7-duodecies, comma 2, lett. a);
 - le esposizioni verso banche indicate all’art. 7-duodecies, comma 2, lett. b);
 - le voci di afflusso e deflusso ripartite per fasce di scadenza previste alla Sezione III, par. 3 delle presenti disposizioni, relative a capitale e interessi dei titoli e degli attivi inclusi nel *cover pool*, ai contratti derivati, ai costi dell’operazione;
5. per le scadenze estensibili: descrivere le condizioni e le modalità per l’attivazione dei meccanismi di estensione automatica delle scadenze delle obbligazioni bancarie garantite, ove previste nel programma, indicando la conformità a quanto previsto dall’articolo 7-terdecies della legge;
6. per la società di controllo dell’aggregato di copertura: indicare nominativo della società e data di conferimento e scadenza dell’incarico, attestando il rispetto dei requisiti di indipendenza e separazione previsti dalla legge, come ulteriormente definiti dalla Sezione IV, par. 2.

PARTE III

Informazioni sugli altri programmi in essere

Descrivere ciascuno dei programmi in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, diversi da quelli già oggetto di comunicazione preventiva, indicando almeno i seguenti elementi: i) data di avvio e scadenza, ove prevista; ii) ammontare complessivo di emissioni previste dal programma e caratteristiche di rimborso dei titoli (es. *soft bullet/conditional pass-through*); iii) ammontare, caratteristiche e scadenza (con indicazione della presenza di eventuali clausole di estensione automatica) delle obbligazioni bancarie garantite già emesse a valere su ciascuno dei programmi indicati e categorie di investitori a cui sono rivolte; iv) ammontare, caratteristiche e scadenza delle emissioni pianificate per la durata del programma, ove del caso, e comunque almeno fino al 31 dicembre 2026; nel caso in cui la banca non intenda emettere ulteriori obbligazioni a valere su uno specifico programma, specificare le modalità di

(1) Indicazione delle previsioni contrattuali specifiche che dimostrano il rispetto della condizione prevista dall’art. 7-decies, comma 1, lett. d) della legge.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Allegato A – Schema di comunicazione preventiva e contenuto dell’attestazione

chiusura dello stesso; vi) altri soggetti coinvolti nell’operazione. Nel caso siano presenti altre banche cedenti diverse dall’emittente, per ognuna specificare l’appartenenza o meno al medesimo gruppo della banca emittente e fornire informazioni sulla natura e ammontare degli attivi idonei ceduti, nonché eventuali ulteriori funzioni o attività dalle stesse svolte nell’ambito dell’operazione.

PARTE TERZA

Capitolo 4

BANCHE IN FORMA COOPERATIVA

Capitolo 4

BANCHE IN FORMA COOPERATIVA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il Testo unico bancario prevede che l'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo.

Il modello della banca popolare non può essere adottato né mantenuto da intermediari, singoli o facenti parte di un gruppo bancario, che presentano un attivo superiore a 8 miliardi di euro, rispettivamente a livello individuale e consolidato. Il TUB attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare disposizioni di attuazione al riguardo.

Le presenti disposizioni specificano i criteri e le modalità di determinazione del valore dell'attivo ai predetti fini. Il parametro individuato, agganciato al valore dell'attivo rilevante a fini di vigilanza, assicura la coerenza rispetto ai criteri applicati per determinare la significatività di una banca nell'ambito del MVU. Inoltre, nel caso di intermediari appartenenti a un gruppo bancario, esso è idoneo a calcolare la soglia su un perimetro di soggetti e con metodologie coerenti con quelli applicati a fini di vigilanza.

Le disposizioni recano, inoltre, previsioni concernenti le limitazioni del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale emessi dalle banche costituite in forma cooperativa, allo scopo di assicurare la conformità ai requisiti degli strumenti di capitale primario di classe 1 previsti dal CRR e dalle relative norme tecniche di attuazione. Tali disposizioni sono dettate in attuazione di specifiche potestà regolamentari attribuite alla Banca d'Italia dal TUB, anche in deroga alle previsioni dettate dal codice civile per le società cooperative.

La determinazione dei tempi e della misura del rimborso spetta, in primo luogo, ai competenti organi aziendali, che devono valutare sotto la propria responsabilità la compatibilità del rimborso con le condizioni di sana e prudente gestione, in conformità dei criteri stabiliti dalle presenti disposizioni. Restano ferme le autorizzazioni delle autorità competenti (BCE e Banca d'Italia) per il rimborso di strumenti di capitale comportanti una riduzione di fondi propri.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalle seguenti disposizioni del TUB:

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 4 – Banche in forma cooperativa

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- art. 28, co. 2-ter, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare le limitazioni al rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale, anche in deroga alle norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni e degli altri strumenti di capitale nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca;
- art. 29, co. 2-bis, secondo il quale l'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro, a livello individuale o consolidato a seconda dei casi;
- art. 29, co. 2-quater, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare disposizioni di attuazione del medesimo articolo 29;
- art. 53, co.1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione;
- art. 53-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
- art. 67, co.1, lett. a), b) e d), il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con sede legale in Italia e, ove ciò sia previsto dal CRR e dalla CRD per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 67-ter, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario.

Vengono inoltre in rilievo:

- gli artt. 2526 e 2535 del codice civile;
- il CRR, in particolare gli articoli 26, 27, 28, 29, 77 e 78;
- la CRD;
- il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti, nonché le successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea del 14 marzo 2016 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione, nonché le successive modificazioni e integrazioni;

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 4 – Banche in forma cooperativa

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- la Guida della Banca centrale europea del 24 marzo 2016 sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione, nonché le successive modificazioni e integrazioni (“Guida BCE”);
- l’Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea del 4 aprile 2017 sull’esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi, nonché le successive modificazioni e integrazioni;
- la Raccomandazione della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, relativa a specifiche comuni per l’esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi, nonché le successive modificazioni e integrazioni ⁽¹⁾ (“Raccomandazione BCE”).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*altri strumenti di capitale*”, gli strumenti finanziari emessi dalla banca popolare ai sensi dell’art. 2526 del codice civile, qualora rispettino i requisiti previsti dal CRR per la computabilità nel capitale primario di classe 1;
- “*attivo*”, l’attivo individuale o consolidato a seconda dei casi.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche popolari. Le Sezioni III e IV si applicano anche alle banche di credito cooperativo.

(1) Si fa in particolare riferimento alla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 marzo 2022 e alla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 luglio 2025, che modificano la raccomandazione BCE/2017/10 relativa a specifiche comuni per l’esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi.

SEZIONE II

VALORE DELL'ATTIVO DELLE BANCHE POPOLARI

1. Criteri e modalità di determinazione del valore dell'attivo

In conformità all'art. 29, co. 2-*bis* del TUB, l'attivo di una banca popolare non può superare la soglia di 8 miliardi di euro.

Nel caso di una banca popolare non facente parte di un gruppo bancario, la soglia di cui al primo capoverso si riferisce all'attivo individuale della banca. Nel caso di una banca popolare che sia capogruppo di un gruppo bancario, la soglia di cui al primo capoverso si riferisce all'attivo consolidato.

A tali fini:

- l'attivo individuale è il valore totale dell'attivo, determinato sulla base delle segnalazioni di vigilanza individuali di fine anno;
- l'attivo consolidato è il valore totale dell'attivo, determinato sulla base delle segnalazioni di vigilanza consolidate di fine anno; a tal fine, rileva il perimetro di consolidamento applicato a fini prudenziali.

Nell'Allegato A sono riportate le voci segnaletiche da utilizzare per il calcolo.

Nei casi eccezionali in cui non sia possibile determinare il valore dell'attivo sulla base dell'informativa di vigilanza, esso è determinato sulla base dell'ultimo bilancio annuale e dell'ultimo bilancio consolidato, su cui il revisore contabile abbia espresso un giudizio senza rilievi.

L'organo con funzione di gestione della banca o della capogruppo provvede alla verifica del valore dell'attivo, non appena è disponibile il dato. Qualora sia riscontrato il superamento della soglia, l'organo con funzione di gestione informa immediatamente l'organo con funzione di supervisione strategica e l'organo con funzione di controllo e ne dà comunicazione, senza indugio, alla Banca d'Italia.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 29, comma 2-*ter*, TUB in caso di superamento del limite di attivo. In particolare, l'organo con funzione di supervisione strategica deve convocare l'assemblea per le determinazioni del caso (1); entro un anno di tempo dalla data di riferimento della segnalazione utilizzata per determinare il valore dell'attivo devono essere adottate misure idonee a ricondurre l'attivo al di sotto della soglia o la trasformazione in società per azioni o la liquidazione volontaria. In caso di inerzia degli organi o inadeguatezza delle misure adottate, l'autorità competente, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare una o più delle misure elencate dal richiamato comma 2-*ter*, fermi restando gli altri poteri, anche di intervento e sanzionatori, ad essa attribuiti dall'ordinamento.

(1) Nelle banche e capogruppo che hanno adottato il sistema dualistico, la convocazione dell'assemblea è effettuata dal consiglio di gestione.

SEZIONE III

RIMBORSO DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE

1. Limiti al rimborso di strumenti di capitale

Lo statuto della banca popolare e della banca di credito cooperativo attribuisce all'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso (anche in caso di trasformazione), esclusione o morte, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile. Tale facoltà è attribuita, ai sensi dell'articolo 28, comma 2-ter, TUB anche in deroga alle disposizioni del codice civile in materia e ad altre norme di legge.

L'organo con funzione di supervisione strategica assume le proprie determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo conto della situazione prudenziale della banca. In particolare, ai fini della decisione l'organo valuta:

- la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della banca o del gruppo bancario;
- l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti previsti dall'art. 92 del CRR, ai requisiti specifici di fondi propri di cui alla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione 3, Paragrafo 5, al requisito combinato di riserva di capitale ai sensi della Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1.

Resta ferma l'autorizzazione dell'autorità competente per la riduzione dei fondi propri della banca, secondo quanto previsto dall'art. 77 CRR e dal regolamento delegato n. 241/2014.

Ai sensi dell'art. 78, par. 3, CRR, quando il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale è limitato in conformità del presente paragrafo, l'autorizzazione può essere concessa anche se le azioni e gli strumenti rimborsati non sono sostituiti con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore. Resta fermo quanto previsto dall'art. 78, par. 1, lettera b), CRR.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 4 – Banche in forma cooperativa

Sezione IV – Esercizio delle discrezionalità nazionali

SEZIONE IV

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Discrezionalità nazionali disciplinate dalla Raccomandazione BCE

Ai fini dell'esercizio della discrezionalità nazionale prevista dall'art. 78, par. 3 del CRR, la Banca d'Italia tiene conto dei criteri indicati dalla Guida BCE, nei limiti di quanto richiamato dalla sezione "Fondi propri" dell'Allegato alla Raccomandazione BCE.

PROSPETTO IDENTIFICATIVO DELL'ATTIVO INDIVIDUALE E CONSOLIDATO

Calcolo dell'attivo individuale

L'attivo individuale si determina sulla base del calcolo sotto riportato, riferito alle seguenti voci indicate nella Circolare n. 272 del 30 luglio 2008:

40601 + 40603 + 40605 + 40607 + 40609 + 40611 + 40613 + 40615 + 40617.02-06 - 40657.02-06 + 40619.02-24 + 40621 + 40623 + 40625 + 40627 + 40629

40601	Cassa e disponibilità liquide
40603	Attività finanziarie detenute per la negoziazione
40605	Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i>
40607	Attività finanziarie disponibili per la vendita
40609	Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
40611	Crediti verso banche
40613	Crediti verso clientela
40615	Derivati di copertura: <i>fair value</i> positivo
40617	Adeguamento di valore delle attività e delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (ad eccezione della sottovoce 08 "Adeguamento negativo delle passività finanziarie")
40657	Adeguamento di valore delle attività e delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (ad eccezione della sottovoce 08 "Adeguamento positivo delle passività finanziarie")
40619	Partecipazioni (ad eccezione della sottovoce 26 "Azioni o quote proprie")
40621	Attività materiali
40623	Attività immateriali
40625	Attività fiscali
40627	Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
40629	Altre attività

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 4 – Banche in forma cooperativa

Allegato A – Prospetto identificativo dell'attivo individuale consolidato

Calcolo dell'attivo consolidato

L'attivo consolidato si determina sulla base del calcolo sotto riportato, riferito alle seguenti voci indicate nella Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 (sottosistema di rilevazione "consolidamento prudenziale"):

23000 + 23002 + 23004 + 23006 + 23008 + 23010 + 23012 + 23014 + 23016 + 23020.02-04 +
23022 + 23024 + 23026 + 23028

23000	Cassa e disponibilità presso banche centrali
23002	Attività finanziarie possedute per la negoziazione
23004	Attività finanziarie designate al <i>fair value</i> (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo
23006	Attività finanziarie disponibili per la vendita
23008	Finanziamenti e crediti
23010	Investimenti posseduti fino a scadenza
23012	Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura
23014	Variazioni del <i>fair value</i> (valore equo) degli elementi coperti in una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse
23016	Investimenti in filiazioni, <i>joint ventures</i> e società collegate
23020	Attività materiali (ad eccezione della sottovoce 06 "Attività materiali: totale importo dell'area di consolidamento contabile")
23022	Attività immateriali
23024	Attività fiscali
23026	Altre attività
23028	Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita